1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 giugno 2000** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **211.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Credito e risparmio - Interessi - Clausole relative alla maturazione di interessi sugli interessi - Validità ed efficacia - Disciplina adottata con decreto legislativo - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Brindisi nei confronti del Governo - Asserito eccesso di delega, con violazione di funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Impropria utilizzazione del conflitto - Inammissibilità.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 24, 101, 102 e 104; legge 18 febbraio 1992, n. 142, art. 25; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 37 e 38 *Pag.* 17

N. **212.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano e produzione di plasmaderivati Violazione di legge - Ritenuta individuazione delle condotte incriminate attraverso il rinvio a normativa di fonte secondaria - Asserita violazione del principio di tassatività della fattispecie penale - Omessa indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17; d.m. 27 dicembre 1990.
- Costituzione, art. 25 » 19

N. **213.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano e produzione di plasmaderivati - Violazione di legge - Trattamento sanzionatorio - Minimo edittale e pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione sanitaria - Lamentata, irragionevole, parificazione di condotte di diverso disvalore, con lesione del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Esercizio della discrezionalità legislativa non eccedente l'ambito consentito - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma ..... » 21

N. **214.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Regressione del procedimento a fase o grado diversi di giudizio o rinvio ad altro giudice - Possibilità di scarcerazione per superamento del doppio del termine di fase - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 4.
- Costituzione, art. 3 *Pag.* 24

N. **215.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Parti in causa - Pagamento solidale dell'imposta e inapplicabilità della surrogazione nelle ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione, per le parti che hanno assolto l'obbligo di pagamento - Prospettata, irragionevole, equiparazione delle parti del contratto e delle parti in causa, con lesione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 57, comma 1, e 58, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 26

N. **216.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Marche - Edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale - Opposizione avverso il provvedimento di decadenza, dinanzi al pretore, con applicabilità delle norme recate dall'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Prospettata indebita disciplina nella materia della giurisdizione e del processo riservata alla competenza dello Stato - Intervenuta, anteriormente alle ordinanze di rimessione, nuova legge regionale, abrogatrice della disposizione censurata e completamente innovativa della disciplina in materia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inam- missibilità.

- Legge Regione Marche 3 marzo 1990, n. 9, art. 48, comma 2.
- Costituzione, artt. 108 e 117 » 28

N. **217.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di primo grado - Esclusione della possibilità di sospenderne l'esecuzione, in pendenza di appello - Lamentata violazione del diritto di difesa, nonché disparità di trattamento tra le controversie in materia di imposte devolute alla cognizione del giudice ordinario e quelle attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 30

N. **218.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Querela per diffamazione aggravata, nei confronti di un membro del Parlamento, presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi - Ammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 15 settembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87 *Pag.* 32

N. **219.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Sentenza passata in giudicato - Efficacia riflessa - Interpretazione assunta come diritto vivente - Opponibilità del giudicato civile a soggetti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita nel processo - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 2909.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Esecuzione forzata - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Opposizione di terzi - Possibilità che il terzo faccia valere il diritto di proprietà su un bene pignorato, o altro diritto reale, accertato in un giudizio nel quale non siano stati contraddittori i creditori pignoranti - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., art. 619.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 35

N. **220.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento possessorio Astensione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dal decidere, nella fase di merito, per il giudice che abbia trattato la precedente fase sommaria oppure previsione della sola incompatibilità del giudice che abbia conosciuto il processo in altro grado - Asserita lesione del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 37

N. **221.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sequestro - Opposizione ai provvedimenti di sequestro - Previsione della sola possibilità di adire l'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di sequestro e non anche avverso il processo verbale di sequestro - Asserita disparità di trattamento in danno di coloro che subiscono i processi verbali di sequestro, rispetto ai destinatari di processo verbale di violazione di norme del codice della strada - Carenza completa di enunciazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 19.
- Costituzione, artt. 24 e 113 » 40

N. **222.** Ordinanza 8-19 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - INVIM decennale - Incrementi di valore, in caso di cessazione del diritto all'esenzione dall'imposta - Mancata previsione del valore iniziale di riferimento e tassabilità di incrementi riferiti a periodi di imposta in cui sussisteva il diritto all'esenzione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6 e 25, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53 *Pag.* 42

N. **223.** Sentenza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo - Esonero dall'obbligo di leva conseguente all'espiazione della pena della reclusione (per un periodo almeno pari alla durata del servizio di leva), anziché dipendente dalla sola sentenza penale di condanna - Lamentata ripetibilità dei processi e delle condanne - Prospettata irrazionalità della diversa disciplina, rispetto all'esonero per reati determinati da motivi di coscienza, con lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Non fondatezza della questione.

- Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma ..... » 44

N. **224.** Sentenza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata e diserzione - Aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza - Prospettata irrazionalità della diversità di trattamento rispetto al reato di rifiuto totale del servizio militare per motivi di coscienza - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 154, primo comma, numero 1 (in relazione agli artt. 151 e 148 stesso codice).
- Costituzione, art. 3 » 52

N. **225.** Sentenza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Provvedimenti urgenti nel settore della pesca - Sussidi ai familiari di marittimi vittime di naufragi - Quantificazione della spesa - Denunciata inidoneità della copertura finanziaria - Intervenuta promulgazione parziale della legge, con omissione delle disposizioni oggetto di impugnativa - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 16 ottobre 1998 (promulgata come legge 9 dicembre 1998, n. 33), art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
- Costituzione, art. 81, quarto comma » 55

N. **226.** Sentenza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Trattamenti sanitari necessari (ma non obbligatori) - Danni irreversibili alla salute - Diritto ad un equo indennizzo a carico dello Stato - Danni da infezioni da *virus* HIV e/o HCV post-trasfusionali, contratte in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Decorrenza dell'indennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, anziché dal manifestarsi dell'evento dannoso o dall'avvenuta conoscenza di esso - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, con pregiudizio per il diritto alla salute - Non equiparabilità delle situazioni poste a confronto - Non fondatezza della questione.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 2, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38.

Sanità pubblica - Trattamenti sanitari necessari - Danni irreversibili alla salute - Diritto ad un equo indennizzo a carico dello Stato Danni da infezioni post-trasfusionali, contratte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Mancato riconoscimento dell'indennizzo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo (stabilito dalla stessa legge n. 210) - Asserita violazione del principio di solidarietà e del diritto a misure assistenziali di sostegno a favore di chi abbia subito una menomazione della salute, nonché disparità di trattamento tra i soggetti danneggiati, a seconda che siano colpiti dal danno prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Discrezionalità del legislatore in materia - Impossibilità di un intervento additivo della Corte - Non fondatezza della questione.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, prima parte (come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641) e art. 3, comma 7; legge 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, secondo comma, e 38 *Pag.* 57.

N. **227.** Sentenza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio dello Stato - Ricorso al pretore avverso il decreto di espulsione - Termine - Mancata previsione della rimessione in termine o della proroga del termine, per il caso di non adeguata conoscenza del provvedimento espulsivo, per non essere stato tradotto nella lingua madre del destinatario - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio - Possibilità interpretative delle norme denunciate - Non fondatezza della questione.

- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11, comma 8 (ora art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Costituzione, art. 24 » 64

N. **228.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Disciplina transitoria - Incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice dell'udienza preliminare - Differimento temporale (al 2 gennaio 2000) dell'efficacia della disposizione relativa a detta incompatibilità - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e di ragionevolezza - Sopravvenuta generale previsione di incompatibilità del giudice anche relativamente ai giudizi principali, dai quali è scaturita la questione - Riesame della rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 247, comma 2-*bis*, come modificato dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 3-*bis* del d.l 24 maggio 1999, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234).
- Costituzione, art. 3 » 67

N. **229.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari interdittive - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Interrogatorio dell'indagato prima dell'emissione della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre misure interdittive e coercitive, per le quali non è previsto il previo interrogatorio, con lesione del principio della «parità delle armi» tra accusa e difesa, e violazione del diritto di difesa - Discrezionalità del legislatore non irragionevolmente esercitata - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 289.
- Costituzione, artt. 3 e 24 *Pag.* 70

N. **230.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato - Esclusione della pignorabilità, nella misura di un quinto, della pensione del debitore nella sua qualità di datore di lavoro - Asserita lesione del diritto alla retribuzione, del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Erronea individuazione delle disposizioni di legge ritenute dal rimettente di dubbia costituzionalità - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- [Legge - *recte:*] D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 35 e 36 » 72

N. **231.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione presso terzi - Crediti impignorabili - Pensioni erogate dall'INPS - Pignorabilità, nei limiti consentiti dall'art. 545 cod. proc. civ., qualunque sia il credito azionato - Esclusione - Lamentata mancanza di giustificazione della diversa disciplina del trattamento pensionistico rispetto alle retribuzioni Carenza di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38 » 74

N. **232.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore - Ipotesi di mero rinvio a causa di evento sismico ai sensi del d.l. 27 ottobre 1997, n. 364 - Esclusione della assimilabilità del rinvio ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen. - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia - Motivazione *per relationem* a precedenti ordinanze in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 486, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 112.

Reato in genere - Prescrizione - Casi di sospensione del corso della prescrizione - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Mancata previsione - Dedotta violazione, in via subordinata, del principio di obbligatorietà dell'azione penale, con lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Motivazione *per relationem* a precedenti ordinanze in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 486, in relazione all'art. 159, primo comma, cod. pen.
- Costituzione, artt. 97 e 112 *Pag.* 75

N. **233.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Sospensione del procedimento o dei termini di custodia cautelare imposta da una particolare disposizione di legge - Interpretazione della Corte di cassazione - Mancata previsione, tra i casi di sospensione della prescrizione, delle ipotesi in cui, a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, si verifichino cause di sospensione dei termini di custodia cautelare - Denunciata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati detenuti e imputati non detenuti - Questione meramente interpretativa - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 159.
- Costituzione, artt. 3 e 25 » 77

N. **234.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Partecipazione dell'imputato al dibattimento a distanza (mediante apposito sistema di collegamento audiovisivo) - Applicabilità per gli imputati per i delitti elencati dall'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., e non anche per gli imputati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario - Prospettata incoerenza e irragionevolezza della disciplina - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa Manifesta infondatezza della questione.

- Disp. att. codice proc. pen., art. 146-*bis* (introdotto dall'art. 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11).
- Costituzione, art. 3 » 80

N. **235.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle imprese in crisi - Crediti di massa di lavoro subordinato - Divieto di azioni esecutive individuali successivamente all'inizio della procedura nonché mancanza di un controllo giudiziale sull'attività del commissario relativa al pagamento dei crediti - Lamentata, non giustificata, limitazione del diritto di agire in giudizio e del diritto alla retribuzione del creditore-lavoratore - Impossibilità di individuare la questione sottoposta allo scrutinio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 31 luglio 1981, n. 414 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544), art. 4, secondo comma.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 36 ..... » 82

N. **236.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione - Sanzione della non debenza di alcun interesse in caso di interessi legittimamente pattuiti ma divenuti successivamente usurari, per effetto dell'abbassamento del tasso soglia fissato dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996 - Prospettata preclusione della tutela giurisdizionale del diritto alla percezione degli interessi convenzionali, con irragionevole, non giustificata, disparità di trattamento tra i creditori o tra posizioni creditorie e debitorie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 47.

Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione - Mancanza di qualsivoglia sanzione alla pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari - Prospettata diversità di disciplina per situazioni identiche - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 47 *Pag.* 84

N. **237.** Ordinanza 8-22 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Carenza assoluta di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 ..... » 86

N. **238.** Sentenza 19-23 giugno 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Umbra - Edilizia e urbanistica - Fabbricati oggetto di condono edilizio - Esclusione da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione, che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso - Lesione del diritto di proprietà, per possibile perimento o progressiva inutilizzabilità dei beni - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, art. 8, comma settimo, come modificato dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 117 » 88

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **358.** Ordinanza emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Bolzano il 16 marzo 2000.

Reati e pene - Reato di violenza sessuale di gruppo - Casi di minore gravità - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al reato di violenza sessuale commesso da una sola persona (art. 609-*bis* cod. pen.) - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Cod. pen., art. 609-*octies*.
- Costituzione, artt. 3 e 27 » 93

N. **359.** Ordinanza emessa dal tribunale di Vicenza il 25 febbraio 2000.

Matrimonio - Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità - Conseguenze di ordine patrimoniale nei casi in cui venga resa esecutiva - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 129 cod. civ., anche allorquando sia decorso il termine per la proposizione dell'azione di nullità dinanzi al giudice italiano o comunque si siano consolidate situazioni di comunione di vita - Mancata previsione del potere del giudice di applicare, in tale ipotesi, la disciplina di cui all'art. 5, commi 6 e ss., legge n. 898/1970 - Ingiustificata minor tutela del coniuge economicamente debole in caso di delibazione della sentenza canonica di nullità - Disparità di trattamento rispetto al caso di divorzio - Violazione del principio di uguaglianza e del principio supremo di laicità dello Stato.

- Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18.
- Costituzione, art. 3 *Pag.* 94

N. **360.** Ordinanza emessa dal giudice istruttore del tribunale di Latina il 14 febbraio 2000.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Potere del giudice istruttore di disporre (oltre alla sospensione *ex nunc*) la revoca *ex tunc* della provvisoria esecutività del decreto opposto - Mancata previsione - Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio fra le parti.

- Cod. proc. civ., art. 649.
- Costituzione, art. 111, primo e secondo comma (come modificati dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Iscrizione di ipoteca giudiziale in base al decreto provvisoriamente esecutivo - Attribuzione al creditore di tale facoltà, ancorché sia precluso ogni successivo intervento interinale sull'efficacia dell'iscrizione ipotecaria - Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio fra le parti.

- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649.
- Costituzione, art. 111, primo e secondo comma (come modificati dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) » 101

N. **361.** Ordinanza emessa dalla Corte militare di appello il 7 aprile 2000.

Servizio militare - Soggetti che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato - Esenzione dall'obbligo di leva - Omessa previsione - Disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 278/1992.

- D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, lett. *b)* legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 10 » 110

N. **362.** Ordinanza emessa dal tribunale di La Spezia il 21 marzo 2000.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Preclusione, nei giudizi in corso, della facoltà di formulare la richiesta di applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, così come previsto dalle norme previgenti - Difetto di disciplina transitoria - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di legalità.

- Cod. proc. pen., art. 446, comma 1, come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. *a)*, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 25, comma secondo » 112

N. **363.** Ordinanza emessa dal pretore di Reggio Emilia il 7 aprile 1994.

Reati e pene - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Inapplicabilità ai reati di inquinamento idrico di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - Disparità di trattamento rispetto ad analoghe e più gravi figure criminose.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma 2.
- Costituzione, art. 3 *Pag.* 115

N. **364.** Ordinanza emessa dal tribunale di Avellino il 6 giugno 1999.

Esecuzione forzata in genere - Espropriazione immobiliare - Termine per il deposito della documentazione da allegare all'istanza di vendita - Scadenze stabilite in via transitoria dall'art. 13-*bis* legge n. 308/1992 (come in ultimo modificato dal d.l. n. 64/1999) - Inapplicabilità nel caso in cui l'istanza di vendita sia stata depositata fra l'8 settembre 1998 (data di entrata in vigore della legge n. 302/1998) e il 18 marzo 1999 (data di entrata in vigore del d.l. n. 64/1999) - Conseguente operatività, in tale ipotesi, del termine *ex* art. 567, comma secondo, cod. proc. civ. (sessanta giorni dal deposito dell'istanza) - Disparità di trattamento rispetto alle procedure in cui l'istanza di vendita risulti depositata prima dell'8 settembre 1998 o dopo il 18 marzo 1999 - Ingiustificata limitazione del regime transitorio relativo alle scadenze in materia di espropriazione immobiliare.

- Legge 3 agosto 1998, n. 302, art. 13-*bis*, aggiunto dall'art. 4 d.l. 21 settembre 1998, n. 328 (conv., con modif., nella legge 19 novembre 1998, n. 399) e sostituito dall'art. 1 d.l. 17 marzo 1999, n. 64 (conv., con modif., nella legge 14 maggio 1999, n. 134).
- Costituzione, art. 3 » 118

N. **365.** Ordinanza emessa dal tribunale di Lanciano il 31 marzo 2000.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Contrasto con il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prelim. cod. civ.) e con la riserva delle funzioni giurisdizionali al potere giudiziario - Irragionevolezza - Ingiustificata deroga all'art. 1283 cod. civ. - Trattamento di favore per le banche in danno dei contraenti deboli - Violazione del principio di eguaglianza - Eccesso di delega (in rapporto alla legge n. 142/1992 e alla direttiva comunitaria n. 464/1989).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 104 ..... » 122

N. **366.** Ordinanza emessa dal tribunale di Lanciano il 31 marzo 2000.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Contrasto con il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prelim. cod. civ.) e con la riserva delle funzioni giurisdizionali al potere giudiziario - Irragionevolezza - Ingiustificata deroga all'art. 1283 cod. civ. - Trattamento di favore per le banche in danno dei contraenti deboli - Violazione del principio di eguaglianza - Eccesso di delega (in rapporto alla legge n. 142/1992 e alla direttiva comunitaria n. 464/1989).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 104 ..... » 124

N. **367.** Ordinanza emessa dal tribunale di Genova il 4 marzo 2000.

Sicurezza pubblica - Espulsione di straniero (apolide o cittadino extracomunitario) - Divieto per lo straniero entrato clandestinamente nel territorio dello Stato al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale (nella specie: sostituzione di protesi del piede sinistro del tutto inadeguata ed inservibile) - Mancata previsione - Lesione di diritto inviolabile e del principio di tutela della salute.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2.
- Costituzione, artt. 2 e 32 ..... *Pag.* 126

N. **368.** Ordinanza emessa dal tribunale di Treviso il 14 marzo 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, modificati dall'art. 3-*bis* della legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38 » 128

N. **369.** Ordinanza emessa dal tribunale di Vercelli il 2 febbraio 2000.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di applicazione della pena - Preclusione alla stregua delle modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Mancata previsione dell'inapplicabilità ai procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della novella - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 557, come modificato dall'art. 44, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 130

N. **370.** Ordinanza emessa dal tribunale di Vercelli il 7 gennaio 2000.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di applicazione della pena - Preclusione alla stregua delle modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Mancata previsione dell'inapplicabilità ai procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della novella - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 557, come modificato dall'art. 44, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 132

N. **371.** Ordinanza emessa dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave il 25 febbraio 2000.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24 *Pag.* 134

N. **372.** Ordinanza emessa dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave il 25 febbraio 2000.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 135

N. **373.** Ordinanza emessa dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave il 25 febbraio 2000.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 136

N. **374.** Ordinanza emessa dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave il 25 febbraio 2000.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 136

N. **375.** Ordinanza emessa dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave il 25 febbraio 2000.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

– D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
– Costituzione, artt. 3 e 24 ..... *Pag.* 137

N. **376.** Ordinanza emessa dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave il 24 marzo 2000.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia rigettato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, istanza di applicazione della pena - Prevista incompatibilità a partecipare al giudizio - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe ed irragionevole identità di disciplina di situazioni non comparabili processualmente - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio di buona amministrazione.

– Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97 » 137

N. **377.** Ordinanza emessa dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave il 3 marzo 2000.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia rigettato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, istanza di applicazione della pena - Prevista incompatibilità a partecipare al giudizio - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe ed irragionevole identità di disciplina di situazioni non comparabili processualmente - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio di buona amministrazione.

– Cód. proc. pen., art. 34, comma 2.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97 » 139

N. **378.** Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio il 14 aprile 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

– Legge 23 dicembre 1998, n. 449, art. 26, comma 4.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 36, primo comma ..... » 141

N. **379.** Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio il 14 aprile 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, l. n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

– Legge 23 dicembre 1998, n. 449, art. 26, comma 4.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 36, primo comma ..... » 143

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 211

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Credito e risparmio - Interessi - Clausole relative alla maturazione di interessi sugli interessi - Validità ed efficacia - Disciplina adottata con decreto legislativo - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Brindisi nei confronti del Governo - Asserito eccesso di delega, con violazione di funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Impropria utilizzazione del conflitto - Inammissibilità.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 24, 101, 102 e 104; legge 18 febbraio 1992, n. 142, art. 25; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 37 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 relativo alla validità ed efficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti ad istituti di credito, promosso dal Tribunale di Brindisi con ricorso depositato il 1° dicembre 1999 ed iscritto al n. 136 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 26 novembre 1999 e depositato il 1° dicembre 1999 il Tribunale di Brindisi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica, a seguito della emanazione dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

che questa disposizione aggiunge alla disciplina delle valute, dettata dall'art. 120 dello stesso testo unico, quella relativa alle modalità di calcolo degli interessi e prevede, con il comma 2, che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; inoltre il comma 3, che costituisce oggetto del conflitto di attribuzione, dispone che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo

di essa, debbono essere adeguate al disposto della delibera stessa che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento; in difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente;

che il giudice ricorrente ritiene che, emanando l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999, il Governo abbia esercitato poteri di natura giurisdizionale, riservati in via esclusiva al potere giudiziario, e chiede che la Corte annulli tale disposizione, in quanto viziata da incompetenza assoluta;

che, secondo lo stesso giudice, la disposizione denunciata eccederebbe i criteri ed i limiti temporali della delega legislativa, concessa al Governo con l'art. 25 della legge 18 febbraio 1992, n. 142 e con l'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, indicati nel preambolo del decreto legislativo n. 342 del 1999 come base della delegazione legislativa;

che il giudice ricorrente ritiene che l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999 abbia violato funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (art. 24, 101, 102, 104 della Costituzione), perché tale disposizione non avrebbe il carattere di norma generale ed astratta ma sarebbe invece diretta ad incidere su situazioni concrete: stabilendo la validità e l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti stipulati in passato dalle banche, essa si sostituirebbe alla funzione giurisdizionale nel dirimere il contenzioso in atto fra banche e clienti sulla validità di tali clausole.

Considerato che il Tribunale di Brindisi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo in relazione all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che disciplina la validità ed efficacia delle clausole relative alla maturazione di interessi sugli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria, per i contratti anteriori alla delibera del CICR che stabilisce modalità e criteri di produzione degli interessi sugli interessi;

che la Corte è chiamata a deliberare in camera di consiglio e senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza» (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è posto a garanzia dell'ordine costituzionale delle competenze (art. 38 della legge n. 87 del 1953), mentre il mezzo che il giudice ha normalmente per sottoporre la legge al controllo di costituzionalità è il giudizio incidentale di legittimità costituzionale (sentenze n. 457 del 1999 e n. 409 del 1989); sicché è da escludere che possa essere sollevato conflitto quando, come nel caso in esame, la legge detta una disciplina destinata a trovare applicazione in giudizio e che può, proprio nel corso di un giudizio, essere denunciata in via incidentale dal giudice, perché ne sia verificata la legittimità costituzionale (ordinanza n. 398 del 1999);

che, pertanto, il conflitto sollevato dal Tribunale di Brindisi è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Brindisi nei confronti del Governo con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente-redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0650

N. 212

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano e produzione di plasmaderivati - Violazione di legge - Ritenuta individuazione delle condotte incriminate attraverso il rinvio a normativa di fonte secondaria - Asserita violazione del principio di tassatività della fattispecie penale - Omessa indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17; d.m. 27 dicembre 1990.
- Costituzione, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1998 dal pretore di Spoleto, iscritta al n. 840 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di uno degli imputati nel giudizio principale;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato Antonio Bellini per la parte costituita;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 29 settembre 1998 il pretore di Spoleto, nel corso di un procedimento penale, ha sollevato, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);

che, secondo il remittente, la disposizione censurata identificherebbe le condotte incriminate facendo riferimento a comportamenti, la cui illiceità deriverebbe dal loro contrasto con altra e diversa previsione normativa di fonte secondaria, ossia il decreto ministeriale 27 dicembre 1990 (Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati), che ha dato attuazione alla legge n. 107 del 1990, il quale comporterebbe un «apprezzamento fattuale di idoneità organizzativa e di adeguatezza tecnica a finalità prestabilite», che renderebbe «necessariamente atipiche» le condotte concretanti le violazioni previste;

che per tale motivo, ad avviso del giudice *a quo* l'art. 17 della legge n. 107 del 1990 contrasterebbe con l'art. 25 della Costituzione, violando il principio di tassatività della fattispecie penale;

che si è costituito in giudizio uno degli imputati nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione;

che, secondo la parte costituita, la norma sanzionatoria, oggetto di censura, ricomprenderebbe nell'ambito delle condotte penalmente rilevanti tutte le violazioni della legge n. 107 del 1990, la quale rimanderebbe alle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione: conseguentemente sarebbe violato il principio di tassatività e tipicità sancito dall'art. 25 della Costituzione, in quanto, da un lato, l'art. 17 della legge n. 107 del 1990 là dove sanziona genericamente la violazione delle norme di legge avrebbe contenuto assolutamente incerto, e, dall'altro, il «regolamento integrativo» conterrebbe prescrizioni assai particolari e dettagliate e riguarderebbe aspetti di mera organizzazione ed opportunità e fatti che non suscitano alcun allarme sociale, sì da rendere pressoché impossibile la tipizzazione delle condotte incriminate.

Considerato che l'ordinanza di remissione non indica quali siano i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, ed in particolare omette di specificare gli essenziali elementi di fatto ed il reato per il quale si procede;

che la mancata indicazione dei sopra indicati elementi della fattispecie rende a questa Corte impossibile ogni valutazione inerente al preliminare profilo della rilevanza della sollevata questione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), sollevata, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, dal pretore di Spoleto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0651

N. 213

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano e produzione di plasmaderivati - Violazione di legge - Trattamento sanzionatorio - Minimo edittale e pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione sanitaria - Lamentata, irragionevole, parificazione di condotte di diverso disvalore, con lesione del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Esercizio della discrezionalità legislativa non eccedente l'ambito consentito - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 4 maggio 1990, n: 107, art. 17.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio (n. 2 ordinanze) e il 2 febbraio 1999 (n. 3 ordinanze) dal pretore di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 190, 191, 208, 209 e 210 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 14 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto (R.O. nn. 190 e 191 del 1999), emesse in data 29 gennaio 1999, il pretore di Genova, nel corso di due distinti procedimenti penali, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);

che con l'ordinanza di remissione n. 190 del 1999 si propone nuovamente la questione già da questa Corte dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (ordinanza n. 311 del 1998), ed in entrambe si precisa, proprio ai fini della rilevanza, che i giudizi *a quibus* riguardano imputati ai quali sono contestati, da un lato, il reato previsto dagli articoli 81, cpv., e 110 del codice penale, e 17 della legge n. 107 del 1990, in relazione agli articoli 1, 4, 5 e 6 della stessa legge, per avere, nelle rispettive qualità di responsabili e operatori di una struttura sanitaria privata, attivato un centro autotrasfusionale presso struttura non prevista dalla legge e comunque non convenzionata con le apposite strutture trasfusionali, e, dall'altro, il reato configurato, nei confronti del solo direttore sanitario, in base agli artt. 81, cpv., del codice penale e 17 della legge n. 107 del 1990, in relazione all'art. 91 del d.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano) e agli articoli 31 e 34 del d.m. 27 dicembre 1990 (Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati), per avere, in tale qualità, omesso di restituire al servizio trasfusionale e autonomamente smaltito unità di sangue e/o emocomponente non utilizzate, provenienti sia da autotrasfusioni che da donazioni di sangue omologo, e per non aver predisposto un sistema di registrazione ed archiviazione dei dati relativi;

che il remittente riconosce nella legge n. 107 del 1990, recante la disciplina delle attività trasfusionali, «un complesso normativo vario ma al contempo omogeneo nella sua strumentalità all'obiettivo fondamentale di ottimizzare raccolta e distribuzione del sangue e i suoi derivati»: la scelta del legislatore — argomenta il giudice *a quo* — è comprensibile, poiché in un settore così delicato e fonte di rischi reali come quello in esame, è talmente imprescindibile l'esigenza di tutela della salute, fondamentale diritto dell'individuo ma anche interesse della collettività (art. 32 della Costituzione), ed è talmente pericoloso, oltre che immorale, che un bene primario come il sangue possa sottostare a logiche di mercato, da rendersi necessaria una tutela diffusa in tutte le fasi delle operazioni relative alla sua raccolta, conservazione, lavorazione, distribuzione o distruzione;

che tuttavia — rileva il remittente — alla fattispecie di cui all'art. 17 della legge n. 107 del 1990, caratterizzata da un minimo edittale elevato (mesi dodici di reclusione e lire 400.000 di multa) e da una pena accessoria particolarmente significativa (interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore a due anni), sono astrattamente riconducibili condotte assai differenziate, il cui disvalore può anche essere manifestamente disomogeneo;

che da ciò conseguirebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia per l'irragionevole parificazione di trattamento sanzionatorio di situazioni profondamente diverse, sia per il mancato rispetto del principio di proporzionalità tra la pena e il disvalore dell'illecito;

che risulterebbe violato anche l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacché un minimo edittale eccessivo per fatti di minore entità impedirebbe alla pena di svolgere la sua funzione rieducativa, che deve operare già al livello della astratta previsione del meccanismo sanzionatorio globalmente inteso;

che nel giudizio instaurato con l'ordinanza di remissione n. 190 del 1999 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e non fondata»;

che con altre tre ordinanze di contenuto non dissimile (R.O. nn. 208, 209 e 210 del 1999), emesse in data 2 febbraio 1999, il pretore di Genova, nel corso di altrettanti procedimenti penali, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 107 del 1990, «nella parte in cui prevede indistintamente la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000, nonché l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore ad anni due, per tutte le violazioni delle norme di legge che regolano il prelievo, la raccolta e la distribuzione di sangue umano ovvero la produzione e messa in commercio di suoi derivati, così come per chi svolge tali attività per fini di lucro»;

che anche in queste ordinanze si premette che i giudizi *a quibus* riguardano imputati ai quali è contestato il reato di cui agli articoli 110 e 81 del codice penale e 17 della legge n. 107 del 1990, in relazione all'art. 31 del d.m. 27 dicembre 1990, per avere, in qualità di direttore sanitario dell'ospedale e di primario responsabile dei relativi reparti, omesso di restituire al centro trasfusionale competente talune unità di sangue non utilizzate (R.O. nn. 208 e 209 del 1999), ovvero il reato di cui agli articoli 110 e 81 del codice penale e 17 della legge n. 107 del 1990, in relazione agli articoli 1, 4, 5 e 6 della medesima legge, per avere, nelle medesime qualità, realizzato un centro per autotrasfusioni, senza rientrare tra le strutture tassativamente indicate dalla legge e non essendo convenzionati con alcuna struttura pubblica (R.O. n. 210 del 1999);

che nelle ordinanze di remissione numeri 208 e 209 del 1999 — emesse, come appena ricordato, nel corso di giudizi nei quali la contestazione trae origine da violazioni alla disciplina posta dall'art. 31 del d.m. 27 dicembre 1990 — il giudice *a quo* dichiara di ritenere "poco chiaro e quindi non convincente" l'inciso, contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 311 del 1998, col quale si afferma di voler "prescindere dal considerare che i fatti contestati nell'imputazione alla quale il giudice *a quo* si riferisce non appaiono integrare alcuna delle fattispecie legali di cui alla norma che viene denunciata come sospetta di illegittimità costituzionale, non essendo possibile ricostruire alcuna «violazione delle norme di legge» sulla base di norme secondarie come quelle indicate";

che, in particolare, secondo il remittente, la Corte, con quell'inciso, "sembra aver risolto con una mera affermazione di principio, non sorretta da alcun tipo di argomentazione, il tanto dibattuto problema della norma penale in bianco e della sua integrazione da parte di fonti secondarie quali il decreto ministeriale";

che, non ritenendo di potere senz'altro escludere la rilevanza penale delle condotte ascritte agli imputati in base a previsioni contenute in fonti secondarie, il pretore di Genova, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nelle ordinanze di cui si è fatto cenno in precedenza e nella successiva ordinanza di remissione n. 210 del 1999, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 107 del 1990 nei termini già esposti.

Considerato che le ordinanze di remissione pongono medesime questioni e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti unitariamente;

che questa Corte, con ordinanza n. 311 del 1998, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di identica questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, già sollevata dal pretore di Genova, per difetto di motivazione sulla rilevanza, essendosi omesso di indicare, nell'ordinanza di rimessione, il regime sanzionatorio costituzionalmente imposto e di enucleare l'esatta tipologia delle singole fattispecie oggetto di giudizio;

che nella suddetta pronuncia questa Corte non ha mancato di precisare che la dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione si imponeva "anche volendo prescindere dal considerare che i fatti contestati nella imputazione alla quale il giudice *a quo* si riferisce non appaiono integrare alcuna delle fattispecie legali di cui alla norma che viene denunciata come sospetta (sia pure sotto il solo profilo sanzionatorio) di illegittimità costituzionale, non essendo possibile ricostruire alcuna «violazione delle norme di legge» sulla base di norme secondarie come quelle indicate";

che con tale precisazione si era in sostanza escluso che la disposizione censurata potesse essere letta come norma penale in bianco, volta ad autorizzare integrazioni di sé medesima con norme poste da fonti secondarie, quali i decreti ministeriali emanati in attuazione della legge n. 107 del 1990;

che in effetti l'intento di costruire il precetto penale sulla base delle sole previsioni di legge e non anche con l'apporto integrativo di fonti secondarie emerge dall'insuperabile tenore letterale dell'art. 17 censurato, che assoggetta alle pene in esso contemplate chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue umano o produce e mette in commercio derivati del sangue umano "in violazione delle norme di legge", formulazione, questa, talmente chiara, precisa ed univoca da impedire all'interprete qualsiasi estensione della fattispecie incriminatrice a fatti contemplati in norme non legislative;

che, una volta chiarito che non si è in presenza di una fattispecie di norma penale in bianco con la quale il regolamento sia esplicitamente autorizzato dalla legge a integrare il precetto penale, la questione, sotto tale profilo, va dichiarata manifestamente infondata per l'evidente erroneità del presupposto interpretativo dal quale procede il remittente;

che le violazioni dei regolamenti attuativi della legge n. 107 del 1990, allo stato della legislazione attualmente vigente, possono dar luogo, concorrendone i presupposti, a responsabilità civile, amministrativa e a provvedimenti di carattere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione competente; in materia penale, possono rilevare ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico nelle fattispecie di delitto colposo (art. 43 del codice penale), ma non possono integrare il reato di cui all'art. 17;

che la questione appare manifestamente infondata anche se la sfera di applicazione dell'art. 17 viene circoscritta alle sole violazioni delle norme di legge, pure contestate nei giudizi *a quibus*; poiché il legislatore, considerata la particolare importanza del bene protetto, largamente riconosciuta dallo stesso remittente, non ha ecceduto i limiti della propria discrezionalità e non è incorso in alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione con lo stabilire un trattamento sanzionatorio severo con un minimo edittale elevato sia per la pena principale che per quella accessoria;

che d'altronde, quanto alla pluralità di condotte diverse per struttura e disvalore che — pur esclusa la rilevanza penale delle violazioni regolamentari restano nondimeno comprese nella fattispecie incriminatrice del censurato art. 17 della legge n. 107 del 1990, nessuna disparità di trattamento è configurabile: è, infatti, massima consolidata nella giurisprudenza costituzionale che in questi casi sarà il giudice a fare emergere in concreto la diversa gravità delle varie sottospecie ed a graduare su questa base, nel rispetto dei minimi edittali, la pena da irrogare (v. ordinanze nn. 145 del 1998, 456 del 1997 e 220 del 1996; sentenza n. 281 del 1991);

che, disattesa la censura relativa alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, la questione va dichiarata manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non risultando, per le medesime ragioni ora esposte, alcuna sproporzione tra l'entità della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0652

N. 214

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Regressione del procedimento a fase o grado diversi di giudizio o rinvio ad altro giudice - Possibilità di scarcerazione per superamento del doppio del termine di fase - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 23 novembre 1998 (n. 2 ordinanze), il 15 marzo 1999, il 23 e il 13 novembre 1998, il 5 e il 15 marzo 1999 (n. 2 ordinanze), il 25 novembre 1998 e il 15 marzo 1999 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Napoli,

sezione per il riesame, rispettivamente iscritte ai numeri 547, 548, 549, 551, 585, 608, 680, 681, 696, 697 e 698 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 41, 43, 44, 51 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con undici ordinanze di contenuto pressoché identico, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento complessivo della durata massima della custodia cautelare, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta dal comma 2 dello stesso art. 303, e cioè nel caso in cui, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice;

che il giudice remittente, non condividendo le argomentazioni con le quali questa Corte, nella sentenza n. 292 del 1998, ha dichiarato non fondata «nei sensi di cui in motivazione» l'identica questione a suo tempo sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, e affermando di aderire alla giurisprudenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione in ordine all'efficacia delle decisioni interpretative di rigetto, ripropone la questione di costituzionalità negli stessi termini;

che nei giudizi relativi alle ordinanze di remissione numeri 547, 548, 549, 551, 585, 680, 681, 696, 697 e 698 del 1999 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata o manifestamente infondata;

Considerato che tutte le ordinanze di remissione, provenienti dallo stesso giudice, sollevano un'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi unitariamente;

che l'interpretazione alla quale è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 292 del 1998 è contrastata dal remittente sulla base del rilievo che la norma secondo cui la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è contenuta nel comma 6 dell'art. 304 sotto la rubrica «Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare», sicché solo nelle ipotesi di sospensione dei termini essa dovrebbe trovare applicazione;

che una siffatta delimitazione della sfera di operatività dell'art. 304, comma 6, risponderebbe per di più alla razionalità intrinseca del sistema;

che identica questione di costituzionalità, sollevata con numerose ordinanze negli stessi termini, è già stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata con l'ordinanza n. 429 del 1999, nella quale si è rilevato come la soluzione interpretativa prospettata dai giudici remittenti non intaccasse la validità degli argomenti svolti nella sentenza n. 292 del 1998;

che deve essere qui ulteriormente ribadito che l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. esprime in tutta la sua pregnanza l'idea del carattere assoluto e non condizionato della imposizione di un termine finale alla custodia cautelare, con la conseguenza che deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata, in forza del valore espresso dall'art. 13 della Costituzione, l'interpretazione secondo cui la custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche se quel termine sia stato sospeso, prorogato o sia cominciato a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo;

che a una diversa considerazione della questione non inducono orientamenti tra loro contrastanti, anche della Corte di cassazione, antecedenti e successivi alle citate pronunce di questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0653

N. 215

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Parti in causa - Pagamento solidale dell'imposta e inapplicabilità della surrogazione nelle ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione, per le parti che hanno assolto l'obbligo di pagamento - Prospettata, irragionevole, equiparazione delle parti del contratto e delle parti in causa, con lesione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 57, comma 1, e 58, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1998 dalla Commissione tributa-

ria provinciale di Padova sul ricorso proposto da Progetto Gulliver s.r.l. contro l'Ufficio del registro di Padova, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il 18 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

che, ad avviso della commissione rimettente, la disposizione di cui all'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ponendo a carico delle parti in causa l'obbligo solidale di pagamento dell'imposta di registro, equipararebbe, nella disciplina di tale imposta, soggetti tra loro diversi quali le «parti del contratto» e le «parti in causa» e risulterebbe, pertanto, lesiva sia del principio di eguaglianza che di quello di ragionevolezza garantiti dall'art. 3 della Costituzione;

che, a parere dello stesso giudice, la suddetta norma, comportando l'obbligo di pagamento dell'imposta anche a carico della parte attrice vittoriosa, finirebbe per incidere negativamente sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti violando, conseguentemente, l'articolo 24 della Costituzione;

che l'irragionevolezza della norma impugnata risulterebbe, poi, accentuata dalla mancata previsione, nell'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, della surrogazione, a favore delle parti in causa che hanno pagato l'imposta di registro, nelle «ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria»;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, in particolare, secondo l'Avvocatura, deve escludersi la prospettata incostituzionalità dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 rinvenendo la solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro la sua giustificazione nel rapporto giuridico-economico intercorrente tra i soggetti che rivestono la qualità di «parti in causa»;

che, a parere della stessa Avvocatura, la disposizione di cui al successivo art. 58, accordando la surrogazione ivi prevista ai pubblici ufficiali obbligati a chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 10, lettere *b)* e *c)* del citato decreto legislativo, non sarebbe irragionevole e non escluderebbe comunque la possibilità, per le parti in causa che abbiano pagato l'imposta di registro in luogo degli obbligati, di avvalersi dei comuni rimedi civilistici e, principalmente, dell'azione di regresso di cui all'art. 1299 del codice civile;

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale, «in materia di imposte indirette, il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva» (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972);

che, peraltro, secondo la citata giurisprudenza, la solidarietà deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici «idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa» (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972);

che tra le parti in causa la solidarietà risulta giustificata proprio da siffatti rapporti e dall'unitarietà di situazioni che si vengono a configurare, in evidente parallelismo a quanto si verifica per le parti del contratto;

che il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza sull'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti;

che l'inapplicabilità alle parti in causa della surrogazione prevista dal precitato art. 58 non rende incostituzionale la disciplina di cui all'art. 57, restando comunque salva, come esattamente rilevato dall'Avvocatura, la possibilità per le stesse parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1299 del codice civile;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dal rimettente;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0654

N. **216**

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Marche - Edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale - Opposizione avverso il provvedimento di decadenza, dinanzi al pretore, con applicabilità delle norme recate dall'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Prospettata indebita disciplina nella materia della giurisdizione e del processo riservata alla competenza dello Stato - Intervenuta, anteriormente alle ordinanze di rimessione, nuova legge regionale, abrogatrice della disposizione censurata e completamente innovativa della disciplina in materia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Marche 3 marzo 1990, n. 9, art. 48, comma 2.
- Costituzione, artt. 108 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con ordi-

nanze emesse il 21 aprile e il 10 giugno 1999 dal pretore di Ascoli Piceno nei procedimenti civili vertenti tra S.G. e M.R. e il comune di Ascoli Piceno, iscritte ai numeri 509 e 510 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Ascoli Piceno, in due distinti giudizi, con altrettante ordinanze in data 21 aprile e 10 giugno 1999, di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui, richiamando l'art. 47, comma 6, di detta legge, rende applicabili gli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 al provvedimento di decadenza dell'assegnazione dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito, e.r.p.);

che entrambe le ordinanze sono state pronunziate in giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti del Sindaco di Ascoli Piceno, con i quali due assegnatari di alloggi di e.r.p. sono stati dichiarati decaduti dall'assegnazione, per non averli occupati stabilmente;

che, ad avviso dei giudici *a quibus* la norma impugnata, disponendo che l'opposizione avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. va proposta entro il termine di trenta giorni al pretore, il quale può ordinarne la sospensione con decreto in calce al ricorso, si porrebbe in contrasto con gli articoli 108 e 117 della Costituzione, in quanto la disciplina della giurisdizione e quella del processo sono riservate alla competenza del legislatore statale;

che nei giudizi non si sono costituite le parti dei processi principali e non è intervenuto il Presidente della Giunta regionale;

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma, in riferimento agli stessi parametri e per profili pressoché identici, vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia;

che il pretore di Ascoli Piceno dubita della legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche n. 9 del 1990, nella parte in cui, stabilendo che l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. va proposta nell'osservanza delle norme recate negli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, disciplinerebbe la materia della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del legislatore statale e, in tal modo, violerebbe gli articoli 108 e 117 della Costituzione;

che, anteriormente ad entrambe le ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge della regione Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della regione), il cui art. 84 ha espressamente abrogato la legge regionale 3 marzo 1990, n. 9 e quindi anche la norma impugnata, riproducendone peraltro il contenuto in una disposizione della stessa legge abrogatrice, ma nel quadro di una disciplina della materia completamente innovata e modificata;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, qualora, anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalità, come è accaduto nel caso in esame, la norma censurata sia stata abrogata (*ex plurimis* ordinanze n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999), ovvero sia stato modificato il complessivo quadro normativo di riferimento (tra le più recenti, ordinanza n. 183 del 1998);

che i giudici *a quibus* non hanno invece assolto siffatto onere, in quanto le ordinanze di rimessione non contengono nessuna valutazione in ordine all'influenza sui giudizi principali dell'abrogazione espressa della norma censurata e della modifica della disciplina della materia, sicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, dal pretore di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0655

N. 217

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di primo grado - Esclusione della possibilità di sospenderne l'esecuzione, in pendenza di appello - Lamentata violazione del diritto di difesa, nonché disparità di trattamento tra le controversie in materia di imposte devolute alla cognizione del giudice ordinario e quelle attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze emesse l'8 luglio 1999 (n. 2 ordinanze), il 30 agosto 1999 (n. 2 ordinanze) ed il

4 novembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Perugia, rispettivamente iscritte ai numeri 564, 565, 727 e 728 del registro ordinanze 1999 ed al n. 62 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1999 e numeri 3 e 9, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Perugia, con cinque ordinanze di identico contenuto emesse nelle date indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che la Commissione rimettente — investita di istanze di sospensione della esecutività di sentenze della Commissione tributaria provinciale di Perugia, *ex* art. 283 del codice di procedura civile, in pendenza di appelli ritualmente proposti dalle parti private soccombenti — ritiene che la norma del codice di rito invocata dalle parti istanti non sia applicabile al processo tributario, sia perché l'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 337 cod. proc. civ. e quindi anche delle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui appunto l'art. 283, sia in quanto l'art. 47 del medesimo decreto legislativo renderebbe palese l'intenzione del legislatore di limitare la tutela cautelare solamente al primo grado di giudizio;

che l'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado rappresenterebbe tuttavia — ad avviso dello stesso rimettente — una lesione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, del quale l'azione cautelare costituirebbe sicura espressione;

che le norme censurate sarebbero altresì lesive del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento che esse determinerebbero, quanto alla tutela giurisdizionale offerta ai contribuenti, tra le controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione del giudice ordinario, nelle quali troverebbero applicazione gli articoli 283 e 373 cod. proc. civ., e quelle attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, nelle quali non è invece prevista la possibilità di sospensione delle sentenze di primo e secondo grado;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, aventi identico oggetto, vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

che questione sostanzialmente identica, sollevata dallo stesso rimettente, è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 2000;

che in tale sentenza si rileva, quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione, «come la garanzia costituzionale della tutela cautelare debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga — con efficacia esecutiva — la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela. Con la conseguenza che la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia, in favore della parte soccombente nel merito, deve ritenersi rimessa alla discrezionalità del legislatore»;

che la censura riferita alla violazione del principio di eguaglianza ed incentrata sulla differente latitudine dei poteri del giudice nel processo civile e nel processo tributario è stata del pari disattesa in quanto in aperta contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente escluso l'esistenza di un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo;

che non vengono prospettati profili nuovi o diversi tali da indurre ad una diversa valutazione della questione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0656

N. **218**

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Querela per diffamazione aggravata, nei confronti di un membro del Parlamento, presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi - Ammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 15 settembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15 settembre 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato l'8 febbraio 2000 ed iscritto al n. 144 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato con ricorso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione — adottata il 15 settembre 1998 — con la quale era stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti, per i quali il dottor Giancarlo Caselli aveva presentato querela — in data 26 ottobre 1995 — nei riguardi del deputato Vittorio Sgarbi, riguardavano opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che in ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato l'adozione del provvedimento impugnato, il ricorso riferisce che con atto del 26 ottobre 1995, il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, presentava querela per il reato di diffamazione aggravata, commesso con il mezzo della stampa, nei riguardi del suddetto deputato, per avere quest'ultimo, in data 26 luglio 1995, quale conduttore della trasmissione televisiva «Fatti e misfatti», in onda sull'emittente televisiva «Italia 1», gravemente offeso la sua reputazione con la seguente affermazione: «la situazione dei pentiti mette grande paura in uomini come.. e Caselli.., evidenzia la ridicolaggine della loro azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti.. loro in realtà andrebbero arrestati perché hanno scambiato la lotta politica con una questione giudiziaria... non è Andreotti che aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i pentiti»;

che nel procedimento instauratosi a seguito della querela, nel corso della fase delle indagini preliminari, il deputato Sgarbi eccepiva l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione ed il giudice per le indagini preliminari sospendeva il procedimento, ai sensi dell'art. 2 del decreto- legge 6 settembre 1996, n. 466 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione), allora vigente, disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, la quale adottava l'impugnata deliberazione;

che, preso atto della stessa, il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione, mentre il querelante parte offesa si opponeva;

che il giudice per le indagini preliminari, dopo avere rilevato l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, in quanto prospettante soltanto richiesta di elevazione di conflitto fra poteri dello Stato, si è ritenuto legittimato a sollevare il conflitto quale organo competente a dichiarare, nell'ambito delle funzioni esercitate, la volontà del potere di appartenenza, assumendo che la deliberazione della Camera inibirebbe l'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e lo costringerebbe a disporre la definitiva archiviazione del procedimento contro il deputato Sgarbi;

che secondo il ricorrente la deliberazione della Camera sarebbe frutto di erronea valutazione dei presupposti di operatività della garanzia costituzionale del primo comma dell'art. 68 della Costituzione e di un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità di tale norma, onde ne sarebbe conseguita una menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria;

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte — come più volte già affermato (cfr., ad esempio, le ordinanze n. 62, n. 81 e n. 150 del 2000) — è chiamata a deliberare, senza contraddittorio e *prima facie* in ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità, con riguardo altresì all'incidenza della menzionata delibera parlamentare sul procedimento pendente avanti all'autorità giudiziaria ricorrente;

che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi giurisdizionali sono — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis* sentenze numeri 10 e 11 del 2000) — legittimati, nell'esercizio dell'attività giuri-

sdizionale, esercitata in piena indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e parimenti la Camera dei deputati è legittimata ad esserne parte in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, l'autorità giudiziaria ricorrente lamenta la lesione della propria *potestas iudicandi* — consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita — in conseguenza dell'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da quest'ultimo;

che pertanto ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, autorità giudiziaria ricorrente;*

b) *che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto introduttivo del conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto* a), *per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0657

N. 219

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Sentenza passata in giudicato - Efficacia riflessa - Interpretazione assunta come diritto vivente - Opponibilità del giudicato civile a soggetti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita nel processo - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 2909.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Esecuzione forzata - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Opposizione di terzi - Possibilità che il terzo faccia valere il diritto di proprietà su un bene pignorato, o altro diritto reale, accertato in un giudizio nel quale non siano stati contraddittori i creditori pignoranti - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., art. 619.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1999 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Pimpinicchi Mario e la Banca Popolare di Spoleto ed altri, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che — nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da un terzo che pretende avere la proprietà sul bene immobile pignorato, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 24 marzo 1999, ha sollevato — in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale:

a) in via principale, dell'art. 2909 del codice civile, nella parte in cui consente, secondo l'interpretazione fornitane dal «diritto vivente», di opporre il giudicato a soggetti rimasti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita in quel processo;

b) in via subordinata («ove tali dubbi di costituzionalità della norma fossero, a giudizio della Corte, infondati»), dell'art. 619 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente al terzo di far valere, con l'opposizione all'esecuzione, il suo diritto di proprietà sul bene pignorato, od altro diritto reale, accertato in un giudizio nel quale non siano stati contraddittori i creditori pignoranti;

che, per quanto riguarda l'art. 2909 del codice civile — secondo il rimettente — il presupposto su cui il «diritto vivente» fonda l'efficacia riflessa del giudicato civile nei confronti dei titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita nel processo, rimasti estranei a quest'ultimo, cioè l'assunto che la sentenza rappresenti un'affermazione oggettiva di verità, contrasta sia con l'art. 3 della Costituzione, perché le parti, con il loro comportamento nei confronti della lite, possono disporre dell'esito del giudizio, pur in assenza di intenti

frodatori o collusivi, sia con l'art. 24 della Costituzione, perché chi è soggetto a tale efficacia riflessa non è sufficientemente tutelato dall'azione di cui all'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ristretta ai soli casi di collusione e dolo delle parti del processo pregiudizievole;

che l'ulteriore dubbio di costituzionalità viene prospettato — in riferimento agli stessi parametri — sotto il profilo che l'art. 619 cod. proc. civ., non imponendo che il diritto di proprietà (od altro diritto reale) del terzo sul bene pignorato venga accertato esclusivamente nel giudizio di opposizione all'esecuzione e, quindi, nel contraddittorio con il creditore pignorante, consentirebbe al terzo, con la deduzione di un giudicato formatosi di fronte ad altre parti processuali, di ridurre a sua scelta le difese del pignorante nei ristretti limiti di cui all'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.;

che il rimettente — dopo aver riferito che, secondo le deduzioni di uno dei creditori procedenti, la domanda di accertamento dell'usucapione era stata proposta dopo il pignoramento, eseguito in base ad un'ipoteca volontaria costituita prima della proposizione di tale domanda ed anteriormente al maturare dei venti anni dell'asserito possesso *ad usucapionem* del bene da parte del terzo, e dopo aver affermato anche, in punto di diritto, che l'art. 2915, secondo comma, cod. civ. ha riguardo solo agli acquisti a titolo derivativo — afferma la rilevanza della questione sul semplice assunto che nella specie si controverte sull'opponibilità al creditore pignorante, rimasto estraneo al giudizio, della sentenza accertativa dell'acquisto a titolo originario in favore del terzo, per usucapione, del bene pignorato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente — ritenendo insufficiente la tutela apprestata agli aventi causa ed ai creditori di una delle parti di un processo dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., perché limitata ai soli casi di sentenza effetto di dolo o collusione a loro danno — dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 2909 del codice civile e dell'art. 619 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», rispettivamente prevedono, in generale, la cosiddetta «efficacia riflessa» del giudicato civile e, in particolare, consentono al terzo di far valere, con l'opposizione all'esecuzione, il giudicato relativamente al suo diritto di proprietà sul bene pignorato (nella specie acquistato per usucapione), formatosi a seguito di giudizio nel quale non siano state parti i creditori pignoranti;

che esso rimettente, nonostante le specifiche deduzioni di parte al riguardo (menzionate nella stessa ordinanza di rimessione), omette di motivare o non motiva adeguatamente su due punti decisivi della controversia, logicamente preliminari alla sollevata questione di costituzionalità, e cioè, in primo luogo, sull'eccepita inefficacia, in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 2915, secondo comma, cod. civ., della domanda di accertamento del diritto di proprietà o di revindica di un immobile per usucapione, trascritta successivamente al pignoramento; e, in secondo luogo, sull'invocata opponibilità — al terzo che faccia valere la intervenuta usucapione a suo favore del bene immobile pignorato — dell'ipoteca in favore del creditore pignorante, iscritta sul medesimo bene in data anteriore alla maturazione del termine per l'usucapione ed alla trascrizione della correlativa domanda di accertamento o di revindica;

che, in particolare, sul primo punto il rimettente si limita ad affermare, con asserzione meramente apodittica, che l'art. 2915, secondo comma, cod. civ. è applicabile solo alle ipotesi di acquisto derivativo, mentre occorrerebbe invece compiutamente argomentare — pur tenuto conto della peculiarità degli effetti della trascrizione della domanda e delle sentenze relative all'acquisto di diritti immobiliari per usucapione, ai sensi degli articoli 2653 n. 1 e 2651 cod. civ. — in ordine all'eventuale non riconducibilità della domanda di usucapione a quelle «per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione», secondo quanto stabilito dal citato art. 2915, secondo comma, cod. civ.;

che sul secondo punto (involgente questioni da lungo tempo agitate in dottrina e giurisprudenza, come quelle relative alla configurabilità nel nostro ordinamento della cosiddetta *usucapio libertatis* ed al senso ed ai limiti del principio della cosiddetta «retroattività reale» dell'usucapione) il giudice *a quo* omette qualsiasi considerazione sia in fatto sia in diritto, impedendo così ogni controllo sulla rilevanza del prospettato dubbio di costituzionalità;

che il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nell'inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza stessa, così da rendere la sollevata questione manifestamente inammissibile (v., *ex multis* ordinanze numeri 450, 282 e 174 del 1999).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0658

N. **220**

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento possessorio - Astensione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dal decidere, nella fase di merito, per il giudice che abbia trattato la precedente fase sommaria oppure previsione della sola incompatibilità del giudice che abbia conosciuto il processo in altro grado - Asserita lesione del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 25 marzo 1999 dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, nel procedimento civile vertente tra Mazzè Vito e Loiacono Giuseppe ed altri, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1999 e il 1° giugno 1999 dal pretore di Palmi,

sezione distaccata di Cinquefrondi, nel procedimento civile vertente tra Mileto Francesca e Berlingeri Albina, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio possessorio, il pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea — sul cui ruolo la causa era tornata a seguito dell'annullamento, da parte del giudice del reclamo, del provvedimento di diniego della richiesta tutela interdittale —, con ordinanza emessa il 25 marzo 1999 (R.O. n. 567 del 1999), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ., là dove non prevede, per il giudice che abbia trattato la precedente fase sommaria, l'obbligo di astenersi dal decidere anche la successiva fase di merito;

che il rimettente osserva come, rispetto al giudizio possessorio — avente natura bifasica nonché struttura e presupposti peculiari, i quali non consentono di estendere a questo gli argomenti che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare non fondata, con la sentenza n. 326 del 1997, analoga questione sollevata con riguardo all'astensione nel giudizio di merito del giudice che abbia emesso un provvedimento cautelare *ante causam* —, la non configurabilità di alcuna funzione strumentale dell'ordinanza interdittale comporti che il possesso del ricorrente è tutelato nella sua forma più piena e definitiva già con il provvedimento conclusivo della fase sommaria, rispetto al quale la decisione del merito nulla potrà aggiungere;

che, a giudizio del pretore *a quo,* tale caratteristica rende altrettanto non trasponibili alla fattispecie anche le considerazioni svolte nella richiamata sentenza in ordine alla diversità dell'assunzione dei mezzi istruttori nelle varie fasi, in quanto — essendo estraneo al giudizio possessorio l'accertamento (tipico di quello cautelare) dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* — è normale che il giudice del merito ripeta la medesima istruzione che ha compiuto nella fase sommaria, sentendo gli stessi informatori ed acquisendo le stesse prove;

che, dunque, secondo il rimettente, la norma denunciata si pone in contrasto con gli evocati parametri, in quanto lesiva del principio di imparzialità del giudice, giacché l'opinione da lui fattasi nella prima fase investe con pienezza tutti i presupposti oggetto di giudizio nella seconda;

che, sempre nel corso della fase di merito di altro giudizio possessorio, il pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, con ordinanza emessa il 1 giugno 1999 (R.O. n. 723 del 1999), ha sollevato — con riferimento agli stessi parametri — questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la sola incompatibilità del giudice che abbia conosciuto il processo in «altro grado»;

che — affermata la valenza generale dell'esigenza della imparzialità e terzietà del giudice, il quale, avendo già pronunciato su un certo oggetto, subisce la cosiddetta «forza della prevenzione» — il rimettente deduce considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dal pretore di Vibo Valentia, in ordine alla identità, in entrambe le fasi in cui il giudizio necessariamente si articola, sia della *res judicanda* sia della valenza della relativa istruzione probatoria;

che, in tale ultimo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che — data l'identità della norma sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale, la quale viene censurata con riferimento ai medesimi parametri ed alla stregua di analoghe motivazioni — i giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che entrambi i rimettenti, a sostegno dei prospettati dubbi di illegittimità, fanno richiamo, per dedurne la non estensibilità al caso del giudice del merito possessorio che abbia deciso la precedente fase sommaria, alle considerazioni svolte nella sentenza n. 326 del 1997 (la quale ha dichiarato non fondata altra questione riguardante la mancata previsione dell'astensione nel giudizio di merito del giudice che abbia emesso un provvedimento cautelare *ante causam*);

che, tuttavia, ai rimettenti è sfuggito che, contestualmente, è stato ivi precisato come ben diversa, rispetto alla pluralità dei gradi di giudizio — dove «è l'esigenza stessa di garanzia, che sta alla base del concetto di *revisio prioris instantiae,* a postulare l'alterità del giudice dell'impugnazione, il quale si trova [...] a dover ripercorrere l'itinerario logico che è stato già seguito onde pervenire al provvedimento impugnato» — «si presenta la situazione quando l'*iter* processuale semplicemente si articoli attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali poco importa) nelle quali l'interesse posto a base della domanda — e che regge il giudizio — impone l'appagamento di esigenze, a quest'ultimo connesse, di carattere conservativo, anticipatorio, istruttorio, ecc.»;

che, in relazione a ciò, dopo aver posto in evidenza la peculiare operatività del principio dispositivo cui è informato il rito civile — nell'ambito del quale la dialettica dei contrapposti interessi si esplica, durante tutto il processo, in relazione ad attività e forme di tutela diverse, che rispondono alle varie esigenze implicate dal diritto o dall'interesse concretamente azionato nel giudizio stesso — la Corte ha allora concluso che anche nella ipotesi di provvedimento cautelare (anch'esso conseguente allo svolgersi della menzionata dialettica, di norma attraverso il contraddittorio tra le parti su un piano di «parità delle armi», in una continua funzione propulsiva che condiziona il perseguimento e la stessa conclusione del giudizio: cfr. anche sentenza n. 341 del 1998), non sussiste l'esigenza d'ordine costituzionale d'un obbligo di astensione del giudice, che lo abbia pronunciato *ante causam,* dal trattare e decidere la successiva causa di merito (in tal senso, da ultimo, ordinanza n. 168 del 2000);

che tali affermazioni non possono non conservare tutta la loro valenza anche per il caso del giudice del possessorio, il quale — pronunciatosi sulla richiesta di adozione del provvedimento interdittale — debba decidere la successiva fase di merito;

che questa Corte ha già ritenuto come la tradizionale struttura bifasica di detto giudizio non sia rimasta modificata a séguito della riforma del codice di procedura civile, attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 353, ed ha altresì rilevato il carattere selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme, contenuto nell'art. 703 cod. proc. civ., volto a consentire l'applicabilità delle sole norme della novella compatibili con le caratteristiche del procedimento possessorio (v. ordinanze n. 203 del 1996, n. 125 del 1997);

che, in particolare, nella successiva ordinanza n. 126 del 1998 (ignorata da entrambi i rimettenti) — ribadite tali affermazioni e rilevato come le stesse siano state fatte proprie anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo la quale il giudizio in parola consta tuttora d'una fase sommaria e di una di merito — è stato puntualmente affermato che del tutto privo di consistenza si rivela qualsiasi dubbio circa la configurabilità di una situazione di «incompatibilità» del giudice del merito possessorio a conoscere in via ordinaria per essersi già egli pronunciato nella precedente fase; essendo parimenti da escludere che al giudice stesso possano derivare «vincoli» dall'esito del reclamo avverso il provvedimento da lui già reso in sede interdittale;

che, peraltro, il menzionato richiamo da parte dell'art. 703 cod. proc. civ. alla disciplina dei procedimenti cautelari fa sì che gli atti di istruzione — disposti dal giudice nella fase interdittale «nel modo che ritiene più opportuno» ed «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio» — assumano valenza tutta propria, intesa a consentire valutazioni meramente sommarie, «indispensabili (e sufficienti) in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento (provvisorio) richiesto» (art. 669-*sexies* cod. proc. civ.), ma normalmente inidonei di per sé a consentire la decisione definitiva della causa;

che è, dunque, palesemente erroneo attribuire alla fase di merito — caratterizzata dalla compiuta esplicazione della dialettica processuale delle parti e dalla cognizione piena su un materiale istruttorio, niente affatto necessariamente identico a quello acquisito senza formalità nella precedente fase — un contenuto formale e sostanziale di mera pedissequa duplicazione di giudizio vertente su una medesima *res judicanda;*

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevate — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, e dal pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0659

N. 221

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sequestro - Opposizione ai provvedimenti di sequestro - Previsione della sola possibilità di adire l'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di sequestro e non anche avverso il processo verbale di sequestro - Asserita disparità di trattamento in danno di coloro che subiscono i processi verbali di sequestro, rispetto ai destinatari di processo verbale di violazione di norme del codice della strada - Carenza completa di enunciazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 19.
- Costituzione, artt. 24 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 27 e il 16 luglio 1998 dal pretore di Cagliari sui ricorsi proposti da Ndao Modou e da Ndiaye Massylla contro l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Cagliari, iscritte ai nn. 369 e 370 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1998 (R.O. n. 370 del 1999), il pretore di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui «prevede solo la possibilità di opporre ricorso all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di sequestro [...] e non avverso il processo verbale di sequestro»;

che il rimettente rileva come la norma denunciata crei una disparità di trattamento, escludendo «la possibilità di adire, a scelta del ricorrente, l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa, prevista invece per i processi verbali di violazione a norme del codice della strada [...] in danno di coloro che subiscono i processi verbali di sequestro, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 255 e n. 311 del 1994 e n. 31 del 1996»;

che, con altra ordinanza emessa il 27 luglio del 1998 (R.O. n. 369 del 1999), lo stesso pretore di Cagliari solleva altra analoga questione di legittimità costituzionale della medesima norma, in riferimento agli stessi parametri;

che il rimettente ribadisce come la norma determini una «disparità di trattamento a vantaggio dei destinatari di processo verbale di violazione a norme del codice della strada, i quali possono invece impugnare il processo verbale divenuto titolo esecutivo e, alla luce dell'interpretazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 311 e n. 255 del 1994 e n. 31 del 1996, direttamente il processo verbale prima che il medesimo diventi titolo esecutivo per scadenza dei termini per adire l'autorità amministrativa»;

che, nel giudizio promosso con R.O. n. 370 del 1999, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza della sollevata questione.

Considerato che l'identità della norma sottoposta a scrutinio e la connessione dei profili censurati in riferimento ai medesimi parametri impongono la riunione dei giudizi, che vanno pertanto congiuntamente decisi;

che, in entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice *a quo* tralascia completamente di enunciare quali siano i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, ed in particolare non specifica in alcun modo le essenziali circostanze di fatto e l'esatta natura dei provvedimenti sanzionatori opposti;

che la mancata indicazione di detti elementi e, insieme, l'omessa esplicazione delle ragioni della rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale precludono a questa Corte ogni possibilità di valutazione inerente al predetto profilo preliminare;

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate — in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione — dal pretore di Cagliari, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0660

N. 222

Ordinanza 8-19 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - INVIM decennale - Incrementi di valore, in caso di cessazione del diritto all'esenzione dall'imposta - Mancata previsione del valore iniziale di riferimento e tassabilità di incrementi riferiti a periodi di imposta in cui sussisteva il diritto all'esenzione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6 e 25, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Cariplo S.p.a. contro Ufficio del registro di Milano, iscritto al n. 743 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visti l'atto di costituzione della Cariplo S.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione tributaria provinciale di Milano, enunciando — genericamente e senza specificazioni — di reputare fondata e rilevante ai fini della decisione la questione di costituzionalità che sarebbe stata prospettata dalla ricorrente del giudizio *a quo* ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), ritenendo che tali norme non siano «conformi agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sia nella parte in cui non stabiliscono il valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile dell'INVIM decennale, allorquando cessa il diritto all'esenzione a norma dello stesso art. 25, secondo comma, lett. *d)*, e sia per la conseguente sottoposizione a tassazione a titolo di INVIM decennale di incrementi di valore riferiti a periodi di imposta, per il decennio in corso e per i precedenti decenni, in cui sussisteva il diritto all'esenzione dal pagamento del tributo»;

che il tenore dell'ordinanza di rimessione si esaurisce nei termini appena indicati, cui si premette solo l'intestazione dell'ordinanza con l'indicazione che identifica il giudice rimettente e con l'enunciazione che l'ordinanza è pronunciata in un giudizio su due ricorsi, dei quali si specifica il numero di ruolo, la data di deposito e la presentazione — da parte della S.p.a. Cariplo-Cassa di risparmio delle province lombarde — contro due avvisi di liquidazione INVIM (di cui si indica il numero d'ordine);

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha sostenuto l'inammissibilità della questione per la mancanza di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulle ragioni del preteso contrasto tra le norme censurate ed i principi costituzionali assunti a parametro dell'invocato giudizio di legittimità costituzionale;

che in via subordinata il Presidente del Consiglio dei Ministri, prospettando un'ipotetica ricostruzione delle inespresse ragioni della questione di costituzionalità, sulla base delle deduzioni svolte dalla Cariplo nella sua memoria di costituzione, ha sostenuto l'infondatezza della questione;

che si è pure costituita la parte privata Cariplo, la quale, nella memoria di costituzione, ha sostenuto che la questione ripeterebbe i termini di quella sollevata dall'ordinanza di rimessione n. 104 del 1992, della Commissione tributaria centrale, sulla quale questa Corte avrebbe deciso con la sentenza n. 400 del 1992, ritenendola inammissibile per difetto di rilevanza, ancorché enunciando che, ove la questione fosse stata rilevante, sarebbe stata fondata;

che dopo tale enunciazione, peraltro, la memoria di costituzione non si sofferma in alcun modo sulle ragioni della rilevanza della questione nel giudizio *a quo* limitandosi ad argomentazioni che dovrebbero supportarne la fondatezza, senza indicare gli elementi della vicenda in fatto giudicata dal rimettente.

Considerato che il testo dell'ordinanza di rimessione afferma del tutto apoditticamente che la questione sarebbe rilevante e che, nel suo scarno contenuto, non contiene alcuna asserzione utile per desumere seppure indirettamente la rilevanza nel giudizio *a quo* della questione sollevata;

che, infatti, dei termini di quel giudizio l'ordinanza non fornisce alcuna specificazione, se non quella — limitatissima ed assolutamente inidonea ad assolvere al dovere di motivazione in punto di rilevanza — che si coglie nell'intestazione, laddove si indica che il suddetto giudizio concerne l'impugnazione da parte della Cariplo di due avvisi di accertamento dell'Ufficio del registro di Milano relativi ad INVIM;

che, pertanto, non è dato comprendere perché la soluzione della questione di costituzionalità prospettata sia pregiudiziale per la decisione del giudizio *a quo* e, quindi, deve ritenersi che la questione stessa è inammissibile per difetto assoluto di enunciazione del presupposto di ammissibilità costituito dalla sua rilevanza in quel giudizio (cfr. le ordinanze n. 282 e n. 93 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0661

N. **223**

Sentenza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Rifiuto del servizio militare per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo - Esonero dall'obbligo di leva conseguente all'espiazione della pena della reclusione (per un periodo almeno pari alla durata del servizio di leva), anziché dipendente dalla sola sentenza penale di condanna - Lamentata ripetibilità dei processi e delle condanne - Prospettata irrazionalità della diversa disciplina, rispetto all'esonero per reati determinati da motivi di coscienza, con lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Non fondatezza della questione.

- Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Francesco GUIZZI;
Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), promossi con ordinanze emesse il 7 ottobre 1998 dal Tribunale militare di

Padova (n. 3 ordinanze) e il 4 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 13, 24, 25 e 542 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 4 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con tre ordinanze, tra loro di identico contenuto, emesse in data 7 ottobre 1998 nell'ambito di distinti giudizi penali concernenti reati di mancanza alla chiamata (r.o. 13/1999) ovvero di diserzione (r.o. 24 e 25/1999), il Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Premette il Tribunale militare che nei giudizi principali è appunto applicabile l'impugnato art. 14, comma 5, il quale stabilisce che sia esonerato dall'obbligo di prestare il servizio militare chi, essendo condannato per avere rifiutato totalmente la prestazione del servizio medesimo, senza addurre motivi di tale rifiuto ovvero adducendo motivi comunque non riconducibili a quelli («di coscienza») indicati dall'art. 1 della legge n. 230, abbia espiato, per il rifiuto suddetto, la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva. Nella specie, si tratta di giudizi promossi nei confronti di soggetti che, già condannati in precedenza per analoghe imputazioni, proseguono, sempre senza addurre motivi, nel loro rifiuto della prestazione militare di leva, commettendo in tal modo (ulteriori) reati di diserzione (art. 148 cod. pen. mil. pace) o di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace).

Nel sollevare la questione, il Tribunale militare di Padova muove da due pronunce della Corte costituzionale.

Con la prima — sentenza n. 409 del 1989 — la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che in precedenza disciplinava l'obiezione di coscienza al servizio militare, in quanto esso stabiliva per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza una pena (reclusione da due a quattro anni) superiore a quella (da sei mesi a due anni) posta dall'art. 151 cod. pen. mil. pace per il reato di mancanza alla chiamata.

Osserva il Tribunale che a tale declaratoria, con la «sostituzione» della sanzione verso il livello più basso, la Corte è pervenuta, in particolare, in base al rilievo che «per quanto subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata *ex* art. 151 cod. pen. mil. pace ledono, con modalità oggettive analoghe, uno stesso interesse, quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare».

Attraverso una sostanziale identificazione delle due fattispecie incriminatrici, accomunate dalla connotazione di «rifiuto» del servizio — prosegue il rimettente —, la Corte costituzionale ha tratto dunque la conclusione della ingiustificata differenziazione dei livelli di pena edittale.

Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte avrebbe individuato nella clausola di esonero dal servizio, a pena espiata, l'unica soluzione possibile, per il legislatore, al fine di evitare la reiterazione delle condanne, affermando che «l'esonero in discussione, conseguenza di una libera, discrezionale scelta del legislatore non appare violare la Carta fondamentale né è irrazionale: non essendo ipotizzabili altre sanzioni adeguate al caso particolarissimo in discussione, il legislatore ritiene di interrompere la spirale delle condanne a catena nella presunzione che, ormai, anche la sanzione penale non può più raggiungere gli effetti educativi di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione».

Con la seconda sentenza (n. 43 del 1997), poi, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità (in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, della Costituzione) dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui tali disposizioni non escludevano la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di coscienza di cui all'art. 1 della medesima legge.

Nella motivazione di questa seconda pronuncia, in particolare, si è affermato che «per tener ferma la esigenza di non consentire la spirale di condanne, la Corte, non potendo negare in generale la applicabilità degli isti-

tuti della sospensione e della estinzione della pena al reato previsto dall'art. 8, secondo comma, deve invece negare l'assolutezza della previa espiazione della pena come elemento condizionante la ragione d'essere delle norme in esame».

Con ciò — ad avviso del Tribunale — la Corte, onde scongiurare la spirale di condanne nei confronti dell'obiettore di coscienza «totale», e al contempo evitare la inapplicabilità di istituti generali di favore, come la sospensione o l'estinzione della pena (che, restando non espiata, avrebbe comportato la reiterazione della chiamata), ha ricollegato l'esonero dal servizio alla condanna, in luogo dell'espiazione della pena.

È alla stregua degli anzidetti enunciati della giurisprudenza costituzionale, prosegue il rimettente, che deve ora valutarsi la razionalità della nuova disciplina, che, nel riformulare le ipotesi di reato, ha regolato diversamente il rifiuto «totale» tipico, cioè dettato da motivi di coscienza, rispetto al rifiuto immotivato o atipico, cioè basato su motivi diversi da quelli di coscienza ovvero realizzato senza alcun motivo: nel primo caso (art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998) alla condanna per il reato consegue l'esonero dal servizio, nel secondo caso (art. 14, comma 5, impugnato) l'esonero stesso è previsto solo a seguito dell'espiazione della pena.

Mentre il reato di rifiuto «motivato» riprende in definitiva la disciplina preesistente, adattandola agli interventi della Corte costituzionale, il comma 5 dell'art. 14 è posto al fine di dare una regola esplicita per i casi di chi, «rifiutando» il servizio, realizzi un reato del codice penale militare, come la mancanza alla chiamata o la diserzione, in conformità all'ulteriore affermazione della giurisprudenza costituzionale che ha esteso anche a tale categoria l'applicazione della clausola di esonero dal servizio a pena espiata (sentenza n. 343 del 1993).

Ma è proprio questa regola che appare incongrua al Tribunale militare: se la finalità di essa è quella di evitare il fenomeno della «spirale di condanne» conseguente alla persistenza del rifiuto di prestare servizio, osserva il rimettente che tale finalità può essere in concreto elusa, giacché il collegamento tra espiazione ed esonero rende pur sempre possibile la reiterazione del giudizio — e della condanna — quantomeno nel periodo che corre tra l'irrevocabilità della prima condanna e la materiale esecuzione della pena con essa inflitta; con ciò contraddicendosi l'esigenza di evitare una pressione morale continuativa, esigenza che, secondo il Tribunale militare, varrebbe anche in rapporto alle ipotesi e alle condotte cui ha riguardo il comma 5 (rifiuto «immotivato» o atipico).

Inoltre la norma in discorso si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, nel raffronto con il più volte citato comma 2 dello stesso art. 14, poiché la impossibilità di plurime condanne per il reato di obiezione totale e viceversa la possibilità di più sentenze di condanna per taluno degli altri reati espressivi di «rifiuto» denoterebbe una valutazione legislativa immotivatamente differenziata a fronte di fatti analoghi e di analogo disvalore, come ha ritenuto la Corte nella menzionata sentenza n. 409 del 1989.

L'assetto normativo censurato, dunque, sarebbe irragionevole in quanto determinerebbe una complessiva sproporzione sanzionatoria tra le due ipotesi considerate, nonché in quanto — conclude il giudice *a quo* — produrrebbe effetti diversi tra le stesse ipotesi, relativamente all'applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena: mentre colui che rifiuta adducendo motivi di coscienza può giovarsi della sospensione condizionale senza che ciò interferisca con l'esonero dal servizio, discendente dalla sola condanna, colui che rifiuta altrimenti il servizio, senza addurre motivi legalmente considerati, potrà usufruire, alternativamente, o del solo beneficio della sospensione o dell'esonero, poiché, nel primo caso, la sospensione condizionale determina l'inesecuzione della pena e dunque la inoperatività della clausola di esonero.

1.2. — In uno dei tre giudizi così promossi (r.o. 24/1999) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una pronuncia di infondatezza della questione.

L'Avvocatura osserva che l'argomentazione del giudice rimettente si basa sulla affermazione del principio espresso varie volte dalla Corte costituzionale in merito alla illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 772 del 1972 che consentivano il verificarsi della «spirale delle condanne» per il reato di rifiuto del servizio militare. Ma la Corte — prosegue l'Avvocatura — in particolare nella sentenza n. 43 del 1997 invocata dallo stesso rimettente ha chiarito che ciò che non è conforme a Costituzione è la previsione — con la possibilità di plurime condanne e pene nei riguardi dell'obiettore di coscienza — di strumenti di «pressione» miranti a provocare un mutamento dei convincimenti individuali.

Ancora nella citata decisione, si è inoltre chiarito che la protezione dei «diritti della coscienza» non è illimitata, spettando al legislatore di determinare «il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà che essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica economica e sociale che la Costituzione impone, dall'altro».

Su queste premesse si è pertanto ritenuta legittima la qualificazione di illecito e la previsione di una sanzione penale per un atto dettato da motivi di coscienza che si pone in contrasto con un dovere posto dalla Costituzione e dalla legge; inoltre, si è ritenuta legittima la pretesa di esigere l'espiazione di una pena, come corrispettivo della sottrazione al dovere costituzionale di difesa della Patria di cui all'art. 52 della Costituzione, restringendosi la valutazione di irragionevolezza alle sole norme attraverso le quali fosse possibile la reiterata comminatoria di sanzioni quali fattori di coercizione morale dell'individuo.

Questi principi, conclude l'Avvocatura, non possono invocarsi a base della questione prospettata, poiché la norma impugnata concerne un caso — il rifiuto del servizio militare «immotivato» o «atipico», cioè non dettato da ragioni di coscienza — del tutto diverso da quello del rifiuto originato da obiezione di coscienza, potendosi solo a quest'ultimo, e non al primo, riferire le argomentazioni suddette; la differenziazione legislativa, anzi, appare coerente con le affermazioni di principio contenute nelle sentenze della Corte costituzionale.

2.1. — Questione analoga a quelle precedentemente dette è stata sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino (r.o. 542/1999), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Nel sollevare la questione, il rimettente si sofferma preliminarmente a illustrare la vicenda giudiziaria: nel caso di specie, è imputato di diserzione un soggetto che già in precedenza ha più volte realizzato condotte di sistematica inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio di leva.

In particolare, il rimettente riferisce che l'imputato ha precedentemente riportato: dapprima, due condanne (nel 1996), per episodi di diserzione e altri reati commessi nel 1993, a complessivi quattro mesi e quindici giorni di reclusione militare; poi, una ulteriore condanna (nel 1997) a sei mesi di reclusione militare, sempre in relazione a fatti di assenza dal servizio, condanna con la quale è stata altresì disposta la revoca della sospensione condizionale concessa con le prime due pronunce. In definitiva, l'imputato ha riportato condanne esecutive, per episodi tutti riconducibili al rifiuto totale di prestare servizio militare di leva, ma sempre senza addurre alcun motivo di coscienza, per complessivi dieci mesi e quindici giorni di reclusione militare, cioè per una durata superiore a quella (dieci mesi) stabilita per il servizio di leva; ma, in concreto, benché tuttora in stato di detenzione e in attesa di pronuncia su una sua istanza di misura alternativa, non ha espiato per tale reiterato rifiuto una pena non inferiore alla durata del servizio militare.

In questo quadro, e nel persistere dell'atteggiamento costante di rifiuto del servizio, non si è verificato l'esonero dal servizio medesimo non essendovi (ancora) stata una espiazione della pena nella misura sopra detta; l'interessato è pertanto nuovamente sottoposto a procedimento penale per diserzione.

Tutto ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che l'art. 14, comma 5, della legge n. 230 del 1998, in quanto subordina l'esonero dal servizio militare alla espiazione della pena della reclusione per un periodo non inferiore a quello della leva «anziché alla sola sentenza di condanna alla reclusione nella medesima misura» sia in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

Vigente la legge n. 772 del 1972, la Corte costituzionale era intervenuta sulla norma che regolava l'esonero (art. 8, terzo comma), originariamente stabilito soltanto per coloro che rifiutavano il servizio per motivi di coscienza *ex* art. 1 della stessa legge; con le sentenze nn. 343 e 442 del 1993, infatti, la clausola di esonero era stata estesa anche agli obiettori «atipici» (cioè che realizzano reati militari espressivi di rifiuto del servizio), ma alla condizione, posta dalle stesse decisioni, dell'espiazione di una pena, per quei reati, almeno pari alla durata del servizio militare.

Queste pronunce si basavano sul rilievo della possibilità di reiterazione continua di incriminazioni per i soggetti condannati per reati militari di rifiuto del servizio, fino al limite di età di quarantacinque anni; una possibilità per un verso contrastante con l'analogia delle condotte variamente espressive del rifiuto e con la corrispondente identità del bene giuridico oggetto di tutela (la regolare prestazione del servizio di leva), per altro verso rivelatrice di sproporzione sanzionatoria tra il reato di vera e propria obiezione e gli altri reati «generici», nonché confliggente con il principio del finalismo rieducativo di cui all'art. 27 della Costituzione.

Nell'apprestare la nuova disciplina (legge n. 230 del 1998), il legislatore si è in effetti attenuto alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 343 e 442 del 1993 citate), prevedendo l'esonero come effetto dell'espiazione di pena per gli «obiettori atipici» (art. 14, comma 5); ma — rileva il giudice rimettente — è la disciplina di raffronto che è radicalmente mutata: mentre infatti in precedenza per ogni forma di rifiuto, tipica o atipica, l'esonero dal servizio conseguiva comunque alla espiazione di una pena (salva la ulteriore condizione della durata minima posta, per i casi di rifiuto non motivato, dalle sentenze della Corte), oggi, secondo il comma 4 dell'art. 14, l'obiettore che, in qualunque momento, adduca a ragione del rifiuto totale i motivi di coscienza di cui all'art. 1 della legge, consegue l'esonero per il solo fatto della condanna.

È dunque cambiato lo schema del raffronto: da un lato la semplice condanna, dall'altro l'espiazione di una pena pari al tempo del servizio militare, quale causa di esonero da esso.

Si verifica così che il giudice ordinario, oggi competente a conoscere dei reati di «obiezione» in senso proprio, possa condannare — o applicare una pena concordata — con il beneficio sospensivo o possa applicare una pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva, comunque derivandone l'esonero; mentre il giudice militare, che rimane competente a conoscere dei reati di diserzione, di mancanza alla chiamata, di disobbedienza, si trova a condannare a una pena che non potrà essere inferiore a quella del servizio, senza poter concedere il beneficio della sospensione condizionale, sia perché l'esonero richiede appunto l'espiazione della pena sia perché sarebbe prassi giurisprudenziale consolidata quella di non concedere il beneficio in relazione a tali imputazioni.

Se si tiene altresì presente che spesso si procede nei confronti di imputati contumaci o irreperibili, difficilmente assoggettabili di fatto alla effettiva espiazione, si ripropone ancora una volta la possibilità, incostituzionale, del fenomeno della spirale delle condanne.

La differenziazione di disciplina ora posta dalla legge n. 230 del 1998 risulta dunque, per il rimettente, ingiustificata, discriminando chi, non informato o sprovveduto, si limiti all'assenza o ad altre forme di inosservanza dell'obbligo del servizio, rispetto a chi, magari solo per calcolo, riconduca le medesime condotte a motivi di coscienza, oltretutto in nessun modo verificabili.

In considerazione dell'identità dell'interesse che è leso nelle due ipotesi, e dell'analogia delle modalità obiettive del comportamento, non potrebbe ammettersi — conclude il rimettente — che le conseguenze in ordine all'esonero siano così sproporzionatamente diversificate, e perciò lesive del principio di uguaglianza; una sproporzione, quella censurata, rilevabile, in particolare, nella possibilità di applicazioni reiterate di pena, fino al raggiungimento del livello di parità con la durata della leva militare.

La disciplina denunciata appare d'altra parte al giudice rimettente in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto il verificarsi di nuovi ulteriori reati (di diserzione, mancanza alla chiamata e così via) dipende, più che dalla volontà del soggetto di non ripresentarsi alle armi, dalla circostanza, casuale ed esterna, del ritardo nell'emissione dell'ordine di carcerazione. Anche sotto questo ultimo profilo, quindi, la norma rimessa allo scrutinio di costituzionalità appare dubbia, giacché comporta che la sussistenza di un reato segua non al comportamento dell'interessato ma alla tempestività con la quale l'autorità giudiziaria disponga l'esecuzione della pena già inflitta ovvero, sospesa l'esecuzione, adotti la procedura di cui all'art. 656 cod. proc. pen. e provveda sull'eventuale istanza di affidamento in prova al servizio sociale, così come si verifica nella specie.

2.2. — È intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, l'impostazione della questione è contraddetta dalla giurisprudenza costituzionale, che, pur nel censurare le norme che rendevano possibile la «spirale delle condanne», ha tuttavia sempre differenziato la fattispecie di rifiuto determinata da inderogabili motivi di coscienza rispetto alle altre, legittimando per queste ultime un trattamento sanzionatorio più grave (così ad esempio proprio la sentenza n. 409 del 1989).

Inoltre, nella sentenza n. 422 del 1993, la Corte ha esplicitamente affermato la non comparabilità, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, delle diverse condotte concernenti, rispettivamente, il rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e il rifiuto puro e semplice.

Alla luce di questa differenziazione deve dunque leggersi la disciplina legislativa del 1998, che mantiene, senza contrastare con l'art. 3 della Costituzione, le diversità connesse ai tratti propri di ciascuna delle ipotesi considerate.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale militare di Padova, con tre ordinanze di analogo contenuto, pronunciate in altrettanti giudizi, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Altra questione sulla medesima disposizione è sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La norma sospettata di illegittimità costituzionale prevede l'esonero dall'obbligo di prestazione del servizio militare per coloro che abbiano espiato la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva-pena comminata a coloro che, in tempo di pace, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva per motivi diversi da quelli di coscienza

o senza addurre motivo alcuno. Secondo il comma 4 della medesima disposizione, invece, l'esonero consegue non all'espiazione della pena ma alla sentenza penale di condanna per coloro che, nelle medesime condizioni, abbiano rifiutato la prestazione del servizio militare adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare stesso.

I giudici rimettenti dubitano della razionalità dell'anzidetta diversa dipendenza dell'esonero, nel primo caso, dall'espiazione della pena inflitta e, nel secondo, dalla sola condanna. Sulla duplice premessa che le due ipotesi siano accomunate dall'identità dell'interesse leso e dalla somiglianza delle modalità oggettive di commissione dei reati, e che in ogni caso si tratti di un «sostanziale» rifiuto del servizio di leva, rispetto al quale la natura dei motivi o addirittura l'assenza di essi non dovrebbero assumere valore distintivo di ipotesi diverse, giuridicamente diversificabili, si ritiene che la menzionata diversità di disciplina si risolva in un'irrazionalità della legge: irrazionalità che sarebbe da superare tramite l'estensione del sistema previsto dal comma 4 alle ipotesi indicate nel comma 5, facendo dipendere così, in ogni caso, l'esonero dall'obbligo militare dalla sola sentenza di condanna (per il solo giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, alla condizione che la pena inflitta sia non inferiore alla durata del servizio militare di leva).

Si osserva inoltre che il denunciato comma 5, condizionando l'esonero all'espiazione della pena, non esclude la possibilità di ripetizione dei processi e delle condanne quando la prima pena inflitta non sia effettivamente espiata (come avviene, ad esempio, nel caso di concessione della sospensione condizionale) o, comunque, quando una nuova iniziativa giudiziaria sia promossa nel tempo che intercorre tra il passaggio in giudicato della prima condanna e la sua esecuzione, possibilità che si risolverebbe in violazione dei principi costituzionali, come elaborati dalla Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 43 del 1997. A quest'ultimo rilievo si collega infine il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma impugnata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per violazione della finalità rieducativa della pena, in quanto la ripetibilità del reato, delle condanne e delle pene potrebbe dipendere da fattori estranei, non riconducibili al comportamento dell'interessato, come la celerità dei tempi di messa in esecuzione della pena inflitta per il primo reato.

2. — Poiché le questioni sollevate si riferiscono tutte alla stessa disposizione di legge e gli argomenti costituzionali addotti coincidono in gran parte, convergendo nell'attesa dello stesso risultato, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

3. — Le questioni non sono fondate.

I commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998, che i rimettenti mettono a confronto in vista di un giudizio sulla razionalità della diversa disciplina dei presupposti dell'esonero dal servizio militare, rappresentano una traduzione legislativa del difficile equilibrio tra molteplici esigenze, quali la repressione dei comportamenti contrastanti con l'obbligo di prestazione del servizio militare; il riconoscimento della rilevanza che, in materia, spetta alla coscienza individuale; l'intento di porre limiti alla sequela indiscriminata di condanne e di pene in materia di inadempimento degli obblighi militari; la necessità, comunque, di termini ragionevoli di durata della pena, in caso di cumulo; l'applicabilità anche rispetto ai reati in questione di istituti di portata generale, quali la sospensione condizionale della pena e, in genere, le misure che incidono sull'esecuzione o sulla durata di essa.

Il punto d'incontro tra tali molteplici esigenze è rappresentato, nei commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge n. 230, dalla disciplina dell'esonero dagli obblighi di leva e delle sue condizioni: una disciplina differenziata a seconda che il mancato adempimento degli obblighi militari in questione sia o non sia dipeso da ragioni di coscienza.

Le questioni di legittimità costituzionale ora all'esame, contestando la scelta del legislatore proprio sul punto della *ratio* differenziatrice suddetta, tendono a una pronuncia parificatoria che estenda a tutte le ipotesi la disciplina dell'esonero prevista per i casi di coscienza dal comma 4 dell'art. 14 della legge n. 230. Già questo rilievo rende perplessi sulla plausibilità dell'operazione richiesta alla Corte. Non è qui questione di specialità e quindi di inestensibilità — della disciplina dettata in funzione del rilievo da assegnare alle ragioni di coscienza, rispetto a quella dettata in relazione alle ipotesi in cui tali ragioni non assumono rilievo. Ma è certo in questione la plausibilità di una differenziazione che viene a dare rilievo a ragioni della coscienza che, in materia di doveri connessi all'adempimento degli obblighi militari, il legislatore e la stessa giurisprudenza di questa Corte hanno ritenuto rilevanti. Più in generale, il senso della proposta omologazione — la generalizzazione della disciplina dettata specificamente per i casi di coscienza — solleva l'interrogativo se una simile linea di tendenza non si ponga in contrasto con il vigente principio costituzionale dell'obbligatorietà del servizio militare (art. 52, secondo comma, della Costituzione), principio che non esclude il riconoscimento della coscienza individuale e dei suoi diritti ma a condizione, ovviamente, che la normativa dettata in funzione di tale riconoscimento non pretenda di valere come regola generale.

4. — Specificamente, quanto alla contestata razionalità della differenziazione dei presupposti dell'esonero dagli obblighi di leva risultante dai commi 4 e 5 dell'art. 14, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici rimettenti, esistono precise ragioni giustificative della scelta operata dal legislatore.

4.1. — Con la sentenza n. 409 del 1989, questa Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità, sollevati sull'allora vigente art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, il quale prevedeva l'esonero dagli obblighi di leva in conseguenza dell'espiazione della pena irrogata per il rifiuto totale del servizio militare, motivato da ragioni di coscienza, esonero allora non previsto fuori di tale caso, cioè per reati di violazione degli obblighi di leva «comuni», vale a dire non motivati da ragioni di coscienza, come quello di «mancanza alla chiamata», previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace. La previsione dell'esonero in un caso e non nell'altro era messa in relazione alla «diversità (subiettiva)» delle situazioni ricadenti nella previsione dell'art. 8, terzo comma, della legge allora vigente, diversità che «era causa» della particolarità di quella ragione di esonero dagli obblighi di leva.

L'apprezzamento di tale «diversità subiettiva» è alla base anche della successiva sentenza n. 43 del 1997 di questa Corte con la quale si ritenne che il sistema dell'esonero conseguente all'espiazione della pena, e non alla sentenza di condanna, determinasse conseguenze, insieme, contraddittorie e incostituzionali, nei casi di rifiuto del servizio militare di chi, non essendo stato ammesso ai «benefici» previsti dalla legge del 1992 (servizio militare non armato o servizio civile), avesse rifiutato il servizio militare di leva, adducendo i motivi di coscienza che la legge stessa indicava nel suo primo articolo. La contraddizione — si ritenne — stava negli effetti negativi sulla posizione dell'obiettore di coscienza condannato (mancato esonero e quindi prevedibile ripetizione del reato e delle condanne, dettata dal perdurare dei medesimi motivi di coscienza, giuridicamente rilevanti) che sarebbero derivati da provvedimenti per loro natura favorevoli, come tutti quelli che incidono sull'esecuzione della pena, escludendola, riducendone la durata e sospendendola, posticipandola se del caso, subordinatamente al verificarsi di eventi successivi; per effetto di tali provvedimenti, non potendosi realizzare la condizione prevista per l'esonero, l'obiettore di coscienza si sarebbe trovato esposto a misure plurime di chiamata alla leva, sanzionate penalmente, comportanti una sorta di continuativa coartazione morale della persona che questa Corte ritenne contrastare con diverse disposizioni della Costituzione. È evidente, da quanto appena riferito, che le ragioni le quali, per evitare tali conseguenze ritenute non conformi alla Costituzione, indussero a statuire che l'esonero dovesse dipendere non dall'espiazione della pena ma dalla sua irrogazione, valgono per le ipotesi in cui entra in gioco il fattore della coscienza. Al di fuori, esse non avrebbero ragione di valere.

Ora, il legislatore del 1998, nei due commi dell'art. 14 che regolano l'esonero dagli obblighi di leva ha per l'appunto tenuto conto della differenza delle fattispecie a seconda che entrino o non entrino in gioco fattori di coscienza, differenza che si impone di per sé e che la giurisprudenza, nelle decisioni ricordate, ha riconosciuto. E, pertanto, cade la censura che gli viene mossa di avere irrazionalmente differenziato la normativa di fattispecie analoghe.

4.2. — Come sottolineano i rimettenti, questa Corte ha ravvisato profili di somiglianza tra le fattispecie di sottrazione agli obblighi di leva che sono qui in considerazione, e precisamente con riguardo alla lesione del medesimo bene giuridico (l'interesse alla «regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare») tramite comportamenti che possono presentare modalità oggettive comuni (sentenza n. 409 del 1989). Ma tale rilevata somiglianza (che non riguarda, come si è detto, gli «aspetti subiettivi» delle condotte) era assunta dalla Corte soltanto per rilevare l'irragionevole, macroscopica disparità di trattamento sanzionatorio previsto nelle due ipotesi, palesemente sproporzionata in senso sfavorevole a chi si fosse sottratto agli obblighi militari o agli obblighi alternativi (servizio militare non armato o servizio civile) per motivi di coscienza, rispetto a chi avesse realizzato il reato di «mancanza alla chiamata», reato rispetto al quale tali motivi non assumono rilievo. E, ulteriormente, con le sentenze nn. 343 e 422 del 1993, questa Corte ha fatto valere il rilievo circa l'identità di bene giuridico protetto e la possibile coincidenza delle condotte materiali dei reati comportanti la sottrazione agli obblighi di leva ed è giunta a generalizzare il sistema dell'esonero quale conseguenza dell'espiazione della pena irrogata per il primo reato commesso, sistema originariamente riguardante soltanto i reati, connotati da motivi di coscienza, previsti nei primi due commi dell'art. 8 della legge del 1972. Ma, anche in questi casi, si trattava di problemi di sproporzione delle pene che, stante l'eventualità di quella che è stata denominata la «spirale delle condanne», potevano finire per gravare sul disertore recidivo.

In altri termini, non si trattava della parificazione rispetto alla disciplina dell'esonero dettata da una affermata, obbiettiva identità dei reati, ma del richiamo, e dell'estensione di tale disciplina come mezzo per addivenire al risultato pratico di impedire l'abnorme accumulo di pene conseguente alla condotta recidivante di quanti si fossero sottratti agli obblighi di leva senza addurre ragioni di coscienza.

Il legislatore del 1998, nel comma 5 dell'art. 14, anche di questo ha tenuto conto estendendo l'applicazione dell'esonero, facendolo dipendere, per le fattispecie ivi considerate, dall'espiazione della pena, conformemente a quanto statuito da questa Corte nelle due pronunce appena citate. In tal modo è venuto incontro all'esigenza di porre un limite alla ripetizione delle condanne onde evitare la sproporzione del trattamento sanzionatorio — obbiettivo costituzionalmente necessario — senza peraltro giungere all'equiparazione della disciplina con quella stabilita nel comma 4, prevista per i reati determinati da motivi di coscienza — equiparazione, invece, costituzionalmente non necessaria —.

La possibilità, denunciata dai rimettenti, che, sia pure in casi eccezionali, non dandosi luogo all'esecuzione della pena irrogata per la prima violazione dell'obbligo di leva, alla prima condanna possa seguirne una seconda per una nuova violazione del medesimo obbligo, non contrasta di per sé con alcun canone di costituzionalità. In assenza dell'elemento unificatore della coscienza e del divieto di influire sulle sue determinazioni con la minaccia di nuove condanne e nuove pene, ogni condotta lesiva dell'obbligo di leva può infatti assumere autonomo rilievo, entro i limiti di proporzionalità di cui si è detto, dei quali il legislatore, nella norma denunciata, ha tenuto conto.

5. — Anche sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la questione è infondata. Ritiene il giudice rimettente, in relazione alla possibilità or ora indicata, che il mancato esonero conseguente alla mancata esecuzione della pena per un periodo almeno pari alla durata del servizio di leva, derivante, in ipotesi, dalla concessione della sospensione condizionale o da ritardo nell'attivazione delle procedure, esponga l'interessato a una (nuova) condanna non determinata da un proprio comportamento. Da ciò la conseguenza che la pena, in tal caso, risulterebbe, per così dire, gratuita, in assenza di un comportamento riprovevole. Ma, così ragionando, si trascura il fatto che la (nuova) condanna dipende pur sempre da una nuova violazione dell'obbligo di leva, ascrivibile all'interessato, mentre la maggiore o la minore celerità della messa in atto delle procedure di esecuzione o la concessione di benefici rappresentano elementi di fatto esterni alla norma denunciata, le cui conseguenze non sono a essa ascrivibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevate dal Tribunale militare di Padova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0681

N. 224

Sentenza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata e diserzione - Aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza - Prospettata irrazionalità della diversità di trattamento rispetto al reato di rifiuto totale del servizio militare per motivi di coscienza - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 154, primo comma, numero 1 (in relazione agli artt. 151 e 148 stesso codice).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 148 e 151 dello stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 21 luglio 1999 (n. 4 ordinanze) dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 540, 541, 545 e 594 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 21 luglio 1999 nell'ambito di distinti procedimenti penali per i reati militari di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace; r.o. 540/1999) e di diserzione (art. 148 cod. pen. mil. pace; r.o. 541, 545 e 594/1999), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1), cod. pen. mil. pace (in relazione all'art. 151 o all'art. 148 dello stesso codice, secondo i casi di specie), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La norma impugnata prevede, per i reati militari di mancanza alla chiamata e di diserzione in ordine ai quali si procede nei processi principali, una circostanza aggravante ad effetto speciale, consistente nella durata dell'assenza dal servizio superiore a sei mesi, stabilendo che in tale caso la pena per i predetti reati è aumentata da un terzo alla metà.

Secondo il giudice rimettente, di questa previsione è fondato proporre il dubbio di costituzionalità nel raffronto con la disciplina dell'obiezione di coscienza al servizio militare, che non prevede attualmente (come non prevedeva in precedenza, vigente la legge 15 dicembre 1972, n. 772) alcuna circostanza connessa alla durata dell'«assenza» dal servizio, in relazione al reato di rifiuto totale del servizio militare originato, appunto, da obiezione di coscienza (art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230).

Ma — prosegue il rimettente — tra il reato di rifiuto cosiddetto totale del servizio militare per obiezione di coscienza e i reati di mancanza alla chiamata o di diserzione sussisterebbe una «perfetta analogia», alla luce anche delle sentenze della Corte costituzionale nn. 409 del 1989, 343 e 422 del 1993: l'interesse leso è il medesimo, e consiste nell'interesse alla regolare incorporazione degli obbligati alla leva; le modalità oggettive dei fatti sono analoghe, trattandosi di fattispecie di reati «a forma libera» che possono realizzarsi con comportamenti commissivi od omissivi; uguale, infine, la misura della pena prevista in tutti i casi (reclusione, comune o militare, da sei mesi a due anni).

Unico elemento di distinzione, pertanto, è l'adduzione o meno dei motivi del rifiuto e la riconducibilità degli stessi a uno dei motivi previsti dalla legge come meritevoli di tutela, integrandosi in concreto l'uno o l'altro reato soltanto in dipendenza di tale manifestazione delle ragioni interiori dell'inosservanza dell'obbligo.

Questa disciplina appare irragionevole al rimettente, che ritiene priva di giustificazione la diversità con la quale, sia pure soltanto per un elemento circostanziale del reato, i due casi sono trattati: diversità che si traduce nella possibilità di applicare nei confronti del mancante alla chiamata che si assenti per poco più di sei mesi la pena più grave, mentre chi rifiuti il servizio adducendo i motivi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1998 (motivi oltretutto non verificabili nella loro serietà e consistenza) risponderà penalmente secondo quanto previsto dall'art. 14 di tale legge, senza alcun aggravamento. Con ciò risultando favorito — conclude il giudice rimettente — colui che, magari solo perché «più informato e smaliziato», opti per la forma più «vantaggiosa» di rifiuto del servizio militare.

La questione, osserva altresì il giudice del merito, è rilevante perché se accolta determinerebbe l'emissione del decreto di rinvio a giudizio, richiesto dal pubblico ministero in relazione al titolo aggravato del reato, solo nella forma semplice dello stesso.

2. — È intervenuto nei giudizi così promossi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nel giudizio di cui al r.o. 540/1999, l'interveniente ha chiesto una pronuncia di infondatezza della questione, facendo richiamo per *relationem* a un altro atto di intervento, depositato in altro e diverso giudizio (r.o. 539/1999), concernente la mancata attribuzione al giudice ordinario anche della cognizione del reato di mancanza alla chiamata, una volta che è stata affidata allo stesso giudice la cognizione del reato di rifiuto del servizio per motivi di coscienza.

Nei tre restanti giudizi (r.o. 541, 545 e 594/1999), l'Avvocatura ha concluso per l'infondatezza sulla base del rilievo della consolidata affermazione, da parte della Corte costituzionale, della legittimità, alla stregua del principio di uguaglianza, di differenziazioni che, senza essere irragionevolmente discriminatorie, esprimano ambiti di discrezionalità legislativa in rapporto a casi differenti tra loro.

Nella specie, l'analogia tra i due ambiti, prospettata dal rimettente, potrebbe dirsi esistente solo per l'aspetto pratico, del non presentarsi all'adempimento del prescritto obbligo di leva; ma, per il resto, la posizione dell'obiettore di coscienza è sempre stata, anche nella precedente disciplina contenuta nella legge n. 772 del 1972, differenziata, giacché la diversità delle situazioni giustifica la diversità della loro regolamentazione legislativa.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, con quattro ordinanze di identico contenuto, pronunciate in altrettanti procedimenti penali per i reati di «mancanza alla chiamata» (art. 151 cod. pen. mil. pace) e di «diserzione» (art. 148 cod. pen. mil. pace), con l'aggravante della durata ultrase-

mestrale dell'assenza, prevista dall'art. 154, primo comma, numero 1), cod. pen. mil. pace, solleva questione incidentale di legittimità costituzionale sull'articolo da ultimo menzionato, ritenendo che la previsione di tale circostanza aggravante violi l'art. 3 della Costituzione.

Analoga circostanza non è prevista per il reato di rifiuto totale del servizio militare di cui all'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), il reato cioè di colui il quale, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. Data questa diversità di disciplina, il giudice rimettente ritiene violato il principio costituzionale di uguaglianza, sotto il profilo dell'irrazionalità della disparità di trattamento: assumendo che tra le ipotesi delittuose anzidette sussista «perfetta analogia» quanto a interesse tutelato e modalità oggettive dei comportamenti rilevanti, analogia che troverebbe la sua sanzione nell'uguale entità della pena prevista, sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza la previsione della circostanza aggravante in questione in tali casi (mancanza alla chiamata e diserzione) quando manca in un altro (rifiuto totale del servizio militare). Da qui, la presente questione di costituzionalità, che il giudice rimettente solleva per ristabilire la parità di trattamento che assume essere violata.

2. — Stante l'identità delle questioni proposte con le quattro ordinanze di rinvio, i relativi giudizi possono riunirsi per essere decisi con un'unica sentenza.

3. — La questione non è fondata.

Il problema di costituzionalità da risolvere è prospettato dal giudice rimettente in riferimento esclusivo all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del divieto di scelte legislative irrazionalmente differenziate rispetto a situazioni analoghe. La sua soluzione sta quindi nello stabilire se le fattispecie di reato messe a confronto presentino aspetti differenziali, alla stregua dei quali la diversa rilevanza attribuita dal legislatore alla permanenza nel tempo del mancato adempimento degli obblighi militari sia da considerare palesemente arbitraria.

Il giudice rimettente, ricordando affermazioni di questa Corte contenute nelle sentenze nn. 409 del 1989, 343 e 422 del 1993, insiste sull'identità di tutte le fattispecie in questione rispetto all'interesse tutelato — la regolare «incorporazione» dei soggetti obbligati al servizio di leva — e mette in luce anche la possibile coincidenza dei comportamenti oggettivi, non descritti dalla legge, che possono dar luogo alla violazione dell'obbligo di «incorporazione» medesimo. Trascura però l'elemento, ai fini della presente questione decisivo, dal quale le diverse fattispecie sono distinte: il fattore della coscienza quale ragione determinante la violazione degli obblighi di legge. La presenza o l'assenza di tale fattore rendono tutt'altro che manifestamente arbitraria la determinazione del legislatore, nel primo caso, di escludere e, nel secondo, di riconoscere rilievo al tempo nel quale perdura la mancata «incorporazione». Ove sia in gioco l'obiezione di coscienza al servizio militare — si deve aggiungere: al servizio militare come tale — si comprende perché il legislatore abbia strutturato l'illecito senza dare rilievo al protrarsi nel tempo delle sue conseguenze, prendendo in considerazione per l'appunto — secondo la stessa lettera dell'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998 — il fatto istantaneo del «rifiuto di prestare il servizio militare», coerentemente del resto con il significato della disposizione del comma 4 che, facendo conseguire alla sentenza di condanna l'esonero dagli obblighi di leva, esclude la possibilità di violazioni plurime della disposizione del comma 2. Diversa è la sottrazione a determinati doveri conseguenti all'obbligo di prestazione del servizio militare, come nei casi di «mancanza alla chiamata» (art. 151 cod. pen. mil. pace) e di «diserzione» (art. 148 cod. pen. mil. pace). Qui si tratta di un obbligo permanente da cui derivano singoli doveri la cui violazione può dare luogo a plurime sentenze di condanna, l'esonero conseguendo solo all'espiazione della pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva (art. 14, comma 5, della legge n. 230 e, in precedenza, sentenze nn. 422 e 343 del 1993 citate).

Se ne ricava allora che il legislatore, non certo incoerentemente rispetto ai caratteri delle fattispecie in esame, ha valutato come elemento aggravante il perdurare nel tempo della violazione della legge e tale valutazione ha tradotto nella censurata disposizione dell'art. 154, primo comma, numero 1), cod. pen. mil. pace solo nei casi di violazione di singoli doveri derivanti dall'obbligo di prestazione del servizio militare, e che tale valutazione non contraddice quella opposta operata in riferimento al rifiuto per ragioni di coscienza del servizio militare come tale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0682

N. **225**

Sentenza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Provvedimenti urgenti nel settore della pesca - Sussidi ai familiari di marittimi vittime di naufragi - Quantificazione della spesa - Denunciata inidoneità della copertura finanziaria - Intervenuta promulgazione parziale della legge, con omissione delle disposizioni oggetto di impugnativa - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 16 ottobre 1998 (promulgata come legge 9 dicembre 1998, n. 33), art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana, approvata il 16 ottobre 1998, recante «Interventi urgenti per il settore della pesca», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 23 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 1998;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 23 ottobre 1998 e depositato il successivo 29 ottobre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 4 della legge regionale recante «Interventi urgenti per il settore della pesca» (disegno di legge nn. 368-662-675 secondo stralcio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998.

L'art. 4 impugnato autorizza l'erogazione di sussidi ai familiari delle vittime di naufragi o incidenti relativi a natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia (commi 1 e 2), e in particolare ai familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio di due individuati motopescherecci (commi 3 e 4), stabilendo che per le finalità dello stesso articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998.

Il ricorrente osserva che la spesa minima a carico del bilancio regionale, per i sussidi ai familiari dei marittimi deceduti nei due naufragi di cui al comma 3, è di 450 milioni, onde il legislatore regionale sarebbe incorso in un errore di valutazione nel quantificare la spesa, con conseguente inidoneità della copertura finanziaria.

Successivamente il ricorrente ha precisato che il ricorso non investe il comma 5 dell'art. 4 della legge, comma che reca una modifica ad una preesistente disposizione, e riguardo al quale il ricorso non svolge alcuna censura: il Commissario dello Stato comunicava infatti, con atto del 18 novembre 1998, che, per mero errore materiale di dattiloscrittura, nella parte finale del ricorso si erano omesse, dopo l'indicazione della disposizione impugnata, le parole «commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7».

2. — La Regione Siciliana non si è costituita.

3. — Con memoria depositata in vista dell'udienza il Commissario ricorrente, ricordata l'esclusione dall'impugnazione del comma 5 dell'art. 4, ritenuto peraltro «oggettivamente estraneo ai motivi» che sorreggono l'impugnazione medesima, ha reso noto che la legge è stata promulgata e pubblicata con l'omissione di tutti i commi dell'art. 4 ad eccezione del comma 5 (legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del 12 dicembre 1998).

Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

La legge regionale, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 ottobre 1998, e impugnata dal Commissario dello Stato limitatamente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, è stata successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, con omissione dei commi dell'art. 4 oggetto dell'impugnazione.

Poiché l'intervenuta promulgazione parziale preclude definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni impugnate ed omesse in sede di promulgazione, va dichiarata, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze n. 6 e n. 162 del 2000), la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0683

N. 226

Sentenza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Trattamenti sanitari necessari (ma non obbligatori) - Danni irreversibili alla salute - Diritto ad un equo indennizzo a carico dello Stato - Danni da infezioni da *virus* HIV e/o HCV post-trasfusionali, contratte in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Decorrenza dell'indennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, anziché dal manifestarsi dell'evento dannoso o dall'avvenuta conoscenza di esso Lamentata disparità di trattamento rispetto ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, con pregiudizio per il diritto alla salute - Non equiparabilità delle situazioni poste a confronto - Non fondatezza della questione.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 2, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38.

Sanità pubblica - Trattamenti sanitari necessari - Danni irreversibili alla salute - Diritto ad un equo indennizzo a carico dello Stato - Danni da infezioni post-trasfusionali, contratte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Mancato riconoscimento dell'indennizzo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo (stabilito dalla stessa legge n. 210) - Asserita violazione del principio di solidarietà e del diritto a misure assistenziali di sostegno a favore di chi abbia subito una menomazione della salute, nonché disparità di trattamento tra i soggetti danneggiati, a seconda che siano colpiti dal danno prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Discrezionalità del legislatore in materia - Impossibilità di un intervento additivo della Corte - Non fondatezza della questione.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, prima parte (come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641) e art. 3, comma 7; legge 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, secondo comma, e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), 2 e 3, comma 7, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), promossi con ordinanze emesse il 29 luglio 1998 dal pretore di Milano, nel procedimento civile tra Andrea Buzzi ed altro e il Ministero della sanità, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998, e il 15 ottobre 1998 dal pretore di Trento nel procedimento civile tra Paola Graziadei e il Ministero della sanità, iscritta al n. 907 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di costituzione di Andrea Buzzi, del Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia e di Paola Graziadei;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi gli avvocati Roberto Cordini per Andrea Buzzi, Umberto Randi per il Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia e Alberto Cristanelli e Lidia Ebner per Paola Graziadei.

Ritenuto in fatto

1.1. — Il pretore di Milano, quale giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 29 luglio 1998 (r.o. 757/1998), questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), «come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238» (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), «nella parte in cui, nel caso di infezione da virus HIV e/o HCV conseguente a trasfusione di sangue o derivati verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, fanno decorrere l'indennizzo ivi previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda» domanda da proporsi, *ex* art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, entro tre o dieci anni decorrenti dall'entrata in vigore della medesima legge, rispettivamente per le epatiti e per le infezioni da virus HIV «e non dal manifestarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto l'interessato», in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.

1.2. — In fatto, il rimettente riferisce che nel giudizio principale il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero della sanità, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, con decorrenza dal febbraio 1978, per l'infezione HCV, e poi dal dicembre 1983, in riferimento all'infezione da virus HIV, e che, a fondamento del ricorso, la parte ha tra l'altro eccepito l'incostituzionalità degli artt. 2 e 3 della suddetta legge, appunto in quanto, per i casi di infezioni da virus HIV o HCV contratte, a seguito di emotrasfusioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210, fanno decorrere l'indennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dell'evento o dalla conoscenza che ne abbia avuto l'interessato (nella specie, dal 1978 per l'infezione epatica HCV e dal 1983 per l'infezione da virus HIV); che, inoltre, nel giudizio di merito è intervenuto volontariamente, a norma degli artt. 105 e 419 cod. proc. civ., il Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia, aderendo alle conclusioni del ricorrente.

1.3. — L'eccezione di incostituzionalità — premette ancora il rimettente — è rilevante in quanto dall'accoglimento di essa deriverebbe l'accoglimento del ricorso, fondato appunto sull'incostituzionalità della limitazione temporale dell'indennizzo.

1.4. — Nel sollevare la questione, il pretore muove da una disamina dell'evoluzione della disciplina della materia.

Dopo la sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale, il punto di partenza è rappresentato dalla legge n. 210 del 1992, che ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore di quanti, a causa di vaccinazioni obbligatorie, riportino lesioni o infermità con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, nonché a favore di coloro che, per effetto di somministrazione di sangue o suoi derivati, risultino contagiati da infezione HIV ovvero subiscano danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Detto indennizzo decorre (art. 2, comma 2, della legge) dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; domanda il cui termine di presentazione (ordinariamente stabilito pro futuro in tre o dieci anni, secondo i casi, dal momento di conoscenza del danno subito), per chi abbia già subito una delle suddette menomazioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, decorre comunque da quest'ultima data (art. 3, comma 7, della legge).

Su questa disciplina la Corte si è pronunciata, con una prima decisione (sentenza n. 118 del 1996), dichiarando l'incostituzionalità delle norme (artt. 2, comma 2, e 3, comma 7) che escludevano, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento anteriormente all'entrata in vigore della legge e l'ottenimento della prestazione patrimoniale, il diritto, fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cod. civ., a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, da quanti vi siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

Dando seguito a questa pronuncia, il legislatore è intervenuto, con la legge n. 238 del 1997, prevedendo, per i soggetti che abbiano contratto le menomazioni considerate nella legge del 1992 a seguito di vaccinazioni antipoliomielitiche obbligatorie anteriormente alla legge stessa, la corresponsione di un assegno *una tantum* pari — per ciascun anno compreso tra l'evento e l'ottenimento della prestazione definitiva — al 30% dell'indennizzo quale stabilito («a regime») dalla stessa legge del 1992.

Con una ulteriore pronuncia poi (sentenza n. 27 del 1998) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210, nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che fossero stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (cioè nel periodo in cui tale vaccinazione, ancora non obbligatoria come sarà poi dal 1966, era tuttavia incentivata e promossa nell'ambito di un programma di politica sanitaria).

Relativamente a tale evoluzione della disciplina e della sua portata, il rimettente osserva che la pronuncia del 1996 della Corte costituzionale, estensiva della decorrenza dell'indennizzo fin dal momento di manifestazione dell'evento, si basava sul carattere giuridicamente obbligatorio della vaccinazione produttiva di danno, e che in quella stessa decisione veniva differenziata tale ipotesi dalle altre in cui la persona fosse stata bensì necessitata, ma non vincolata da obbligo di legge, a sottoporsi a un trattamento sanitario rivelatosi causa di menomazione; ciò tuttavia, secondo il rimettente, dipendeva «dalle peculiari caratteristiche del caso portato all'esame della Corte». Riprova di ciò — prosegue l'ordinanza — sarebbe la successiva sentenza del 1998, che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo a favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica in epoca in cui questa non era ancora stata resa obbligatoria.

Ora, rileva il Pretore, la condizione di tali ultimi soggetti, non costretti ma semplicemente incentivati a praticare la vaccinazione, può dirsi assimilabile, sotto il profilo della coercizione a ricevere un dato trattamento sanitario, a quella di chi si sia sottoposto a somministrazioni di sangue o emoderivati per evitare il decorso dannoso e talvolta letale di una malattia come l'emofilia: nell'uno come nell'altro caso la facoltà di scelta individuale è fortemente compromessa, alla luce della gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dall'omissione del trattamento sanitario, e anzi la compressione della libera determinazione appare ancora più evidente nel secondo caso, giacché le persone affette da emofilia non hanno, allo stato, valide alternative rispetto a costanti somministrazioni di sangue, per la loro stessa sopravvivenza.

Inoltre, rileva il Pretore, la Costituzione, nell'art. 32, tutela l'integrità fisica dell'individuo come bene, appunto, individuale, più che come interesse della collettività; il diritto alla salute, assoluto e primario, fa sì che a esso debba darsi adeguata tutela «anche quando la collettività non ne tragga» (dal trattamento individuale) «un beneficio immediato».

È alla stregua di tale connotazione che si deve dunque proteggere il diritto garantito dall'art. 32 della Costituzione, in connessione con il principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 e 38 che impone la cura, da parte della collettività, delle esigenze primarie del singolo, anche là dove la collettività medesima non assuma quelle esigenze a oggetto o strumento di decisioni prese nel proprio immediato interesse. Ciò anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, come quella, ulteriormente e conclusivamente prospettata dal rimettente in base all'art. 3 della Costituzione, tra soggetti che abbiano contratto l'infezione (HIV o HCV) rispettivamente prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992: una diversa decorrenza dell'indennizzo, per le suddette categorie, si risolverebbe non soltanto in una differente commisurazione dell'indennità, certamente rimessa alla discrezionalità del legislatore, ma in una arbitraria riduzione legale del danno indennizzabile, a sfavore di una delle due.

1.5. — Nel giudizio così promosso si è costituito il ricorrente nel giudizio di merito.

Nell'atto di costituzione si rileva in particolare che l'estensione *pro praeterito* della prestazione patrimoniale, derivante in via di principio dalla sentenza n. 118 del 1996 della Corte costituzionale e poi specificata (con la previsione dell'assegno *una tantum* pari al 30% dell'indennizzo «a regime») dalla legge n. 238 del 1997, è stata delimitata a un caso specifico, quello dei soggetti menomati da vaccinazione obbligatoria antipolio; ne sono dunque rimasti esclusi tutti coloro che, come il ricorrente, hanno riportato analoghe menomazioni per qualsiasi altra causa e che, come ha rilevato la citata decisione della Corte, sono stati «rimessi nei termini» dalla legge n. 210 «solo proceduralmente, non sostanzialmente», cioè per la proposizione della domanda di indennizzo ma non per la correlativa estensione quanto al tempo.

Al fine di sostenere l'incostituzionalità di tale limitazione, così come prospettata nell'ordinanza di rimessione del pretore di Milano, il ricorrente, dopo aver analiticamente esposto la cronologia dei fatti dedotti in causa, osserva che pur se non può dirsi che il trattamento che ha provocato l'infezione sia obbligatorio per legge, come sono le vaccinazioni, tuttavia si verificano necessariamente, per le caratteristiche proprie della malattia, talune circostanze che rendevano e rendono tuttora impossibile il ricorso a scelte diverse dalle trasfusioni di sangue o emoderivati, pena la stessa sopravvivenza personale.

Dovrebbe dunque valere anche per queste ipotesi il dovere inderogabile di solidarietà collettiva quale enucleato dalla citata sentenza n. 118 del 1996; e la limitazione temporale dell'indennizzo dovuto dalla collettività e

per essa dallo Stato equivale allora ad una vera e propria decurtazione del danno indennizzabile, una limitazione che, per la natura assoluta del diritto in questione, è inammissibile, giacché il legislatore può modellarne equitativamente solo la misura.

1.6. — Nel medesimo giudizio incidentale ha depositato atto di costituzione anche il Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia.

Il Comitato, facendo richiamo all'atto di intervento volontario e alla documentazione già prodotta dinanzi al rimettente, si riporta alle ragioni dedotte in quell'atto e alle argomentazioni svolte dal giudice *a quo* fornendo ulteriori elementi di carattere informativo e concludendo in senso adesivo alla richiesta declaratoria di incostituzionalità.

2.1. — Il pretore di Trento, con ordinanza del 15 ottobre 1998 (r.o. 907/1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte («come novellato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641») e dell'art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997, nella parte in cui non riconoscono, a favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (HCV) contratte, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 210, nel corso di trattamenti sanitari necessari a salvaguardare la loro stessa esistenza, il diritto a un equo indennizzo a carico dello Stato, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stabilito dall'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 210 a favore di chi abbia contratto un'epatite post-trasfusionale.

2.2. — Il rimettente riferisce in fatto — secondo quanto risulta provato *ex actis* — che la parte ricorrente si è sottoposta nel 1986 a un intervento chirurgico al cuore, con relative trasfusioni di sangue, riscontrando dopo l'intervento una forte alterazione dei parametri relativi alla funzionalità epatica, con positività alla presenza degli anticorpi del virus dell'epatite C; presentata nel novembre 1994 richiesta di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, e verificato positivamente (1996) dall'amministrazione competente il nesso causale tra le trasfusioni e l'epatite cronica da HCV, nel 1997 il Ministero della sanità aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo, con decorrenza dal dicembre 1994, primo mese successivo alla presentazione della domanda; di seguito, la ricorrente aveva chiesto la corresponsione dell'indennizzo anche per il periodo compreso tra l'insorgenza della malattia e la domanda, ma tale richiesta era stata respinta dal Ministero, sulla base del disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 210, che fa decorrere l'indennizzo appunto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Esclusa la fondatezza di una eccezione di incostituzionalità prospettata dalla parte privata (in parte coincidente con quella del pretore di Milano), il rimettente solleva, d'ufficio, un diverso dubbio di legittimità costituzionale: se l'esclusione di coloro che sono stati colpiti da epatiti post-trasfusionali in epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 dal diritto a ottenere un equo indennizzo a carico dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art. 1 della citata legge n. 210, sia conforme all'art. 38, primo comma, in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, che impongono, per il dovere di solidarietà e per rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, la previsione legislativa di misure di sostegno assistenziale a favore di chi abbia subito una menomazione della salute in occasione di un trattamento sanitario che, pur se non obbligatorio, sia stato tuttavia necessario per salvaguardare appunto la propria salute e la stessa esistenza; del resto, la Corte costituzionale ha già ritenuto — nella sentenza n. 118 del 1996 e, prima, nella sentenza n. 455 del 1990 — che «il dovere di aiutare chi si trova in difficoltà per una causa qualunque» può essere adempiuto dal legislatore secondo criteri di discrezionalità e sulla base della «necessaria ragionevole ponderazione con altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale».

È sotto questo profilo pertanto che il rimettente demanda alla Corte il controllo di costituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui esse non riconoscono a favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, contratte nel corso di trattamenti sanitari necessari a salvaguardare la loro stessa esistenza, il diritto a un equo indennizzo a carico dello Stato per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento della prestazione prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992.

La rilevanza della questione, conclude il rimettente, sta nel fatto che altrimenti, applicando la disciplina denunciata nel suo attuale contenuto, la domanda giudiziale dell'interessata dovrebbe essere respinta.

2.3. — Si è costituita nel giudizio costituzionale così promosso la parte privata, che, riassumendo le vicende processuali, osserva che fin dagli anni '70 è stato rilevato sul piano scientifico che le pratiche trasfusionali possono comportare la trasmissione dell'epatite B, e che poi negli anni '80 i virologi hanno appurato che la trasfusione di plasma può essere veicolo di trasmissione del virus HIV e altresì dell'epatite C (HCV), fino al 1989 deno-

minata come epatite «non A - non B». Lo Stato è rimasto tuttavia a lungo inerte, intervenendo solo nel 1992, con la legge n. 210, sull'impulso determinato dalla sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale, accordando peraltro ai danneggiati un «equo» indennizzo calcolato in base a un anacronistico richiamo alla Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

A fronte di ciò, ha posto rimedio, in taluni casi, la giurisprudenza di merito, che ha riconosciuto un preciso nesso causale tra la condotta imprudente e omissiva dell'amministrazione pubblica e i danni patiti da numerosi emofilici, condannando il Ministero della sanità al relativo risarcimento.

Anche alla luce della citata giurisprudenza, la contrazione temporale del diritto al beneficio indennitario, non riconosciuto fin dall'insorgere della malattia, appare ancor più iniqua e contrastante con i precetti costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione; secondo la parte privata, infatti, la normativa in discorso ha origine da un principio che la Corte costituzionale (sentenza n. 307 del 1990) ha iscritto «nel sistema pubblico della sicurezza sociale, improntato sulla eliminazione dello stato di bisogno»; l'esigenza del ristoro economico nasce dal fatto che il danno provocato dai casi disciplinati dalla legge in parola implica come tale uno stato di bisogno cui l'intervento statale deve far fronte.

La scelta legislativa di far decorrere l'indennizzo da un momento successivo rispetto all'insorgenza della patologia contraddice dunque il principio di solidarietà, che reclama il pieno ristoro del danno fin dall'origine della malattia, come del resto avviene per coloro che subiscano i danni in epoca posteriore alla vigenza della legge.

3.1. — In prossimità dell'udienza, la parte privata costituita nel giudizio promosso dal pretore di Milano ha depositato una memoria con la quale, riprendendo i contenuti dell'atto di costituzione, ha insistito per l'accoglimento della questione di costituzionalità.

3.2. — Nel medesimo giudizio costituzionale ha depositato una memoria anche il Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia.

Nell'insistere per l'accoglimento della questione, il Comitato sottolinea in particolare il fatto che la Corte costituzionale è chiamata dal pretore a pronunciarsi su una questione di trattamenti sanitari «obbligati», tali essendo in sostanza quelli dei trasfusi e politrasfusi in particolare degli emofilici che per la loro stessa sopravvivenza sono, appunto, costretti a sottoporsi a trasfusioni di emoderivati, dalle quali possono derivare come sono in effetti derivate — le infezioni epatiche (B o *C)* e da virus HIV.

4.1. — Anche nel giudizio promosso dal pretore di Trento ha depositato una memoria la parte privata costituita.

Nella memoria, in particolare, si rileva che il problema del ristoro dei danni subiti per effetto di trasfusioni è stato variamente affrontato in diversi Paesi europei, con soluzioni generalmente prive di limitazioni di carattere temporale, che risultano penalizzanti e fonti di disuguaglianze.

Del resto, si afferma nella memoria, la situazione dei vaccinati, obbligatoriamente o meno, è assimilabile e dunque plausibilmente comparabile a quella di coloro che si sono sottoposti a emotrasfusioni «obbligate» per evitare le conseguenze, talvolta letali, di gravi patologie, e che ne hanno ricevuto una menomazione, trattandosi anche in tali ipotesi di danni derivati al singolo da un trattamento sanitario diretto alla protezione della salute, giacché in entrambe le situazioni la libera determinazione individuale è compromessa dalla gravità delle possibili conseguenze in caso di mancata sottoposizione al trattamento sanitario; pertanto, anche nelle evenienze come quella oggetto della causa andrebbe riconosciuto il diritto a una speciale prestazione assistenziale allorché il singolo riceva un danno da una terapia o comunque da un trattamento diretto alla protezione della salute ma che sia al contempo occasione di rischio per la stessa, rischio preventivabile in astratto ma imprevedibile quanto al suo concreto verificarsi. La restrizione dell'indennizzo per gli emotrasfusi risulterebbe perciò in contrasto con il carattere assoluto del diritto tutelato dall'art. 32 della Costituzione, diritto da garantire in connessione con il principio di solidarietà: artt. 2 e 38 della Costituzione anche a prescindere dal collegamento con decisioni prese nell'interesse della collettività, tanto più che il danno patito in simili casi implica, normalmente, uno stato di bisogno che è la ragione di fondo dell'intervento pubblico.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Milano dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25

luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), nella parte in cui, in caso di infezione da virus HIV e HCV, conseguente a trasfusione di sangue o derivati, verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, fanno decorrere l'indennizzo previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto l'interessato. Il giudice rimettente ritiene che la decorrenza del diritto all'indennizzo, quale prevista dalla legge in luogo di quella che egli ritiene costituzionalmente doverosa, violi gli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.

Il pretore di Trento, a sua volta, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte — come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 — e dell'art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997, nella parte in cui non riconoscono, a favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (HCV) contratte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, il diritto a un equo indennizzo a carico dello Stato, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stabilito dall'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 210 del 1992, a favore di chi abbia contratto un'epatite post-trasfusionale. Il giudice rimettente dubita che la mancata previsione di tale equo indennizzo, per il periodo considerato, violi l'art. 38, in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione.

Ancorché siano impiantate su diverse disposizioni della legge n. 210 del 1992, quale risultante dalle successive modificazioni sopra indicate; sebbene mirino a fini non coincidenti — l'estensione al passato dell'indennizzo che la legge prevede per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, secondo il pretore di Milano; la previsione di un equo indennizzo, secondo il pretore di Trento — e per quanto vengano invocate disposizioni costituzionali parzialmente diverse, le due questioni di costituzionalità coincidono nel lamentare la carenza di una previsione legislativa che riconosca il diritto a una qualche forma di intervento finanziario da parte dello Stato a favore di quanti, essendosi sottoposti a trasfusioni di sangue o emoderivati, abbiano subito danni irreversibili alla salute in conseguenza di infezioni da virus HIV e HCV, per il periodo compreso tra il manifestarsi della infezione (o l'avvenuta conoscenza di essa) e l'entrata in vigore delle norme della legge n. 210 che ha invece previsto, ma solo *pro futuro* delle forme di intervento finanziario a favore delle categorie di soggetti che hanno subito menomazioni alla loro salute. In sostanza, si lamenta una mancata estensione *pro praeterito* della normativa dettata a favore di esse.

2. — Stante l'identità nel nucleo essenziale delle due questioni di legittimità costituzionale proposte, si può disporre la riunione dei relativi giudizi.

3. — Le questioni non sono fondate.

La menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari può determinare le seguenti situazioni: *a)* il diritto al risarcimento pieno del danno, secondo la previsione dell'art. 2043 cod. civ., in caso di comportamenti colpevoli; *b)* il diritto a un equo indennizzo, discendente dall'art. 32 della Costituzione in collegamento con l'art. 2, ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale; *c)* il diritto, ove ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore, nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali. È alla stregua di questa classificazione, definita nei termini ora indicati da questa Corte nella sentenza n. 118 del 1996, che devono essere inquadrate le presenti questioni di costituzionalità, secondo le precisazioni che seguono.

3.1. — Il pretore di Milano e le parti del giudizio di merito, costituitesi nel giudizio di costituzionalità, fondano la loro argomentazione nel senso dell'incostituzionalità della mancata previsione del diritto a un equo indennizzo a carico dello Stato, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge, sull'affermazione *sub b)* giustificata sulla base degli artt. 32 e 2 della Costituzione. Alla situazione di coloro che si sono sottoposti a un trattamento sanitario, ricevendone un danno irrimediabile alla salute, in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale (caso su cui sono intervenute le sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996 di questa Corte, relative alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica), sarebbe assimilabile la situazione di coloro i quali, come gli emofilici, sono necessitati, in mancanza di alternative terapeutiche, senza possibilità di scelta, a sottoporsi a somministrazioni di sangue ed emoderivati, pena il decorso infausto della loro malattia. La necessità del ricorso alla terapia, stante il rischio della vita, sarebbe perciò ancora più cogente che non nel caso di trattamento sanitario imposto per legge, la cui violazione darebbe luogo meramente a una sanzione giuridica. E che la Corte costituzionale stessa non abbia assegnato valore dirimente all'esistenza di un obbligo legale sarebbe confermato, ad avviso del pretore rimettente, dalla successiva sentenza

n. 27 del 1998, con la quale si è affermato il diritto all'indennizzo relativamente a un periodo di tempo in cui il trattamento sanitario (sempre la vaccinazione antipoliomielitica) era bensì incentivato con una specifica politica di promozione sanitaria, ma non ancora reso obbligatorio.

Con questa ricostruzione, tuttavia, si devia dalla *ratio* costituzionale del diritto all'equo indennizzo riconosciuto in base agli artt. 32 e 2 della Costituzione.

Ciò che conta è l'esistenza di un interesse pubblico di promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario, il quale, per conseguenza, viene (e può essere) dalla legge assunto ad oggetto di obbligo legale. La giurisprudenza costituzionale alla quale il giudice rimettente si riferisce è ferma nell'individuare per l'appunto in questo interesse — una volta assunto dal legislatore a ragione dell'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio o di una politica incentivante — il fondamento dell'obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottomettendosi al trattamento, vengono a soffrire di un pregiudizio alla loro salute. È dunque l'interesse collettivo alla salute la ragione determinante del diritto all'indennizzo. Non è l'obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse.

Oltre a non risultare confrontabile la disciplina dell'indennizzo del danno da vaccinazione obbligatoria con quella del danno da trasfusione, viene allora a perdere di significato, ai fini della risoluzione della questione, il raffronto che il giudice rimettente stabilisce tra la cogenza dell'obbligo legale e la necessità della misura terapeutica: raffronto che certo non lascia insensibili sul piano umano — tanto più in quanto, in epoca risalente, non fossero attivi sistemi efficaci di controllo sul sangue e sugli emoderivati impiegati nelle trasfusioni — e che ben può trovare sbocchi di natura politico-legislativa, ma che è improduttivo sul piano giuridico-costituzionale.

3.2. — Anche sotto il profilo del rispetto dell'art. 38, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, e quindi in relazione all'affermazione *sub c)*, riferita al punto 3 della presente motivazione in diritto, la questione prospettata dal pretore di Trento, e affiorante anche nell'argomentazione del pretore di Milano, è infondata.

Il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua dell'art. 38 della Costituzione, non è indipendente dal necessario intervento del legislatore nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura e delle modalità di erogazione delle provvidenze da adottarsi, nonché della loro gradualità, in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell'ambito della sua discrezionalità (per tutte, da ultimo, sentenza n. 372 del 1998). Non mancano a questa Corte gli strumenti di controllo delle scelte del legislatore nemmeno in questo caso, sotto il profilo specialmente del rispetto della parità di trattamento e del nucleo minimo della garanzia; ma tali strumenti non le consentono certo di sostituire alle necessarie valutazioni politiche del legislatore una propria decisione che, in mancanza di criteri giuridico-costituzionali predeterminati, si risolverebbe in un'esorbitanza in un campo che non è il proprio e nel quale trovano comunque applicazione gli strumenti ordinari dell'assistenza sociale, anche in relazione alle menomazioni alla salute di cui è questione. Tanto più, occorre aggiungere, che una pronuncia come quella sollecitata dai rimettenti si risolverebbe nell'affermazione della necessaria estensione per il passato delle misure che il legislatore intenda prendere per il futuro, ciò che irrigidirebbe il sistema con effetti controproducenti, finendo per porre il legislatore stesso nella condizione di non poter perseguire il possibile per dover mirare all'impossibile.

3.3. — La riaffermazione del principio di possibile gradualità nell'attuazione del diritto a forme di assistenza in caso di malattia rende infine non giustificata la pretesa necessaria equiparazione tra coloro che abbiano subito il danno prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

2) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte — come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 — e dell' art. 3, comma 7, della legge n. 210 del 1992, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0684

N. **227**

Sentenza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio dello Stato - Ricorso al pretore avverso il decreto di espulsione - Termine - Mancata previsione della rimessione in termine o della proroga del termine, per il caso di non adeguata conoscenza del provvedimento espulsivo, per non essere stato tradotto nella lingua madre del destinatario - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio - Possibilità interpretative delle norme denunciate - Non fondatezza della questione.

- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11, comma 8 (ora art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Francesco GUIZZI;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZABREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre 1998 dal pretore di Padova sul ricorso proposto da Tania Catarama contro il Prefetto di Padova, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1999, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Il pretore di Padova ha sollevato, con ordinanza del 24 dicembre 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

2. — Il pretore è chiamato a definire il ricorso di una cittadina extracomunitaria avverso il decreto di espulsione amministrativa del Prefetto, ricorso che è stato proposto oltre un mese dopo la comunicazione del decreto, mentre l'art. 13, comma 8, del citato decreto legislativo stabilisce a tal fine il termine di cinque giorni; a spiegazione del ritardo, riferisce l'ordinanza di rimessione, la ricorrente, cittadina rumena, ha allegato la difficoltà di comprensione del contenuto dell'atto, redatto in lingua italiana e tradotto in inglese.

Osserva il pretore che l'art. 11 della legge n. 40 del 1998 (ora art. 13 del testo unico) stabilisce, al comma 7, che «il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 12 [ora art. 14 del t.u.], nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola».

La traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato, cioè secondo il rimettente «nella lingua del suo paese natale», costituirebbe dunque un presupposto di forma necessario e non sostituibile perché il provvedimento di espulsione possa produrre effetti nei confronti del destinatario. Ciò equivale, prosegue il Pretore, a escludere la possibilità, per l'amministrazione, di un accertamento in concreto della conoscenza o comunque del grado di conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino extracomunitario; sarebbe del resto una *probatio diabolica* la dimostrazione, da parte dell'interessato, di una conoscenza piena e approfondita della lingua italiana o di un'altra lingua (diversa dalla madrelingua) e comunque un'indagine del genere potrebbe comportare fraintendimenti e incertezze, assegnando uno spazio eccessivo di discrezionalità all'autorità di polizia.

Dunque, osserva il Pretore, l'ipotesi di traduzione dell'atto in una delle lingue principali e più diffuse inglese, francese o spagnolo si configurerebbe come strettamente residuale, quando cioè risulti oggettivamente impossibile effettuare la traduzione nella lingua originaria dello straniero, ad esempio per la estrema rarità di detta lingua o del dialetto parlato dal cittadino extracomunitario; solo così si giustificherebbe la presunzione normativa di conoscenza di una di dette lingue internazionalmente più utilizzate, e l'esclusione di un accertamento in concreto, caso per caso, dell'effettiva conoscenza linguistica. Ma di regola, «quando ciò sia possibile», come nel caso di specie, è necessario che il decreto di espulsione venga consegnato all'interessato «unitamente a una traduzione del provvedimento medesimo» nella lingua del destinatario.

Questo requisito di forma del resto si collega direttamente al rimedio giurisdizionale esperibile contro il decreto di espulsione, quale delineato sul piano procedimentale dai successivi commi 9, 10 e 11 dell'impugnato art. 11 della legge n. 40 del 1998. Ora, rileva il giudice rimettente, il comma 8 di questo stesso articolo, nel fissare il termine — perentorio — di cinque giorni per la proposizione del ricorso, «non prevede alcun meccanismo di rimessione in termini o di proroga del termine nel caso in cui il provvedimento sia stato notificato allo straniero in una lingua da lui non conosciuta».

Ed è appunto in ciò che il rimettente ravvisa la violazione del diritto di azione e difesa in giudizio tutelato dall'art. 24 della Costituzione: nella perdita del potere di ricorrere contro il decreto di espulsione, per l'intempestività del rimedio, nonostante che per l'omessa traduzione dell'atto nella lingua madre dell'interessato questi non sia stato messo in grado di comprenderne adeguatamente il contenuto.

La questione sollevata, conclude il Pretore, è rilevante, perché investe l'ammissibilità dell'opposizione al decreto e con essa la validità del provvedimento amministrativo sottoposto a verifica giudiziale.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Padova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale stabilisce che «avverso il decreto di espulsione [dello straniero dal territorio dello Stato, nei casi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo] può essere presentato [...] ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto [...]». Il giudice rimettente ritiene che tale disposizione violi il diritto di azione in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione in quanto non prevede, per il caso in cui il decreto stesso, non essendo stato tradotto nella lingua madre dell'interessato, non sia stato da questi adeguatamente compreso, la rimessione in termine dell'interessato o la proroga del termine stesso.

2. — La questione non è fondata.

Il diritto di azione in giudizio contro atti della pubblica amministrazione presuppone ovviamente la conoscibilità del loro contenuto e, di tale conoscibilità, l'uso di una lingua comprensibile all'interessato è evidentemente condizione necessaria. È per questa ragione che l'art. 11, comma 7, della legge n. 40 del 1998 (ora art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998) stabilisce che il decreto di espulsione è comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola; l'art. 3 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), al comma 3 stabilisce che, se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Tale disciplina corrisponde largamente, nell'inevitabile limite del possibile, all'esigenza di porre l'interessato nella condizione di conoscere il contenuto del provvedimento che lo riguarda, affinché egli possa eventualmente mettere in atto gli strumenti che l'ordinamento prevede per la difesa dei suoi diritti (commi 9, 10 e 11 dell'art. 11 in questione).

Il sistema legislativo è così costruito sulla garanzia della piena conoscibilità del contenuto del provvedimento, garanzia necessaria all'effettività del diritto di difesa in giudizio, secondo l'art. 24 della Costituzione, nonché secondo varie disposizioni di accordi internazionali in materia ai quali l'Italia ha aderito (v. art. 1 del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, protocollo adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98; art. 13 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881). Sulla premessa di tale conoscibilità, vale il termine perentorio di cinque giorni per la proposizione del ricorso, previsto dalla disposizione impugnata. Il caso eccezionale in cui la premessa non si realizza, non essendo stata compresa la lingua impiegata, sta fuori della portata della disposizione impugnata. La mancata previsione di rimedi per ovviare a tale situazione non significa affatto come invece presuppone il giudice rimettente nel proporre la questione di costituzionalità che essa debba ricadere nella disciplina del termine previsto a pena di decadenza. Se si tiene ferma l'esigenza che il contenuto del provvedimento sia conoscibile, affinché possano operare le ulteriori scansioni del procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come del resto risulta dalla giurisprudenza dei giudici di merito i quali — per l'ipotesi in esame e sempre che la comunicazione dell'atto non abbia comunque raggiunto lo scopo — hanno ritenuto l'inefficacia del provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Possibilità interpretative di questo genere non sono affatto escluse dalla disposizione sottoposta a controllo, la quale risulta pertanto esente dal vizio di costituzionalità che le viene imputato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0685

N. **228**

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Disciplina transitoria - Incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice dell'udienza preliminare - Differimento temporale (al 2 gennaio 2000) dell'efficacia della disposizione relativa a detta incompatibilità - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e di ragionevolezza - Sopravvenuta generale previsione di incompatibilità del giudice anche relativamente ai giudizi principali, dai quali è scaturita la questione - Riesame della rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 247, comma 2-*bis*, come modificato dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 3-*bis* del d.l 24 maggio 1999, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247, comma 2-*bis* del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 luglio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Domenico Papalia, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999;

2) ordinanza emessa il 14 settembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Marcello Buldrini e altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza del 21 luglio 1999 (r.o. n. 637/1999), questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, comma 2-*bis* del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), «nella parte in cui differisce il termine di acquisto di efficacia dell'art. 34, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., interpolato dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000», in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente riferisce di avere svolto nel giudizio principale funzioni di giudice per le indagini preliminari nonché di avere adottato provvedimenti cautelari nei confronti dell'imputato, e di essere ora chiamato alla trattazione dell'udienza preliminare nel medesimo procedimento; ciò, osserva il rimettente, integrerebbe una ipotesi di incompatibilità del giudice, secondo l'art. 34, comma 2-*bis* cod. proc. pen. (quale introdotto dall'art. 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998), che per l'appunto stabilisce in generale nel procedimento penale la relazione di incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice dell'udienza preliminare;

che l'operatività, nel procedimento principale, della suddetta ipotesi di incompatibilità è però esclusa dalla disposizione dell'impugnato art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998, nella sua versione risultante dalla modifica recata dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999, che prevede il differimento al 2 gennaio 2000 dell'efficacia del citato art. 34, comma 2-*bis;*

che della mancata possibilità di far valere immediatamente la causa di incompatibilità in parola il giudice rimettente si duole, in riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 della Costituzione: detti principi sarebbero violati, nella specie, per la diversità di trattamento di procedimenti penali che, sebbene non presentino tra loro altro elemento di differenziazione se non quello di trovarsi nella fase di trattazione dell'udienza preliminare prima o dopo la data del 2 gennaio 2000, vengono tuttavia regolati in modo difforme relativamente alla possibilità di far valere l'incompatibilità, possibilità in un caso esclusa e nell'altro riconosciuta;

che, ad avviso del rimettente, l'anzidetta differenziazione non potrebbe giustificarsi neppure in vista dell'esigenza di evitare disfunzioni processuali per effetto dell'immediata entrata in vigore della normativa, sia perché tali conseguenze si potranno ripresentare, immutate, allo scadere del termine posto dalla norma, sia perché comunque non sarebbe ammissibile una soluzione che, avendo di mira solo le esigenze pratiche dei processi, fosse in contrasto con principi costituzionali fondamentali;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, sia perché la differenza temporale che giustifica l'adozione di una normativa transitoria renderebbe impropria l'estensione della norma a vicende processuali legittimamente formatesi secondo le regole anteriori, sia perché la nuova ipotesi di incompatibilità si muove sul terreno delle scelte legislative e non su quello del «costituzionalmente imposto», come si desumerebbe dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

che con successiva ordinanza del 14 settembre 1999 (r.o. n. 1/2000) il medesimo giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, altra questione di costituzionalità sull'art. 247, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 51 del 1998, «interpolato» dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999 nonché dall'art. 3-*bis* del medesimo decreto-legge, quale convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, nella parte in cui tali norme dispongono che fino al 2 gennaio 2000 l'art. 34, comma 2-*bis* cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 234 di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999;

che, premesso di avere sollevato la questione (di cui al r.o. n. 637/1999) precedentemente sintetizzata, e rilevato che in sede di definitiva conversione del decreto-legge n. 145 del 1999 il legislatore ha stabilito che «fino alla data del 2 gennaio 2000, l'art. 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale, inserito dall'art. 171 del

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della [medesima] legge di conversione», il giudice rimettente osserva che anche alla luce della formulazione legislativa anzidetta il dubbio di costituzionalità già devoluto all'esame della Corte mantiene la propria consistenza e rilevanza;

che pertanto, riprendendo i contenuti della precedente ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* chiamato a trattare un'udienza preliminare dopo avere esercitato nello stesso procedimento funzioni di giudice per le indagini preliminari, ripropone questione di legittimità costituzionale relativa al differimento temporale della applicabilità della disposizione che prevede l'incompatibilità tra le due funzioni anzidette, svolgendo le medesime argomentazioni della precedente ordinanza quanto alla violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza;

che anche nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato che, richiamando a sua volta l'atto di intervento depositato nel giudizio di cui al r.o. n. 637/1999, ha nuovamente concluso nel senso dell'infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione propongono, in termini e secondo profili tra loro corrispondenti, questioni di costituzionalità convergenti quanto al risultato cui esse mirano e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica decisione;

che, pur nella parziale diversità del tenore letterale delle disposizioni oggetto delle due questioni — in particolare, relativamente alla differente formulazione della norma denunciata da ciascuna delle due ordinanze di rimessione, nel passaggio dal testo originario dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999, modificativo dell'art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998, a quello risultante dalla legge di conversione n. 234 del 1999, che ha soppresso l'anzidetta norma, sostituita contestualmente nel suo contenuto prescrittivo dall'art. 3-*bis* dello stesso decreto-legge, come disposizione di carattere transitorio esterna al decreto legislativo n. 51 — l'elemento comune a esse è il differimento alla data del 2 gennaio 2000 dell'efficacia della regola in materia di incompatibilità stabilita dall'art. 34, comma 2-*bis* cod. proc. pen., circa il rapporto tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e la trattazione dell'udienza preliminare da parte del medesimo giudice, differimento che costituisce l'oggetto del dubbio di costituzionalità sollevato;

che peraltro, proprio in conseguenza della citata successione normativa, la disposizione dell'art. 34, comma 2-*bis* cod. proc. pen. è divenuta, appunto a partire dal 2 gennaio 2000, efficace e applicabile anche nei procedimenti penali nei quali l'udienza preliminare fosse in corso alla data dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 1999 di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999, cioè alla data del 24 luglio 1999;

che la sopravvenuta generale previsione di incompatibilità del giudice anche relativamente ai giudizi principali (entrambi con l'udienza preliminare «in corso» nel tempo e nei termini anzidetti), conformemente al tenore delle richieste formulate dal rimettente attraverso la proposizione delle questioni, rende necessaria la restituzione degli atti al medesimo giudice perché valuti, alla luce del mutato quadro della disciplina processuale, la persistente rilevanza delle questioni medesime, nei termini in cui esse sono state proposte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0686

N. 229

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari interdittive - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Interrogatorio dell'indagato prima dell'emissione della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre misure interdittive e coercitive, per le quali non è previsto il previo interrogatorio, con lesione del principio della «parità delle armi» tra accusa e difesa, e violazione del diritto di difesa - Discrezionalità del legislatore non irragionevolmente esercitata - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 289.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 25 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei procedimenti penali a carico di C.D. ed altri e di C.G., iscritte ai nn. 381 e 385 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di eguale tenore il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura penale, nella parte in cui impone al giudice per le indagini preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio;

che il rimettente premette di essere stato investito della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio nei confronti di alcuni pubblici ufficiali sottoposti ad indagini per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., e che, a norma dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234, il giudice prima di decidere sulla richiesta deve procedere all'interrogatorio dell'indagato;

che ad avviso del giudice *a quo* tale disciplina si pone in contrasto con i sopra menzionati parametri costituzionali e, in particolare:

con l'art. 3 Cost., in quanto, essendo il previo interrogatorio previsto solo in relazione alla misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, e non per le altre misure interdittive (sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori e divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali) e, più in generale, per le misure coercitive, si determina una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe, ed inoltre perché, consentendosi all'indagato di conoscere in anticipo le determinazioni del pubblico ministero, viene introdotta una irragionevole parità tra accusa e difesa nella fase che attiene all'esercizio dell'azione cautelare, con conseguente lesione degli interessi della prevenzione speciale e della salvaguardia della collettività, affidati nel sistema all'iniziativa cautelare del pubblico ministero;

con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'anticipazione del contraddittorio prima dell'emissione della misura solo nei confronti di determinati soggetti viola il principio di eguaglianza e il diritto di difesa nei confronti di tutti gli altri indagati passibili di una misura cautelare personale e, paradossalmente, proprio in danno dei destinatari di misure che incidono sulla libertà personale;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con due distinti atti di intervento ha chiesto che la questione sia dichia-

rata infondata, rilevando in particolare, con riferimento all'ordinanza r.o. n. 381 del 1999, che la diversità dello *status* del privato cittadino e del pubblico ufficiale e l'interesse pubblico sul quale è potenzialmente destinata ad incidere l'interdizione del pubblico ufficiale giustificano la disciplina differenziata;

che nell'atto di intervento relativo all'ordinanza r.o. n. 385 del 1999 l'Avvocatura ha inoltre sottolineato che la denunciata disparità di trattamento potrebbe assumere rilevanza solo in una situazione processuale nella quale non risultino applicabili le maggiori garanzie previste dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. in tema di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identica questione, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi di costituzionalità;

che il rimettente, constatato che il «privilegio» dell'interrogatorio prima dell'emissione della misura cautelare, previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 234 del 1997, è riconosciuto solo in relazione ad una specifica misura interdittiva — la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio — e solo in favore di una determinata categoria di soggetti — i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio —, rileva che tale disciplina differenziata determina una ingiustificata disparità di trattamento ed una conseguente violazione del diritto di difesa in danno dei soggetti nei cui confronti l'emissione di misure cautelari non è preceduta dall'interrogatorio, ma in sostanza lamenta che la nuova disciplina abbia introdotto un irragionevole momento di contraddittorio preventivo tra il giudice e la persona sottoposta alle indagini, «non armonizzabile» con l'intero sistema delle misure cautelari;

che la disciplina sottoposta a censura, in quanto amplia la sfera delle garanzie dei soggetti in favore dei quali è destinata ad operare, con particolare riferimento al diritto di difesa, non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali;

che — come si ricava anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in relazione alla misura interdittiva in esame, l'obbligo del previo interrogatorio opera per qualsiasi reato per cui si proceda nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio — *la ratio* della disposizione censurata sembra essere rinvenibile nell'esigenza di verificare anticipatamente che la misura della sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico;

che la disciplina volta ad attuare tale esigenza rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, non sindacabili in sede di scrutinio di legittimità costituzionale, ove esercitate in modo non irragionevole;

che, nei termini in cui è posta, la questione di legittimità costituzionale va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0687

N. 230

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato - Esclusione della pignorabilità, nella misura di un quinto, della pensione del debitore nella sua qualità di datore di lavoro - Asserita lesione del diritto alla retribuzione, del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Erronea individuazione delle disposizioni di legge ritenute dal rimettente di dubbia costituzionalità - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- [Legge - *recte:*] D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 35 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge (*recte:* d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile Valenti Carolina contro Notaro Carmelo ed altro, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi, il pretore di Milano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge (*recte:* d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la pignorabilità, quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni, per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato e per i quali il titolare di pensione sia debitore in qualità di datore di lavoro;

che siccome le pensioni sono pignorabili nei limiti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, la previsione legislativa della loro generale impignorabilità per tutti gli altri crediti sembrerebbe violare i citati parametri costituzionali qualora il credito per il quale si proceda ad esecuzione forzata sia originato da un pregresso rapporto di lavoro tra il creditore procedente, in qualità di lavoratore subordinato ed il debitore titolare di pensione, in qualità di datore di lavoro e ciò, in primo luogo, con riferimento al diritto alla retribuzione enunciato dall'art. 36 Cost.;

che vi sarebbe violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione attesa la pignorabilità, nella misura di un quinto della pensione per i debiti contratti dal titolare della stessa nei confronti di enti o imprese in virtù del pregresso rapporto di lavoro. In tal modo, si esporrebbe il titolare di pensione al pignoramento dell'emolumento nei confronti dei suoi datori di lavoro e lo si sottrarrebbe all'esecuzione forzata nei confronti dei suoi dipendenti da lavoro subordinato;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, come questa Corte si è più volte pronunciata sui limiti di pignorabilità delle pensioni affermando l'indubbia peculiarità di tale settore, che giustifica il regime generale dell'impignorabilità delle stesse in tutti i settori lavorativi, in ossequio alle finalità previdenziali che lo sorreggono (sentenze n. 51 del 1991 e n. 231 del 1989). Inoltre, non sarebbe censurabile, sotto il profilo del principio di uguaglianza, la facoltà del legislatore di disciplinare in maniera differenziata l'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur sempre fondamento nell'intrinseca diversità di due situazioni giuridiche, che rispondono a principi e finalità diversi quali quelli espressi *ex* artt. 36 e 38 Cost.;

che infine, con riguardo all'art. 24 Cost., nessuna limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale può ravvisarsi nella specie, perché l'esclusione delle pensioni dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili per il soddisfacimento di crediti non qualificati deve ritenersi espressione «della facoltà discrezionale del legislatore, non preclusa dalla norma costituzionale invocata, di subordinare in alcuni casi l'esperimento del diritto del privato alla tutela di altri interessi generali o di preminente valore pubblico come, nel caso, quelli garantiti dall'art. 38 della Costituzione».

Considerato che il rimettente nel denunciare gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione nella parte in cui non consentono la pignorabilità, quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato e per i quali il titolare di pensione sia debitore in qualità di datore di lavoro chiede a questa Corte una pronuncia additiva circa l'estensione della normativa censurata al rapporto di lavoro di diritto privato;

che è palese l'errore in cui è incorso il rimettente individuando la disposizione censurata negli articoli citati che riguardano la disciplina del sequestro, pignoramento e della cessione degli stipendi salari e pensioni dei dipendenti pubblici, attesa la natura privatistica del rapporto giuridico della fattispecie al suo esame, disciplinato da norme diverse da quelle denunziate;

che pertanto, per giurisprudenza di questa Corte, la questione difetta di rilevanza e, dunque, va dichiarata manifestamente inammissibile ove prospettata da un giudice che non deve fare applicazione delle norme impugnate in quanto attinenti a profili estranei alla sua cognizione (ordinanze nn. 96 e 99 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione dal pretore di Milano con l'ordinanza del 21 gennaio 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0688

N. 231

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione presso terzi - Crediti impignorabili - Pensioni erogate dall'INPS - Pignorabilità, nei limiti consentiti dall'art. 545 cod. proc. civ., qualunque sia il credito azionato - Esclusione - Lamentata mancanza di giustificazione della diversa disciplina del trattamento pensionistico rispetto alle retribuzioni - Carenza di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal pretore di Venezia nel procedimento civile Castagnetta Girolamo contro Banca nazionale del lavoro S.p.a. ed altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi, il vice pretore onorario di Venezia con ordinanza del 9 dicembre 1997 (pervenuta alla cancelleria della Corte costituzionale il 22 marzo 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS nei limiti dell'art. 545 cod. proc. civ. qualunque sia il credito azionato;

che il diverso trattamento assicurato dal sistema vigente alle retribuzioni da un lato e ai trattamenti pensionistici dall'altro non appare giustificabile. Vi sarebbe, infatti, un generale regime di pignorabilità delle retribuzioni, pur nei limiti indicati dall'art. 545 cod. proc. civ. e, invece, una generale impignorabilità delle pensioni, salve le eccezioni specificatamente riconosciute. In particolare, tale disparità di trattamento non si giustificherebbe proprio per quei trattamenti pensionistici non aventi carattere speciale ma che rappresentano la proiezione della remunerazione percepita dal dipendente in attività, una volta in quiescenza;

che in altri termini osserva — il giudice *a quo* — non può esservi contrapposizione giuridica tra retribuzione e pensione, quando questa sia la remunerazione spettante al lavoratore non più in attività, sicché non troverebbe giustificazione il diverso trattamento quanto alla loro pignorabilità e sequestrabilità.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non ha adeguatamente motivato sulle circostanze di fatto, per cui non è possibile valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale (*ex plurimis* ordinanza n. 450 del 1999);

che in particolare non risultano precisati alcuni elementi necessari per decidere la questione, tra i quali lo *status* del soggetto interessato e la natura del credito fatto valere in giudizio;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione dal vice pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0689

N. **232**

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore - Ipotesi di mero rinvio a causa di evento sismico ai sensi del d.l. 27 ottobre 1997, n. 364 - Esclusione della assimilabilità del rinvio ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen. - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia - Motivazione *per relationem* a precedenti ordinanze in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 486, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 112.

Reato in genere - Prescrizione - Casi di sospensione del corso della prescrizione - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Mancata previsione - Dedotta violazione, in via subordinata, del principio di obbligatorietà dell'azione penale, con lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Motivazione *per relationem* a precedenti ordinanze in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 486, in relazione all'art. 159, primo comma, cod. pen.
- Costituzione, artt. 97 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale in relazione all'art. 159 del codice penale, promossi con due ordinanze emesse dal pretore di Ancona sezione distaccata di Fabriano il 4 maggio 1999 nei procedimenti penali riuniti a carico di M.T. ed altro, e il 10 ottobre 1999 nei procedimenti penali riuniti a carico di A.B., iscritte ai nn. 438 e 688 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con due ordinanze di eguale contenuto il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso «o rinvia», e in subordine, in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 486 c.p.p. in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui «non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento» dell'imputato o del suo difensore;

che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:

che, a seguito del terremoto del 1997, per effetto della sospensione dei termini processuali disposta con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), convertito in legge 17 dicembre 1997, n. 434, i due procedimenti, già in fase dibattimentale, sono stati rinviati all'8 giugno 1998, subendo rispettivamente un ritardo di 202 giorni (r.o. n. 438 del 1999) e 144 giorni (r.o. n. 688 del 1999);

che tali rinvii debbono intendersi concessi a norma dell'art. 486 cod. proc. pen., in quanto secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della Cassazione la sospensione dei termini disposta dalla legge eccezionale relativa al terremoto «non può ritenersi applicabile ai termini per la vocatio in *ius* dell'imputato» e comunque non determina la sospensione del corso della prescrizione;

che, per effetto di tale situazione, i reati ascritti agli imputati sarebbero prescritti, mentre «se si fosse proceduto alla sospensione del procedimento tenendo conto della necessità di procedere a rinvio *ex* art. 486 c.p.p. non si sarebbe verificata alcuna prescrizione [...] in virtù dell'art. 159, primo comma, c.p.»;

che, sulla base di queste premesse, il rimettente ripropone le questioni di legittimità costituzionale già sollevate con le ordinanze di rimessione in data 10, 20, 24 e 27 ottobre 1997, dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte con ordinanza n. 459 del 1998, facendo integrale rinvio alle motivazioni contenute nelle predette ordinanze;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi di costituzionalità;

che le ordinanze non contengono alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, in quanto il rimettente si limita a richiamare integralmente le motivazioni contenute nelle precedenti ordinanze emesse nel corso del 1997, senza neppure allegarle alle presenti ordinanze;

che non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, questioni motivate solo *per relationem* in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per cui ritiene non manifestamente infondate le questioni sollevate, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze, sia pure emesse dallo stesso giudice, tanto più se in altri procedimenti (v., tra le tante, sentenze n. 242 del 1999 e n. 79 del 1996; ordinanza n. 98 del 1999);

che le questioni debbono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0690

N. **233**

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Sospensione del procedimento o dei termini di custodia cautelare imposta da una particolare disposizione di legge - Interpretazione della Corte di cassazione - Mancata previsione, tra i casi di sospensione della prescrizione, delle ipotesi in cui, a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, si verifichino cause di sospensione dei termini di custodia cautelare - Denunciata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati detenuti e imputati non detenuti - Questione meramente interpretativa - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 159.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 23 giugno 1999 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, nei procedimenti penali a carico di B.G. ed altri e di S.G.L., iscritte ai nn. 478 e 479 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, sezione distaccata di Capri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice penale, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare;

che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:

che all'udienza di discussione le parti avevano chiesto sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione;

che i procedimenti avevano subito numerosi rinvii, dapprima per impedimento del difensore (r.o. n. 478 del 1999) e dell'imputato (r.o. n. 479 del 1999), quindi a causa dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze per un periodo cumulativo rispettivamente di un anno, sette mesi e diciotto giorni (r.o. n. 478 del 1999) e di sei mesi e venti giorni (r.o. n. 479 del 1999);

che, calcolando tali periodi come sospensivi del corso della prescrizione, il termine di prescrizione non sarebbe ancora scaduto, mentre, alla stregua dell'interpretazione della prevalente giurisprudenza di legittimità sull'art. 159 cod. pen., in relazione ai casi di sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 304 cod. proc. pen., i termini prescrizionali sarebbero già maturati;

che infatti, prosegue il rimettente, nei casi in cui l'art. 304 cod. proc. pen. prevede la sospensione dei termini di custodia per l'impedimento dell'imputato o del difensore, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la sospensione del corso della prescrizione del reato opera solo quando l'imputato sia effettivamente sottoposto alla misura della custodia cautelare;

che tale interpretazione determinerebbe peraltro, ad avviso del giudice *a quo* il contrasto della norma censurata con i sopra richiamati parametri costituzionali: in particolare, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione perché la pretesa punitiva dello Stato risulterebbe irragionevolmente limitata ai soli casi in cui, del tutto accidentalmente, l'imputato è detenuto, e perché si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra persone imputate dei medesimi reati a seconda che siano detenute o libere, tra imputati per lo stesso fatto detenuti e non detenuti quando nei loro confronti si proceda separatamente, tra imputati non detenuti, a seconda che siano coimputati con detenuti o con non detenuti;

che, a sostegno dell'illegittimità costituzionale dell'interpretazione riservata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità all'art. 159 cod. pen., il rimettente rileva che la modifica del primo comma di tale norma operata dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332 — a seguito della quale il corso della prescrizione è sospeso anche in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge — va letta tenendo presente il monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1994, che in occasione di una precedente analoga questione di legittimità sull'art. 159 cod. pen., peraltro giudicata inammissibile, aveva auspicato un intervento del legislatore volto ad evitare la paralisi dell'amministrazione della giustizia conseguente all'astensione dalle udienze dei difensori;

che, ad avviso del rimettente, la *ratio* della novella dell'art. 159, primo comma, cod. pen. dovrebbe dunque essere ricercata nell'esigenza di evitare che la pretesa punitiva dello Stato sia frustrata da situazioni di fatto non imputabili all'inerzia dei titolari di tale potestà, ma da attività poste in essere dall'imputato o dal suo difensore e che in ossequio a questa ratio dovrebbe essere interpretato il richiamo alle cause che possono comportare la sospensione dei termini della custodia cautelare;

che, al riguardo, il giudice *a quo* richiama una decisione della stessa Corte di cassazione che ha ritenuto la norma censurata applicabile, in relazione all'art. 304 cod. proc. pen., a prescindere dall'effettivo stato di detenzione dell'imputato;

che, infine, il rimettente precisa che la questione prospettata non potrebbe essere ritenuta inammissibile perché volta ad introdurre, mediante la previsione di una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione, una addizione in *malam partem* in materia penale, in quanto non sarebbe la norma in sé ad essere in contrasto con la Costituzione, ma l'interpretazione ad essa riservata dalla Cassazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, in quanto alla Corte viene chiesto di «compiere una opzione tra un'"interpretazione" che il rimettente giudica maggiormente consona ai principi costituzionali, e l'esplicita estensione del catalogo delle cause di sospensione della prescrizione»; opzioni che sono entrambe da considerarsi precluse alla Corte costituzionale.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identica questione, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi di costituzionalità;

che formalmente il giudice *a quo* chiede a questa Corte un intervento additivo sull'art. 159, primo comma, cod. pen., al fine di rendere operante la sospensione del corso della prescrizione, ove si verifichino ipotesi di sospensione dei termini della custodia cautelare, anche a prescindere dallo stato di detenzione dell'imputato, ma in realtà ritiene che a tale risultato si possa pervenire in via interpretativa, così da rendere la norma in esame conforme a Costituzione;

che, in effetti, l'impianto argomentativo dell'ordinanza di rimessione è principalmente volto a dimostrare la plausibilità di tale interpretazione della norma censurata e che, al riguardo, lo stesso rimettente menziona una delle decisioni della Corte di cassazione che hanno interpretato l'art. 159, primo comma, cod. pen. nel senso da lui auspicato;

che, in sostanza, la questione di costituzionalità risulta sollevata al fine di ottenere un avallo all'interpretazione propugnata dal rimettente, attribuendo a questa Corte un compito che rientra tra quelli tipici del giudice ordinario;

che, ove siano prospettabili diverse interpretazioni della norma censurata, di cui una ritenuta conforme a Costituzione, il giudice ha il dovere di farla propria, dovendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo quando risulti impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta (cfr., da ultimo, sentenze n. 202 del 1999, n. 99 del 1997, n. 356 del 1996; ordinanze nn. 27 e 13 del 2000, n. 7 del 1998);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0691

N. 234

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Partecipazione dell'imputato al dibattimento a distanza (mediante apposito sistema di collegamento audiovisivo) - Applicabilità per gli imputati per i delitti elencati dall'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., e non anche per gli imputati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario - Prospettata incoerenza e irragionevolezza della disciplina - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza della questione.

- Disp. att. codice proc. pen., art. 146-*bis* (introdotto dall'art. 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 28 ottobre ed il 9 novembre 1999 dal Tribunale di Torre Annunziata nei procedimenti a carico di C.N. e di D.M.L., iscritte al n. 748 del registro ordinanze 1999 e al n. 31 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 4 e 8, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ordinanza in data 28 ottobre 1999 (r.o. n. 748 del 1999) il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia), nella parte in cui richiede come presupposto indispensabile per attivare il collegamento audiovisivo a distanza che si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., anche nel caso previsto dalla lettera *c)* della norma censurata;

che identica questione è stata successivamente sollevata, con ordinanza in data 9 novembre 1999 (r.o. n. 31 del 2000) nel corso di altro procedimento, dal medesimo Tribunale;

che in entrambi i casi il giudice *a quo* precisa di procedere nei confronti di soggetto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ma imputato per un delitto non rientrante tra quelli elencati dall'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., per i quali è appunto prevista in via esclusiva l'applicazione della disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza;

che il rimettente (ordinanza r.o. n. 748 del 1999) — premesso che la difesa aveva eccepito l'omessa traduzione dell'imputato detenuto (nei cui confronti era stata applicata la disciplina della partecipazione a distanza per la celebrazione, immediatamente precedente, di altro processo per un reato rientrante tra quelli indicati dall'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen.) — rileva che la norma censurata prevede che la partecipazione al dibattimento avvenga a distanza in tre specifiche ipotesi, di cui le prime due (lettere a e *b)* di natura oggettiva, mentre la terza (lettera *c)*, di natura soggettiva, in quanto si riferisce alle particolari condizioni del soggetto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, avrebbe dovuto più propriamente essere collocata autonomamente in altra norma;

che il giudice *a quo* preso atto che presupposto indispensabile di tutte e tre le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza è che si proceda per uno dei delitti elencati nell'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., osserva che, se la finalità dell'ipotesi di cui alla lettera *c)* della norma censurata va ravvisata — come affermato

dalla sentenza n. 342 del 1999 della Corte costituzionale — nell'esigenza di evitare che detenuti pericolosi possano comunicare con l'esterno in occasione delle traduzioni per la celebrazione dei processi a loro carico, la sola qualità di detenuto sottoposto alla misura di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario dovrebbe di per sé giustificare questa particolare modalità di celebrazione del dibattimento;

che, ad avviso del rimettente, risulterebbe quindi violato l'art. 3 Cost., per la mancanza di coerenza e per l'intrinseca irragionevolezza del sistema così delineato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, richiamandosi alle argomentazioni svolte in relazione all'ordinanza della Corte di assise di Catania in data 14 aprile 1998, con la quale, ad avviso dell'Avvocatura, erano state prospettate identiche censure.

Considerato che le due ordinanze di rimessione hanno per oggetto la medesima questione, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi di costituzionalità;

che il rimettente contesta, in quanto incoerente e irragionevole, la scelta, operata dal legislatore nell'art. 146-*bis* disp. att. cod. proc. pen., di subordinare in ogni caso la partecipazione al dibattimento a distanza alla condizione che si proceda per uno dei delitti elencati nell'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., anche nell'ipotesi di soggetti egualmente portatori di un'alta carica di pericolosità sociale in quanto sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ma imputati per delitti diversi da quelli elencati nel predetto comma 3-*bis;*

che la disciplina censurata corrisponde all'esigenza di circoscrivere la partecipazione al dibattimento a distanza ai soli reati che sono diretta «espressione delle più gravi manifestazioni di criminalità di stampo mafioso» (v. sentenza n. 342 del 1999), avendo il legislatore ritenuto che solo nei confronti di soggetti imputati di tali reati fosse opportuno prevedere particolari modalità di esercizio del diritto al contraddittorio;

che la scelta risulta espressione della sfera di discrezionalità del legislatore, esercitata in maniera non irragionevole e quindi non censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale;

che, inoltre, la disciplina dettata dall'art. 146-*bis* disp. att. cod. proc. pen. ha carattere temporaneo (il termine di efficacia è fissato alla data del 31 dicembre 2000), essendo volta a fronteggiare esigenze eccezionali, ed è comunque suscettibile di eventuali aggiustamenti in base ai risultati della sperimentazione triennale in corso;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0692

N. 235

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle imprese in crisi - Crediti di massa di lavoro subordinato - Divieto di azioni esecutive individuali successivamente all'inizio della procedura nonché mancanza di un controllo giudiziale sull'attività del commissario relativa al pagamento dei crediti - Lamentata, non giustificata, limitazione del diritto di agire in giudizio e del diritto alla retribuzione del creditore-lavoratore - Impossibilità di individuare la questione sottoposta allo scrutinio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 31 luglio 1981, n. 414 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544), art. 4, secondo comma.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal pretore di Brindisi nel procedimento civile Leucci industriale S.p.a. in amministrazione straordinaria contro Cellamare Fernando, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il pretore di Brindisi, con ordinanza emessa il 14 aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, vietando le azioni esecutive individuali successivamente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria, si porrebbe in contrasto, nella parte riguardante i crediti di massa di lavoro subordinato, sia con il diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione, che con il diritto alla retribuzione, intesa, in senso ampio, quale mezzo per assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, tutelato dall'art. 36 della Costituzione;

che, in particolare, secondo il rimettente la posizione di coloro che risultano creditori nei confronti dell'amministrazione straordinaria per aver fornito o prestato ad essa servizi e lavoro, è diversa da quella dei creditori concorsuali ed identica a quella dei soggetti che in un contratto a prestazioni corrispettive, avendo adempiuto la propria prestazione, hanno diritto di pretendere l'esecuzione della controprestazione e di procedere, in caso di inadempimento, all'esecuzione forzata sui beni del debitore;

che, conseguentemente, il divieto di agire esecutivamente posto dalla norma impugnata risulterebbe, per i crediti di massa di lavoro subordinato, lesivo, al tempo stesso, del diritto alla retribuzione e del diritto alla tutela giurisdizionale garantiti dagli articoli 36 e 24 della Costituzione;

che, peraltro, il rimettente prospetta una diversa censura, pur collegandola formalmente alla prima, rilevando in particolare come nell'amministrazione straordinaria, diversamente che nel fallimento, la possibilità di realizzazione delle pretese creditorie sarebbe pregiudicata dall'assenza di «un giudice delegato che autorizza i prelevamenti, approva lo stato passivo ed il piano di riparto, dirige le operazioni della procedura e vigila l'opera del curatore»;

che, in relazione a tale censura, il rimettente esclude, poi, che la funzione di garanzia propria del controllo giudiziale possa ritenersi assolta da altri mezzi di pressione sull'attività del commissario, quali denunce, istanze o diffide il cui esperimento non avrebbe alcuna incidenza diretta sulla realizzazione della pretesa legittimamente vantata dal lavoratore subordinato.

Considerato che il giudice *a qua*, mentre denuncia, in relazione ai crediti di massa di lavoro subordinato, la illegittimità costituzionale del divieto di azioni esecutive individuali successivamente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria, avanza, poi, come si è visto, nel testo dell'ordinanza, una diversa censura riguardante la mancanza di un controllo giudiziale sull'attività del commissario relativa ai pagamenti di tali crediti, senza che sia dato comprendere quale sia la questione che intende effettivamente sottoporre al giudizio di questa Corte;

che la questione, essendo prospettata in termini perplessi e preclusivi della sua necessaria individuazione, deve essere, per tale ragione, dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 36 della Costituzione, dal pretore di Brindisi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0693

N. 236

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione - Sanzione della non debenza di alcun interesse in caso di interessi legittimamente pattuiti ma divenuti successivamente usurari, per effetto dell'abbassamento del tasso soglia fissato dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996 - Prospettata preclusione della tutela giurisdizionale del diritto alla percezione degli interessi convenzionali, con irragionevole, non giustificata, disparità di trattamento tra i creditori o tra posizioni creditorie e debitorie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 47.

Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione - Mancanza di qualsivoglia sanzione alla pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari - Prospettata diversità di disciplina per situazioni identiche - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 47.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1999 dal pretore di Napoli nel procedimento civile Longobardi Pasquale contro B.N. Commercio e finanza S.p.a., iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 20 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1815, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari;

che ad avviso del rimettente — il quale è chiamato a decidere su una domanda di condanna al pagamento di interessi di mora convenuti in un contratto di locazione finanziaria — risponderebbe del reato di usura, nella configurazione risultante dal nuovo testo dell'art. 644 del codice penale, non solo chi si fa promettere ma anche chi si fa dare interessi superiori al cosiddetto tasso soglia fissato dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e, in quanto tali, considerati, dalla stessa norma, sempre usurari;

che, conseguentemente, la sanzione civile della non debenza di alcun interesse disposta dall'art. 1815, secondo comma, per l'ipotesi in cui siano convenuti interessi usurari, opererebbe non soltanto nel caso in cui gli interessi siano pattuiti ad un tasso originariamente usurario ma anche in quello in cui essi superino il tasso soglia per effetto di una variazione in diminuzione del predetto tasso, e ciò con riguardo sia ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sia a quelli stipulati successivamente;

che, in tal modo, la norma impugnata si porrebbe in contrasto, innanzitutto, con l'art. 24 della Costituzione, in quanto precluderebbe, per effetto dei decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia, la tutela giurisdizionale del diritto, legittimamente sorto, alla percezione degli interessi convenzionali;

che la stessa norma sarebbe, inoltre, lesiva del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, creando una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento sia tra operatori che abbiano legittimamente concesso finanziamenti a tassi di interesse non usurari, in funzione del dato accidentale della variazione in diminuzione del tasso soglia, non prevedibile nell'*an* e nel *quantum* sia tra posizioni creditorie e debitorie, atteso che il creditore — il quale non dovrebbe necessariamente identificarsi con il soggetto economicamente più forte del rapporto — sarebbe esposto, in caso di diminuzione del tasso soglia, alla sanzione della non debenza di interessi, senza che un successivo aumento della soglia di usurarietà al di sopra del tasso pattuito possa incidere nuovamente sul rapporto;

che la norma impugnata contrasterebbe da ultimo con l'art. 47 della Costituzione, in quanto da un lato ostacolerebbe la concessione del credito a causa del rischio di una sanzione a carico degli operatori finanziari del tutto indipendente da una qualsiasi loro condotta colpevole, dall'altro indurrebbe gli operatori medesimi — i quali, in virtù del meccanismo previsto dalla legge n. 108 del 1996, possono di fatto incidere sulla determinazione del tasso soglia — a mantenere i tassi di interesse ad un livello più alto di quello effettivamente imposto dal mercato;

che qualora, poi, la norma impugnata fosse interpretata nel senso di riferire la sanzione di nullità ivi prevista alle sole pattuizioni con le quali vengono convenuti interessi usurari, escludendo dunque le ipotesi in cui gli interessi divengano usurari a seguito dell'abbassamento del tasso soglia, ugualmente la disposizione si porrebbe — ad avviso del medesimo rimettente — in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto sottoporrebbe a disciplina diversa situazioni identiche (e cioè richieste di interessi superiori al tasso soglia *pro tempore* vigente) in ragione esclusivamente del dato temporale relativo alla conclusione del contratto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza di entrambe le questioni prospettate, in via principale e subordinata, dal rimettente;

che, secondo l'Avvocatura, l'art. 1815, secondo comma, cod. civ. dovrebbe trovare applicazione soltanto nei casi in cui sussistano gli estremi del reato di usura il quale richiederebbe che la pattuizione abbia *ab origine* e cioè all'atto della sua stipulazione, il carattere dell'usurarietà;

che, in particolare, secondo l'Avvocatura, la mutabilità dei tassi di mercato che, nel corso di un rapporto per sua natura di lunga durata, possono crescere, con vantaggio del debitore, o diminuire, con vantaggio per la banca o l'azienda finanziatrice, renderebbe necessariamente aleatorio il contratto di finanziamento a tasso fisso;

che la tutela offerta dal reato di usura non sarebbe, pertanto, invocabile quando si tratta di sottrarre il debitore non già all'assunzione di impegni sproporzionati al corrispettivo ricevuto, ma ad un rischio economico consapevolmente e liberamente assunto al momento della conclusione del contratto;

che, pertanto, «l'unica soluzione coerente con i principi costituzionali» sarebbe, secondo l'Avvocatura, «quella della inapplicabilità del secondo comma dell'art. 1815 del codice civile alle operazioni stipulate prima della riduzione del tasso soglia ad una misura inferiore ai tassi originariamente convenuti».

Considerato che l'oggetto del giudizio *a quo* è rappresentato — come si desume dall'ordinanza di rimessione — dalla domanda di condanna al pagamento di interessi convenzionali di mora;

che manca, nell'ordinanza di rimessione, qualsiasi motivazione in ordine all'*iter* logico in virtù del quale il rimettente ritiene che la norma impugnata — dettata in tema di contratto di mutuo — sia applicabile anche alla convenzione determinativa di interessi moratori, dovuti per il ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria;

che il difetto di motivazione su tale profilo di rilevanza — considerata anche la mancanza di un diritto vivente conforme all'implicito assunto del rimettente — determina la manifesta inammissibilità sia della questione principale che di quella subordinata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, dal pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0694

N. 237

Ordinanza 8-22 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Carenza assoluta di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provin-

ciale di Brescia sul ricorso proposto da Promotion Programme di Venza e Strambelli e C. S.n.c. contro l'Ufficio IVA di Brescia, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 6, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Brescia, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che ad avviso della commissione rimettente, la disposizione di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui esclude l'ammissibilità, nel processo tributario, della prova testimoniale, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando come l'ordinanza di rimessione risulti del tutto priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione medesima.

Considerato che il rimettente omette qualsiasi cenno sulla fattispecie concreta sottoposta al suo esame;

che manca, inoltre, nell'ordinanza di rimessione una pur sintetica motivazione in ordine sia alla non manifesta infondatezza che alla rilevanza della questione;

che, in relazione a tali omissioni, la questione deve essere dichiarata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0695

N. 238

Sentenza 19-23 giugno 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Umbra - Edilizia e urbanistica - Fabbricati oggetto di condono edilizio - Esclusione da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione, che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso - Lesione del diritto di proprietà, per possibile perimento o progressiva inutilizzabilità dei beni - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, art. 8, comma settimo, come modificato dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica) come modificata dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28), per la parte relativa alla esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione oggetto di condono edilizio, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Miecchi Stefania contro il comune di Terni ed altra, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, nel corso di un giudizio diretto ad ottenere l'annullamento del diniego di rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di lavori di ristrutturazione di un immobile, ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 novembre 1998 (r.o. n. 377 del 1999), questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), come sostituito dall'art. 34, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28).

La norma in questione disciplina gli interventi edilizi nelle zone agricole e più precisamente gli interventi su fabbricati ad uso di abitazione preesistenti all'entrata in vigore della legge; da tali interventi sono esclusi i fabbricati oggetto di condono edilizio; per questi ultimi, secondo l'interpretazione recepita dal comune e non contestata dalla ricorrente, non sarebbe consentito alcun intervento.

Ad avviso del collegio rimettente, la disposizione in esame istituirebbe un regime differenziato per i fabbricati abitativi in zone agricole, a seconda che si tratti di fabbricati realizzati legittimamente sin dall'origine, oppure di fabbricati originariamente abusivi e poi condonati.

Per questi ultimi non sarebbe ammesso alcun intervento, neppure — stando alla lettera della legge — di manutenzione ordinaria e straordinaria, tanto meno di ristrutturazione o di ampliamento.

Per i primi sarebbero consentiti interventi, oltre che manutentivi e conservativi, anche di ristrutturazione e di ampliamento, sia pure entro limiti ristretti.

Ad avviso del giudice *a quo*, il divieto di opere di manutenzione o di conservazione, comportando un irreparabile e progressivo degrado del fabbricato, arrecherebbe un irrimediabile pregiudizio al privato.

Tale duplicità di regime tra le due categorie di fabbricati (condonati e non condonati) potrebbe — secondo il giudice *a quo* — essere considerata come una forma surrettizia di sanzione dell'originario abuso, esprimente, quindi, nient'altro che una volontà punitiva.

Nell'ordinanza si censura la irrazionalità della normativa nel confronto con la legislazione statale in materia di condono, ispirata, quest'ultima, al principio secondo cui, verificati i presupposti del condono ed assolti gli oneri inerenti, il fabbricato si intende regolarizzato a tutti gli effetti.

Si denuncia pertanto la violazione dell'art. 117 della Costituzione, per contrasto della normativa regionale con quella statale.

Nell'ordinanza si invocano, altresì, l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole discriminazione tra proprietari di fabbricati condonati e quelli di fabbricati non condonati, nonché gli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto l'interdizione di ogni intervento manutentivo e conservativo ovvero migliorativo ed ampliativo (nei ristretti e sorvegliati limiti in cui ciò è concesso per i restanti fabbricati in zona agricola) comprimerebbe irragionevolmente l'esercizio tanto dell'iniziativa economica quanto della proprietà privata.

Un divieto così rigoroso sottrarrebbe in modo permanente e definitivo la possibilità per il privato di utilizzare e godere del bene per il quale si accerti la necessità di opere di manutenzione.

2. — In via subordinata, qualora si ritenesse ammissibile una discriminazione tra il fabbricato condonato e quello originariamente legittimo, il giudice *a quo* pone la questione di costituzionalità dell'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dall'art 34, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nella parte in cui esclude l'ammissibilità degli interventi di cui all'art. 31, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457 sugli immobili oggetto di condono edilizio.

Sottolinea, infatti, il giudice rimettente come la soluzione concretamente adottata dal legislatore regionale risulti eccessivamente restrittiva, in particolare, in relazione al divieto di procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro ed al risanamento conservativo ed alla stessa ristrutturazione edilizia strettamente intesa; a tutti quegli interventi, cioè, che si risolvono in una semplice conservazione dell'esistente, ovvero in migliorie estetiche e funzionali, senza incremento di volumetria, né modifica di destinazione d'uso.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale concerne l'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica) come modificato dall'art 34, comma 1, della legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28), per la parte relativa alla esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione oggetto di condono edilizio.

Viene denunciata la violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione sotto i profili: di una irragionevole duplicità di regime tra fabbricati originariamente legittimi e fabbricati condonati, che potrebbe essere considerata come forma surrettizia di sanzione; di una irrazionalità della normativa rispetto alla legislazione statale; di una compromissione irragionevole dell'esercizio della iniziativa economica, in relazione alla proprietà privata; ed, in via subordinata, di una eccessiva restrittività della soluzione adottata dal legislatore regionale, nella parte in cui sarebbero esclusi gli interventi *ex* art. 31, lettere *a), b), c)*, e *d)*, della legge n. 457 del 1978.

2. — La questione è fondata nei sensi e nei limiti come appresso specificati.

L'art. 8 della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, nel testo sostituito dall'art. 34, comma 1, della legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, contiene una disciplina a tutela del territorio agricolo, dettando, tra l'altro, una regolamentazione (destinata a prevalere sugli strumenti urbanistici generali vigenti con indici più ampi) delle costruzioni, che collega obbligatoriamente (anche con un asservimento ai terreni interessati) la realizzazione ad esigenze abitative e produttive dell'impresa agricola.

L'art. 8 al comma 7 disciplina, inoltre, gli interventi ammissibili, nell'ambito del territorio agricolo, nei «fabbricati destinati ad abitazione, già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge» (si noti, la disposizione è stata introdotta con la legge 21 ottobre 1997, n. 31, cioè dopo la legge statale 28 febbraio 1985, n. 47 contenente il condono e la sanatoria delle opere edilizie abusive) — prevedendo la ammissibilità di interventi

di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione contenuta nell'art. 31, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457), nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc 300, purché il fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a mc 1.400.

Lo stesso settimo comma esclude dalla previsione i fabbricati costituenti beni culturali sparsi sul territorio (come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici), per i quali gli interventi sono limitati al consolidamento e restauro (art. 6 della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53), nonché i fabbricati che siano stati oggetto di condono edilizio con rilascio di concessione in sanatoria. Tale esclusione per gli immobili condonati (la cui legittimità rispetto alle previsioni urbanistiche deriva solo dalla sanatoria-condono) viene, in modo plausibile, interpretata ed applicata nel giudizio *a quo*, come esclusione impeditiva di tutti gli interventi previsti come ammissibili per gli altri edifici esistenti.

La esclusione, attese le finalità della disciplina di tutela del territorio con destinazione urbanistica a fini agricoli, deve ritenersi non manifestamente irragionevole e conforme al regime della proprietà privata, soggetta ai limiti di utilizzazione urbanistica e ai vincoli culturali in ragione della qualità dei beni, esclusivamente per quanto riguarda gli ampliamenti e tutti gli interventi che comportino modifiche della sagoma o aumenti di volumetria o di superficie o simili.

3. — Al contrario, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 529 del 1995), la privazione della possibilità (in via assoluta e generale, senza alcuna valutazione di compatibilità concreta, circa il modo e l'entità degli interventi, con le esigenze di tutela ambientale e — si può aggiungere — anche urbazistica) per il titolare del diritto di proprietà su ai un immobile, di procedere ad interventi di manutenzione, aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l'aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell'edificio, rappresenta certamente una lesione al contenuto minimo della proprietà. Infatti l'anzidetto divieto incide addirittura sulla essenza stessa e sulle possibilità di mantenere e conservare il bene (costruzione) oggetto del diritto, producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente riduzione in cattivo stato e un progressivo abbandono e perimento (strutturale e funzionale) del medesimo.

Deve, pertanto, escludersi la legittimità di una disposizione che comporti per il proprietario, ancorché non espropriato della titolarità, uno svuotamento del contenuto del suo diritto nel modo più irrimediabile e definitivo, e cioè con graduale degrado e perimento del bene (costruzione) ed una progressiva inutilizzabilità e distruzione dell'edificio, in rapporto alla destinazione inerente alla sua natura (conforme a licenze, concessioni e autorizzazioni ancorché in sanatoria)

Si tratta in ogni caso di edifici legittimamente esistenti e ovviamente regolarmente assentiti (fin dall'origine o con valido condono in sanatoria non oggetto di successivi interventi repressivi o di annullamento) dal punto di vista urbanistico o sotto il profilo di speciali vincoli (assistiti da specifiche autorizzazioni e pareri ove richiesti: sentenza n. 529 del 1995).

Deve essere sottolineato che i suddetti interventi, ammissibili rispetto agli edifici esistenti, soggiacciono al rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori (art. 8, comma 10, della legge della Regione Umbria n. 53 del 1974, nel testo introdotto con la legge della Regione Umbria n. 31 del 1997) nonché alle regole generali che consentono la possibilità di impedire le anzidette opere di manutenzione quando il modo o l'entità degli, interventi siano tali da alterare l'equilibrio e la conservazione del territorio agricolo anche per l'aumento degli utilizzatori (sentenza n. 529 del 1995, citata).

Infine esiste un principio nell'ambito della legislazione statale in ordine ad un regime meno rigoroso degli interventi di manutenzione e similari, rispetto alle altre opere edilizie, che alterino, invece, le caratteristiche visibili all'esterno o comunque la sagoma o l'altezza o la superficie o la volumetria dell'edificio (arg. da d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1985, n. 431; sentenza n. 529 citata).

4. — Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), come modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28), nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di' ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0696

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 358

Ordinanza emessa il 16 marzo 2000 dal g.i.p. presso il tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Tumbarello Nicolò ed altro

Reati e pene - Reato di violenza sessuale di gruppo - Casi di minore gravità - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al reato di violenza sessuale commesso da una sola persona (art. 609-*bis* cod. pen.) - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Cod. pen., art. 609-*octies*.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

Il TRIBUNALE

Nel procedimento penale contro

1) Tumbarello Nicolò nato il 5 luglio 1970 a Mazara del Vallo (Tp), residente a Genk (Belgio), 2) Tadire Nordine nata il 2 maggio 1969 a Genk (Belgio), ivi residente, indagati per il reato di cui all'art. 609-*octies* c.p., perchè in concorso fra di loro esercitavano violenza sessuale di gruppo in danno di B. K., che bloccano in un parcheggio all'aperto, trattenevano con violenza imponendole la libertà di movimento, baciavano sul volto e sulla bocca e palpavano sul corpo e sulle parti intime e cercavano di spogliare della giacca.

Il 12 marzo 2000 in Selva di Val Gardena.

Motivi della decisione

I due indagati, che si trovavano con altri cinque loro compagni in un parcheggio al termine di una pista di sci, probabilmente resi euforici da alcolici bevuti «per riscaldarsi», hanno iniziato a molestare una giovane donna incontrata nel parcheggio. Le molestie sono divenute da verbali, materiali, i due indagati hanno afferrato e trattenuto la ragazza, hanno tentato di baciarla e l'hannno palpata. La violenza esercitata è stata effettiva, sia perchè la ragazza è stata impedita nei suoi movimenti, sia perchè per liberarsi ha dovuto lottare energicamente, finendo anche a terra. Indubbia è la componente sessuale della molestia, stante baci e palpamenti in parti intime.

I due indagati, arrestati subito dopo il fatto, non hanno negato l'episodio ed hanno chiesto patteggiamento per il reato di molestie oppure di violenza attenuata con il riconoscimento di minor gravità (art. 609-*bis* u.c.).

Il pubblico ministero, pur riconoscendo che oggettivamente, se la violenza fosse stata commessa da una sola persona, avrebbe dovuto trovare applicazione la figura attenuata di reato, che consente di addivenire ad una pena patteggiabile, non ha ritenuto di poter addivenire al patteggiamento perchè la fattispecie, per espressa volontà del legislatore, rientra nell'ipotesi della violenza di gruppo (in quanto commessa da più di una persona in concorso fra loro), che non contempla alcuna attenuazione della pena, pur nel caso che la violenza sia lieve. Ha quindi sollevato eccezione di costituzionalità della norma che non consente di adeguare la pena alla gravità concreta del caso, con violazione del principio di eguaglianza e del principio che la pena deve avere funzione recuperatrice.

L'eccezione è rilevante e non manifestamente infondata;

è rilevante in quanto dalla sua decisione dipende la pena da infliggere agli indagati e se essi possono o meno accedere a' rito si patteggiamento. Indubbiamente l'episodio, pur spiacevole non può essere non lontanamente equiparato ad una violenza carnale di gruppo in quanto, stante la situazione (parcheggio aperto in zona innevata, ora in cui passavano altre persone) non era possibile che la violenza raggiungesse una gravità maggiore di quella in concreto realizzatasi.

Non è manifestamente infodata perchè effettivamente, l'aver stabilito che la violenza sessuale commessa da due o più persone in concorso fra di loro, si considera sempre grave, non consente di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto.

Si consideri invero il caso di chi, passando da solo per strada, dia una fugace palpata ad una donna e il caso di due amici che, nella stessa identica situazione e d'accordo fra di loro, palpino entrambi fugacemente la stessa vittima: nel primo caso l'autore del fatto potrebbe ottenere il patteggiamento della pena (e cioè meno di due anni di reclusione), nel secondo caso non potrebbe patteggiare e la pena supererebbe comunque, anche con un rito abbreviato, i tre anni di reclusione.

Né del resto, pare che di possa pervenire ad una diversa soluzione in via interpretativa, almeno sulla base degli orientamenti già manifestati in giurisprudenza e dottrina.

È probabile che il legislatore, introducendo la nozione di «violenza di gruppo», avesse in mente il vecchio concetto di violenza carnale e che volesse quindi punire quelle violenze che si attuano con una congiunzione carnale (come si può dedurre dall'ultimo comma dell'articolo in cui si prevede la possibilità di svolgere accertamenti sanitari sull'indagato), ma il comune interprete non è autorizzato ad integrare la legge, specie in mancanza di ogni appiglio normativo o letterale. E neppure può l'interprete, in mancanza di qualsiasi appiglio, affermare che l'attenuante prevista per la violenza sessuale singola si estende anche alla violenza di gruppo.

P. Q. M.

Vista la legge 9 febbraio 1948 n. 1 e la legge 11 marzo 1953 n. 87;

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 609-*octies *del codice penale nella parte in cui non prevede che la violenza sessuale di gruppo possa essere di minore gravità, così come avviene per la violenza del singolo sanzionata all'art.609-bis* c.p. in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione;

Ordina sospendersi il procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione;

Si notifichi al Presidente del Consiglio dei Ministri e si comunichi ai Presidenti delle due Camere.

Bolzano, addì 16 marzo 2000.

Il giudice: MORI

00C0562

N. 359

Ordinanza emessa il 25 febbraio 2000 dal tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Landi Paola e Calzavara Luigi

Matrimonio - Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità - Conseguenze di ordine patrimoniale nei casi in cui venga resa esecutiva - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 129 cod. civ., anche allorquando sia decorso il termine per la proposizione dell'azione di nullità dinanzi al giudice italiano o comunque si siano consolidate situazioni di comunione di vita - Mancata previsione del potere del giudice di applicare, in tale ipotesi, la disciplina di cui all'art. 5, commi 6 e ss., legge n. 898/1970 - Ingiustificata minor tutela del coniuge economicamente debole in caso di delibazione della sentenza canonica di nullità - Disparità di trattamento rispetto al caso di divorzio - Violazione del principio di uguaglianza e del principio supremo di laicità dello Stato.

- Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo il 18 aprile 1994 al n. 2494/1994 (vecchio rito) e promossa da Landi Paola (con avv. Paternoster di Roma e Codotto di Vicenza);

Contro Calzavara Luigi (con avv. Gherro di Padova e Bettini di Vicenza).

Svolgimento del processo

Con citazione datata 12 aprile 1994 Paola Landi conveniva in giudizio Luigi Calzavara per ottenere dal tribunale una pronuncia che lo condannasse al pagamento, in suo favore, di un assegno mensile di L. 2.500.000 per un periodo non inferiore a tre anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 codice civile.

Affermava, infatti, che il matrimonio tra le parti, celebrato nel 1968, era stato dichiarato nullo dagli organi giurisdizionali dell'ordinamento canonico con provvedimenti del 1986 e del 1991, e che le relativa pronuncia era stata resa esecutiva in Italia dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 10 giugno/23 ottobre 1993.

Riferiva che, con la decisione sullo *status*, la Corte d'appello, ritenendo applicabile l'art. 129 codice civile, aveva disposto in via provvisoria che il Calzavara corrispondesse all'attrice la somma di L. 750.000 mensili, con effetto dalla pubblicazione di detta sentenza e fino alla definizione dell'instaurando giudizio di merito.

Affermandosi priva di adeguati mezzi e nelle condizioni soggettive previste dalla citata norma, chiedeva che il tribunale quantificasse il futuro obbligo di mantenimento in capo al Calzavara come diritto a mantenere il tenore di vita acquisito in costanza di matrimonio, valutando comparativamente la situazione prima e dopo la pronuncia, nonché i patrimoni ed i redditi di entrambe le parti, in specie le ampie possibilità reddituali del convenuto e il detrimento derivatole dalla nullità dichiarata.

Luigi Calzavara si costituiva lamentando, *in primis*; come erronea era stata la decisione della Corte di avere adottato il provvedimento economico provvisorio e perché non richiesto e perché aveva escluso l'applicazione dell'art. 129-*bis* codice civile atteso che palese sarebbe stata la possibilità di riscontrare l'inidoneità del Calzavara a contrarre il matrimonio e, così, la malafede della Landi.

Contestava le domande dell'attrice affermando che la stessa è autosufficiente e non ha dato la prova del suo stato di bisogno.

Infine, osservava come le statuizioni economiche adottate in sede di separazione avessero un diverso titolo giuridico ed altro significato rispetto a quello da attribuire ai provvedimenti economici *ex* art. 129 codice civile.

Chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione dell'assegno, da limitarsi temporalmente fino al 31 gennaio 1994.

L'attrice ribadiva le proprie tesi contestando gli assunti del convenuto e riaffermando di non avere redditi sufficienti (oltre a rimarcare le possidenze del marito e il tenore di vita goduto durante la convivenza). Deduceva mezzi istruttori volti a dimostrare la consistenza economica della controparte e il tenore di vita del quale aveva beneficiato.

Il g.i. rigettava le istanze istruttorie in quanto irrilevanti atteso che le stesse erano intese a dimostrare le condizioni economiche in costanza di matrimonio, circostanze non considerate dall'art. 129 codice civile.

Disponeva, comunque, l'interrogatorio libero delle parti.

Anche il collegio, chiamato a pronunciarsi sulle prove *ex* art. 178 c.p.c., le dichiarava irrilevanti con la medesima motivazione.

Il convenuto chiedeva, con provvedimento *ex* art. 700, che il g.i. disponesse la non debenza delle somme di cui alla sentenza della Corte d'appello perché non dovute oltre il triennio.

Il g.i. dichiarava inammissibile la domanda ritenendo che la stessa dovesse essere proposta innanzi al giudice dell'esecuzione (già instaurata) come opposizione all'esecuzione.

Non veniva effettuata altra attività istruttoria e la causa veniva rimessa al collegio sulle seguenti conclusioni delle parti e del p.m. intervenuto:

per l'attrice: «Piaccia al tribunale, *contrariis reiectis*, in via principale, porre a carico del convenuto Calzavara Luigi l'obbligo di corrispondere all'attrice Paola Landi, a sensi e per gli effetti dell'art. 129 c.c., un assegno mensile da determinarsi nella somma di L. 2.500.000 o di quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia; per l'effetto, tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte del Calzavara del limitato importo di L. 750.000 mensili fino al settembre 1996, condannare il medesimo Calzavara Luigi a pagare in favore dell'attrice la relativa differenza e ciò, come statuito nella sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1155/1993 fino alla definizione del presente giudizio; in via subordinata, ed istruttoria, ammettersi tutti i mezzi di prova richiesti con la memoria istruttoria del 30 settembre 1995 ivi compresa la prova per testi prova contraria, con i testi ivi indicati, nonché ordine al convenuto di produrre la documentazione reddituale attuale e pregressa; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari»;

per il convenuto:

1) in via principale, respingersi la domanda dell'attrice e dichiararsi l'insussistenza dei presupposti di qualsivoglia corresponsione economica da parte del convenuto nei confronti della sig.ra Paola Landi;

2) in via subordinata, ridursi la misura dell'assegno provvisorio mensile in favore della sig. Landi, e comunque, limitarsi la corresponsione fino al 31 dicembre 1994 o la successiva data di legge;

3) in via istruttoria, respingersi le istanze istruttorie dell'attrice, e in subordine, in denegata ipotesi di ammissione delle prove *ex adverso* formulate, ammettersi il convenuto a prova contraria, con riserva di indicare i testi nel termine assegnando;

4) con rifusione di spese, diritti e onorari;

per il p.m. «riconosciuta fondata la domanda nel merito determini il collegio l'ammontare della contribuzione mensile da porsi a carico del convenuto».

La sentenza veniva trattenuta per la decisione all'udienza collegiale dell'11 febbraio 2000.

Motivi della decisione

L'attrice, con la domanda così come formulata nella precisazione delle conclusioni, ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento da porre a carico del convenuto, col quale aveva contratto un matrimonio dichiarato nullo, previa definizione dell'ammontare dello stesso e detratte le somme finora pagate,«fino alla definizione del presente giudizio», ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 c.c.

Il fondamento della richiesta, nella sua valenza temporale, si fonda sulla statuizione della Corte d'appello, che aveva emanato il provvedimento provvisorio di natura patrimoniale, all'esito del giudizio di delibazione, stabilendone la durata, appunto, «fino alla definizione del giudizio di merito».

Ora, l'art. 129 c.c. dispone testualmente che la corresponsione delle «somme periodiche di denaro» non ecceda il triennio.

La domanda dell'attrice, allora, dovrebbe essere o rigettata perché volta ad ottenere qualcosa di più rispetto a quanto previsto dall'art. 129 stesso, pur se invocato a fondamento della pretesa azionata, o limitata ad un triennio.

La richiesta di corresponsione di un assegno «fino alla definizione del giudizio» formulata in sede della precisazione delle conclusioni (e cioè, dopo circa 6 anni dalla sentenza della Corte d'appello e con la prospettiva del tempo necessario per la sua definizione in primo grado e negli eventuali gravami) non può essere in alcun modo intesa come limitata comunque ad un triennio, e per il tenore letterale, e per quanto si può trarre dalle specificazioni contenute nelle difese conclusionali, nelle quali, appunto, si invoca tale più lungo termine in quanto legittimamente statuito dalla Corte al di là dell'art. 129 c.c. (con conseguente attuale vigenza dello stesso).

Oltre a ciò, la Landi ha chiesto un contributo mensile «di mantenimento» (come si legge nella citazione), volto a consentirle di mantenere lo stesso tenore di vita del quale godeva durante la convivenza, formulando sul punto apposite prove.

La norma invocata, però, dispone che uno dei coniugi corrisponda all'altra «somme periodiche di denaro»,«in proporzione alle sue sostanze», allorquando l'altro coniuge «non abbia adeguati mezzi propri».

Già il collegio, esaminando il reclamo, ha escluso che la funzione della contribuzione *de qua* sia di corrispondere al coniuge debole il mantenimento tale da consentirgli di proseguire nel tenore di vita precedente, negando ogni rilevanza alla situazione economica pregressa relativa al periodo di convivenza.

Tale interpretazione della norma deriverebbe innanzitutto dal tenore della stessa, laddove fa menzione all'adeguatezza (attuale) dei redditi e alle sostanze (attuali) della controparte, con esclusione, quindi, della necessaria conservazione di una situazione di maggiore benessere, visto che il confronto non è tanto sul tenore di vita anteriore e successivo alla dichiarazione di nullità, bensì sulla comparazione dei redditi all'attualità.

Inoltre, troverebbe la sua giustificazione nella *ratio* che la governa, che è semplicemente quella di imporre, per principi solidaristici, elargizioni di denaro volte ad integrare una situazione inadeguata, in favore del coniuge in buona fede ma meno fornito di redditi, onde consentirgli di poter «ridefinire» sotto il profilo economico la propria vita dopo che questa ha subito il mutamento, rispetto alle aspettative e alle previsioni del matrimonio, per effetto della accertata nullità.

Una solidarietà che ha, appunto, una funzione di «salvaguardia» temporale, dove la temporaneità è pienamente giustificata dalla mancanza di ogni individuazione di responsabilità, dalla contingenza della situazione venutasi a creare e dalla mancanza di un pregresso consistente rapporto di coabitazione tra le parti oltre che dalla funzione di imporre al coniuge debole di attivarsi per reperire il proprio mantenimento.

Parlare di vero e proprio mantenimento in relazione al tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, poi, non pare essere adeguato alla normativa in oggetto, sol che si consideri che, nella maggior parte dei casi, la nullità non può essere dichiarata quando vi è stata coabitazione per più di un anno e, pertanto, la comparazione con il detto tenore deve essere limitata ad un periodo estremamente limitato e per lo più, poco significativo.

Oltre a ciò, per riprendere un argomento addotto dal convenuto, la individuazione di un siffatto contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 129 mal si concilierebbe con la successiva previsione dell'art. 129-*bis* c.c., laddove prevede che il coniuge in mala fede, e quindi tenuto nei confronti del coniuge debole e per il vincolo di solidarietà e per la responsabilità della nullità, debba versare una indennità che comunque comprenda il mantenimento per tre anni: l'obbligo imposto al coniuge di buona fede sarebbe così graviore rispetto a quanto richiesto a quello colpevole.

Così precisate le domande dell'attrice e delineata la richiamata disciplina dell'art. 129 c.c. sulle stesse, manifesta appare l'inidoneità della detta norma a fondare le sue pretese (ossia di avere l'assegno per un periodo più lungo rispetto ai tre anni e commisurato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio).

Come è noto, l'applicabilità ditale disciplina (al pari di quella contenuta nell'art. 129-*bis)* alla dichiarazione di nullità dei matrimoni canonici, pronunciata nell'ordinamento della Chiesa e resa esecutiva in Italia dalla Corte d'Appello, deriva da una interpretazione estensiva dell'art. 18 della legge matrimoniale n. 847 del 1929, ormai pacifica in giurisprudenza, al punto da costituire vero «diritto vivente» in base a cui tra le conseguenze del matrimonio putativo si fanno rientrare anche quelle di natura patrimoniale disciplinate dai suddetti articoli (cfr. Cass. nn. 5188/1977, 4902/1978 e 1826/1980, cui vanno aggiunte, negli ultimi tempi, Cass. n. 2852/1998 in motivazione, Cass. n. 2728/1995, oltre a S.U. n. 4700/1988 in motivazione).

Non bisogna dimenticare, d'altro canto, che la norma su menzionata della legge matrimoniale richiamava espressamente l'art. 116 del codice civile del 1865, cui, nella sistematica originaria del codice del 1942, corrispondevano gli artt. 128 e 129, confluiti, dopo la Novella del 1975, nel vigente art. 128.

Le disposizioni di natura patrimoniale contenute negli artt. 129 e 129-*bis* sono state aggiunte *ex novo* con la riforma del diritto di famiglia.

Ma se il richiamo all'odierno art. 128 (al pari di quello operato all'originario art. 116 c.c. del 1865) si adegua perfettamente tanto alla dichiarazione di nullità canonica, quanto a quella operata dal giudice statale applicando le norme del codice civile, per contro non si può trascurare che la disciplina contenuta negli artt 129 e 129-*bis* appare dettata specificamente in relazione all'annullamento di un matrimonio civile.

Nessuno, infatti, ignora che nel sistema del nostro Codice sono brevissimi i tempi entro i quali, a pena di decadenza, si può far valere un vizio inficiante la validità del matrimonio (nel caso, ex art. 120 c.c. un anno dall'inizio della coabitazione, dopo che è cessato lo stato di incapacità) con la conseguenza che non si può considerare instaurata una vera e propria convivenza coniugale tra i coniugi o, anche se ciò è avvenuto, si tratta pur sempre di un fenomeno di scarsa consistenza temporale.

Su di un piano logico appare più che giustificata la disciplina dell'art. 129 c.c., atteso che di fronte ad una convivenza inesistente o di durata esigua, il legislatore non poteva prevedere altro se non la corresponsione di «somme periodiche di denaro» per un periodo altrettanto breve: si è voluto, infatti, predisporre un rimedio idoneo allo scompenso economico creatosi nel coniuge meno provvisto di redditi adeguati propri, ma necessariamente limitato e nel tempo e negli effetti, proprio perchè — ripetesi — collegato ad una convivenza che, per la sua brevità, è tale da non aver prodotto situazioni economiche così consolidate e difficili da convertire.

In tutte le ipotesi in cui il matrimonio non sia stato impugnato entro i termini di decadenza dell'azione sopra menzionati, nell'ordinamento statale non vi è altra via se non quella di farne dichiarare la cessazione degli effetti civili a norma della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, risultando ormai del tutto irrilevanti gli eventuali vizi genetici del negozio matrimoniale: in caso, però, i rapporti patrimoniali tra i coniugi verranno disciplinati dall'art. 5 della medesima legge.

Esso, come è risaputo, prevede la corresponsione di una contribuzione periodica, senza limiti di tempo e di un ammontare tale da consentire, in difetto di adeguati mezzi propri, un tenore di vita corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio («Il diritto all'assegno divorzile, per il suo carattere assistenziale, sorge solo quando vi è una situazione patrimoniale e di reddito tale da non consentire a chi lo richiede, di conservare un tenore di vita analogo a quello fruito durante il matrimonio; l'istante deve dimostrare il dato del passato e quindi

la fascia socio-economica d'appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e il conseguente stile di vita adottato manente matrimonio e la situazione economica attuale, cioè la situazione di reddito e di patrimonio esistente al momento della domanda, tale da non consentire la conservazione di quel livello socio-economico goduto nel matrimonio, per l'impossibilità di procurarsi mezzi idonei a conservare il predetto tenore di vita per ragioni oggettive».Cassazione civile sez. I, 28 luglio 1999, n. 8183).

Ancorché sotto un profilo formale non si possa negare, da un lato, che la dichiarazione di nullità, sia civile sia canonica (una volta delibata la relativa sentenza), faccia venir meno il vincolo coniugale né, dall'altro, che — in relazione alla fattispecie che sta alla base del presente giudizio — sussista una corrispondenza tra la causa di nullità invocata dai giudici ecclesiastici (difetto di consenso da parte dell'uomo, per incapacità del medesimo ad esprimere un consenso libero e responsabile) e quella disciplinata dall'art. 120 c.c., tuttavia appare altrettanto agevole rimarcare come alla base dei due giudizi stiano situazioni profondamente differenti.

Come è noto, nell'ordinamento della Chiesa la declaratoria di nullità matrimoniale introdotta in ogni tempo durante la vita dei coniugi e, di conseguenza (come nel caso sottoposto a questo tribunale) la relativa declaratoria può essere pronunciata non solo a distanza di anni dalla celebrazione, ma anche dopo che si è instaurato il *consortium totius vitae* tra i coniugi e dall'unione sono nati dei figli.

Per contro, come si è già accennato, nel nostro sistema matrimoniale, stante la decadenza dall'azione per il decorso di un anno, il non consolidarsi nel tempo della convivenza appare elemento determinante per poter chiedere la dichiarazione di nullità e per fruire delle disposizioni di carattere patrimoniale di cui all'art. 129 (o, eventualmente 129-*bis)* c.c.

Nel caso sottoposto al presente giudizio — ove il matrimonio fu celebrato nel 1968 e solo nel 1993 fu resa esecutiva la sentenza canonica dichiarativa della nullità — l'applicazione della disciplina sancita dall'art. 129 c.c. comporterebbe solo una parziale e limitata possibilità di accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice.

Ad avviso del tribunale, per contro, queste (e nella loro interezza — sia rispetto alla durata temporale dell'obbligo e della congruità in relazione al precedente tenore di vita —) non si ravvisano sfornite di fondamento, ancorché non lo possano trovare nella disciplina dell'art. 129 c.c. (pur invocata dalla parte), la quale, per i suoi presupposti e per i suoi contenuti, non appare idonea a garantire una tutela adeguata, specie ove la si raffronti a quella dettata in relazione ad ipotesi che, pur avendo alla base situazioni di fatto simili, risultano, tuttavia, diversamente e maggiormente tutelate dall'ordinamento statale. Ed invero l'attrice si trova a veder posto nel nulla il suo vincolo dopo moltissimi anni di matrimonio e, a suo dire, di vita agiata al fianco di stimato e colto professionista architetto.

Risulta chiaro, in questi termini, che, sotto il profilo delle conseguenze patrimoniali, la fattispecie di cui ci si occupa appare denotata da elementi che si rivelano analoghi a quelli che scaturiscono dalla cessazione degli effetti civili *ex* legge n. 898/1970.

Vale la pena di ribadire che gli art. 129 e 129-*bis* trovano la loro giustificazione, anche in relazione alla loro portata, quantitativa e temporale, proprio nella situazione di esiguità della convivenza (accanto, va da sé, all'invalidità del vincolo), volendosi porre un rimedio a quello scompenso che può essersi venuto a creare a danno del coniuge meno provvisto di redditi adeguati propri, ma necessariamente limitato e nella durata e nell'ammontare.

Appare quanto mai evidente, da questo angolo visuale, la disparità di trattamento che viene riservato al coniuge economicamente più debole il quale, dopo anni di convivenza e comunque in presenza di una situazione che non consentirebbe più di ottenere la nullità del matrimonio secondo il diritto civile, avesse ottenuto o subito una sentenza canonica di nullità matrimoniale con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 c.c., rispetto al coniuge che avesse visto dichiarare gli effetti civili del suo matrimonio, con la conseguenziale applicazione della disciplina patrimoniale propria del divorzio.

Tale disparità di trattamento appare ancor più manifesta, quando si ponga mente a quell'indirizzo giurisprudenziale introdotto dalla suprema Corte (cfr. cass. s.u. n. 1824/1993; cass. n. 3314/1995 e n. 3345/1997) e che ormai può dirsi consolidato anche nelle giurisdizioni di merito (vedi da ultimo, tribunale Torre Annunziata 21 gennaio 1996 nonché tribunale Milano 17 giugno 1997 n. 6101), secondo il quale — in conseguenza dell'essere venuta meno la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici — le parti possono rivolgersi, per la dichiarazione di nullità del loro matrimonio canonico trascritto, anche ai tribunali dello Stato, i quali applicheranno le disposizioni del codice civile, non escluse quelle che disciplinano la decadenza dalla relativa azione.

Sotto questo profilo un'ulteriore profilo di disparità di trattamento si avrebbe anche tra chi ha adito i giudici ecclesiastici e chi si è rivolto a quelli italiani.

Pur prescindendo da quest'ultima considerazione, che non viene direttamente in rilievo ai fini del presente giudizio, ciò non di meno ad avviso del collegio sussiste una non giustificata disparità di trattamento sotto un duplice profilo, sia — cioè — sotto quello della minore tutela che il coniuge economicamente debole riceve nel caso di delibazione della sentenza canonica di nullità, rispetto a quella che riceve il coniuge debole nel caso di divorzio, sia sotto il profilo della non comparabilità della situazione patrimoniale dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo molti anni di convivenza rispetto a quella dei coniugi che chiedono la pronuncia di nullità al giudice civile entro il termine di decadenza previsto dalle varie ipotesi (di regola un anno dall'instaurazione della convivenza).

Ad avviso del collegio, la disciplina dell'art. 129 c.c. deve ritenersi applicabile solo a questi ultimi casi, atteso che la ratio che ne ha delineato la struttura è fondatà proprio su questa situazione patrimoniale (oltre che sulla invalidità del vincolo, ovviamente), mentre per i rimanenti casi parrebbe più conferente l'applicazione di quella dettata dalla legge n. 898/1970.

Ciò non è affatto inficiato dalla «eterogeneità» tra gli istituti del divorzio e della nullità (sulla quale insiste Cass. n. 1094/1982), atteso che le conseguenze di natura patrimoniale nella fattispecie del matrimonio civile nullo non traggono origine solamente da detto fatto genetico, ma sono costruite e si fondano anche su di un presupposto — quello della mancanza o brevità della convivenza — che può non ritrovarsi nei matrimoni dichiarati nulli nell'ordinamento canonico così come può non ritrovarsi nei casi di divorzio (ed è esatta affermazione della Corte di cassazione nella appena richiamata sentenza allorché si tratti di voler applicare la disciplina del divorzio al matrimonio nullo secondo le norme statali, per il rilievo che si è visto doversi dare alla convivenza).

Il peculiare risalto che alla effettività del rapporto coniugale ha dato la giurisprudenza, anche della Corte costituzionale (specie con le fondamentali sentenze n. 16, 17 e 18 del 1982), consente, poi, di superare il dato formale della eterogeneità tra i due istituti e di esaminare l'applicabilità delle relative discipline patrimoniali alla luce dei diversi parametri di determinazione.

Tutto ciò fa dubitare della legittimità costituzionale della disciplina applicanda al caso (art. 129 c.c. richiamato dall'art. 18 legge matrimoniale), in relazione al principio di uguaglianza disciplinato dall'art. 3 della Costituzione ed in relazione al principio supremo della laicità dello Stato, affermato più volte dalla Corte costituzionale (cfr., per tutte, la sentenza n. 203 del 1989).

In relazione all'art. 3 per la disparità di trattamento tra casi simili e per la applicazione di una disciplina deteriore ad un caso più complesso rispetto a quello della sua originaria previsione, ed in relazione al principio della laicità dello Stato perché si farebbero discendere conseguenze di natura strettamente patrimoniale (sulle quali esiste una esclusiva competenza normativa statale) ad una scelta confessionale (di avvaleri della giurisdizione matrimoniale canonica).

In particolare, su questo ultimo punto, si creerebbe la situazione, incredibile, per la quale il coniuge economicamente più forte potrebbe non solo aggirare (legittimamente) le decadenze poste dalla normativa civile sull'azione di nullità matrimoniale, evitando così di dover ricorrere alla disciplina del divorzio, ma a trarre da ciò il vantaggio di potersi sottrarre a parte consistente delle sue responsabilità patrimoniali nei confronti del coniuge debole senza che alcun rilievo possa avere una convivenza (con ciò che comporta a livello di scelte economiche e patrimoniali personali) protrattasi magari per molti anni.

Né la suddetta disparità risulta garantita da norme li derivazione pattizia, atteso che l'accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984 stabilisce se amente che «La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia» (art. 8 n. 2). La disposizione fornisce solo una norma di carattere processuale con finalità anticipatorie ma non detta la disciplina sostanziale del fondamento dell'obbligo (rimessa, così, esclusivamente al legislatore statale).

D'altro canto, il dubbio sulla effettiva legittimità del sistema che si dovrebbe applicare al caso di specie è stato da tempo sollevato da più parti.

Già in sede di revisione del Concordato lateranense la più accreditata dottrina, facendo leva su di un criterio di «giustizia sostanziale» esprimeva l'avviso che nella nuova legislazione di derivazione pattizia si prevedesse l'applicazione delle disposizioni di natura patrimoniale contenute nella legge sul divorzio alle ipotesi di delibazione di sentenze pronunciate dal giudice ecclesiastico, ove la convivenza si fosse protratta negli anni.

Di fronte al silenzio in proposito mantenuto dall'accordo di Villa Madama ed in assenza dell'emanazione di una nuova legge matrimoniale, per evitare quella situazione ingiustificata di disparità, parte della giurisprudenza della suprema Corte aveva tentato, per così dire, di risolvere a monte il problema.

Fondandosi sul «limite dell'ordine pubblico» di cui all'allora vigente art. 797 n. 7 c.p.c., si era infatti ritenuto che non potesse farsi luogo alla delibazione di sentenze canoniche quando, tra le parti, si fosse instaurata la convivenza coniugale (cfr. Cass. nn. 5354, 5358 e 5823 del 1987 e Cass. n. 192 del 1988), costringendo, così, le parti che avessero voluto far venir meno il vincolo matrimoniale decorsi i termini per la proposizione dell'azione civile, a ricorrere alla procedura del divorzio, con la conseguente applicazione della relativa disciplina patrimoniale e non di quella di cui agli artt. 129 e 129-*bis* c.c.

Contro questa giurisprudenza si sono espresse le sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 20 luglio 1988 n. 4700), affermando che l'instaurarsi della convivenza tra i coniugi non poteva assurgere al ruolo di «limite dell'ordine pubblico» tale da impedire la delibazione delle sentenze canoniche (e questo principio è, ormai, *ius receptum).*

Nella stessa sentenza, però, le sezioni unite così prendevano posizione sul problema della tutela patrimoniale apprestata al coniuge più debole: «queste sezioni devono comunque dare atto che l'indirizzo giurisprudenziale disatteso è mosso soprattutto da apprezzabili ragioni di tutela del coniuge piu' debole, il quale — sulla base dell'attuale normativa — è, dal punto di vista patrimoniale, insufficientemente tutelato a seguito di una pronuncia di nullità (cfr. artt. 129 e 129-*bis* c.c.), rispetto alla più ampia tutela che riceve dalla pronuncia di divorzio (cfr. art. 5 e ss. legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificati dalla legge 6 marzo 1987 n. 74) e ciò, in specie, quando la pronuncia di nullita' interviene a distanza di anni dalla celebrazione del matrimonio e si sono consolidate situazioni, anche di comunione di vita, che vengono poste nel nulla dalla pronuncia stessa (cfr., in proposito, Cass. n. 5823/1987, la quale, a chiare lettere, enuncia il principio secondo cui, una volta intervenuta la convivenza, non vi è altra strada che quella di ottenere una pronuncia giudiziale di scioglimento o di cessazione degli effetti civili di esso, per caducare il matrimonio).

Ciò però non è addebitabile allo strumento concordatario, una volta dimostrato che l'attuale disciplina non contrasta, sul punto con l'ordine pubblico italiano, ma al legislatore ordinario, il quale, proprio in considerazione della tutela del coniuge più debole, potrebbe, in piena libertà, predisporre, autonomamente, strumenti legislativi — peraltro auspicati dalla piu' sensibile dottrina — che assimilano, nei limiti del possibile e tenuto conto della diversità delle situazioni, ai fini della tutela patrimoniale, la posizione del coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la nullità del matrimonio, a quella del coniuge divorziato.

Siffatta modifica completerebbe quella revisione legislativa già iniziata con la legge 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia — i cui artt. 20 e 21, nel sostituire, rispettivamente, l'art. 129 c.c. del 1942 e nell'inserire l'art. 129-*bis* nel codice civile, hanno timidamente iniziato un'opera di assimilazione fra nullità e scioglimento del matrimonio — e sarebbe avvertita dai cittadini come un fattore di moralizzazione nella scelta del mezzo con il quale far venir meno il vincolo coniugale.

L'ipotizzata identità di conseguenze di ordine patrimoniale indurrebbe a ricorrere al giudice ecclesiastico solo coloro che, come *cives fideles*; avvertono nelle loro coscienze il peso di un sacramento non voluto e per la loro coscienza nullo e non anche coloro che, attualmente, invocano la nullità del matrimonio come mezzo per liberarsi da ogni responsabilità patrimoniale nei confronti del loro coniuge».

L'auspicare l'intervento del legislatore, come fanno le sezioni unite in detta sentenza, seguita da autorevole dottrina, non risolve certo il problema che si pone nell'ordinamento italiano oggi e che impedisce, nel presente caso, di apprestare alla parte istante una tutela, richiesta, più ampia rispetto a quella estremamente limitata offerta dall'art. 129 c.c. (nel che sta la rilevanza della problematica, come già si è avuto modo di dire).

Fino a quando (e se) il legislatore non intervenga, risulta fondato dubitare della legittimità costituzionale del sistema oggi vigente, in relazione ai richiamati principi di uguaglianza e di laicità dello Stato.

Deve, pertanto, sollevarsi d'ufficio e rimettersi alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art.18 della legge 27 maggio 1929 n. 847 laddove prevede (secondo il diritto vivente) l'applicazione della disciplina di cui all' art. 129 c.c. ai casi nei quali venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, anche allorquando sia decorso il termine per la proposizione della azione di nullità innanzi al giudice italiano o comunque si siano consolidate situazioni di comunione di vita, al posto dell'applicazione della disciplina dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole previsto dall'art. 5 commi 6 e ss. della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con il principio supremo della laicità dello Stato, con conseguente sospensione del giudizio pendente.

Visti gli artt. 1 della legge della costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929 n. 847 laddove prevede (secondo il diritto vivente) l'applicazione della disciplina di cui all'art. 129 c.c. ai casi nei quali venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, anche allorquando sia decorso il termine per la proposizione della azione di nullità innanzi al giudice italiano o comunque si siano consolidate situazioni di comunione di vita, anziché la disciplina di cui all'art. 5, commi 6 e ss. della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con il principio supremo della laicità dello Stato;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Dispone la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del giudizio di costituzionalità.

Vicenza, addì 25 febbraio 2000.

Il presidente: BERTOTTI

Il giudice estensore: FURLANI

00C0563

N. 360

Ordinanza emessa il 14 febbraio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra Lavorazione Metalli S.r.l. ed altri e Banca di Roma S.p.a.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Potere del giudice istruttore di disporre (oltre alla sospensione *ex nunc*) la revoca *ex tunc* della provvisoria esecutività del decreto opposto - Mancata previsione - Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio fra le parti.

- Cod. proc. civ., art. 649.
- Costituzione, art. 111, primo e secondo comma (come modificati dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Iscrizione di ipoteca giudiziale in base al decreto provvisoriamente esecutivo - Attribuzione al creditore di tale facoltà, ancorché sia precluso ogni successivo intervento interinale sull'efficacia dell'iscrizione ipotecaria - Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio fra le parti.

- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649.
- Costituzione, art. 111, primo e secondo comma (come modificati dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di primo grado iscritto al n.r.g. 612/99 e vertente tra Lavorazione Metalli S.r.l., già Clazzer S.r.l., Clazzer Domenico Fortunato e Verdino Vincenzina, tutti elettettivamente domiciliati in Latina, via Cicerone 56, presso lo studio dell'avv. L. Vittucci, che li rappresenta e difende per procura a margine atto di citazione, opponenti e Banca di Roma S.p.a., elettivamente domiciliate in Latina, viale dello Statuto 13, presso lo studio dell'avv. F. Tasciotti, che la rappresenta e difende per procura in atti, opposto.

Il giudice istruttore sciogliendo la riserva in ordine all'istanza di revoca o, in subordine, di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disposta ai sensi dell'art. 642 c.p.c., e rilevando la complessità della decisione, ritiene opportuno articolare la motivazione di questa ordinanza secondo il seguente sommario:

a) Lo svolgimento del processo sino all'assunzione della riserva.

b) l'oggetto della riserva e la questione della revocabilità dell'ordinanza del giudice istruttore che ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, formulata *ex* art. 649 c.p.c.

c) la questione dell'ammissibilità o meno — *de iure condito* — della revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

d) la legittimità costituzionale della fase monitoria del procedimento d'ingiunzione, rispetto all'art. 111, primo e secondo comma della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999 ed in vigore dal 7 gennaio 2000.

e) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.c., rispetto all'art. 111, primo e secondo comma della Costituzione nella parte in cui non consente la revoca, con effetto *ex tunc*, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo già disposta inaudita *altera parte*.

f) la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

A) Lo svolgimento del processo sino all'assunzione della riserva.

Su ricorso della Banca di Roma S.p.a. il presidente del tribunale di Latina, con decreto, provvisoriamente esecutivo per il pericolo nel ritardo, emesso il 28 novembre 1998, e notificato il 15 gennaio 1999 alla Lavorazione Metalli S.r.l. — già Clazzer S.r.l. — a Clazzer Domenico Fortunato ed a Verdino Vincenzina, ingiungeva a questi ultimi di pagare alla ricorrente la somma di L. 135.263.202 — dovuta a titolo di saldo passivo di operazioni bancarie eseguite dalla S.r.l. ingiunte e garantite da fideiussione delle persone fisiche a loro volta intimate — oltre agli interessi al tasso convenzionale del prime-rate ABI tempo per tempo vigente, ed alle spese del procedimento monitorio.

Contro tale decreto proponevano opposizione innanzi a questo tribunale, con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1999, tutti gli ingiunti, deducendo che prima ancora della notifica dell'ingiunzione, ovvero in data 14 gennaio 1999, il Clazzer Domenico — che riveste anche la qualità di liquidatore della Lavorazione Metalli S.r.l. — aveva concluso, per iscritto, con la S.I.G.R.E.C. S.p.a., mandataria dell'opposta, un accordo con il quale veniva bonariamente quantificata l'esposizione debitoria per cui è causa e ne veniva *ex novo* rateizzato l'adempimento, garantito da un'ipoteca volontaria di secondo grado, da iscriversi sugli immobili indicati nella scrittura.

Adducendo che l'accordo transattivo avrebbe novato la fonte dell'obbligazione oggetto dell'ingiunzione, gli opponenti chiedevano pertanto la revoca del decreto opposto, previa sospensione della provvisoria esecutività dello stesso, in forza della quale il creditore aveva iscritto, in data 24 dicembre 1998 (cfr. ammissione nella comparsa di risposta della Banca di Roma S.p.a.) ipoteca giudiziale su beni dei debitori.

Gli stessi opponenti proponevano domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti alla pretesa violazione della buona fede oggettiva dell'opposta nella gestione del rapporto di credito per cui pende questa lite. Si costituiva quindi l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.

Con ordinanza riservata del 12 maggio 1999 questo giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione proposta, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., dagli ingiunti.

A seguito della prosecuzione del giudizio, gli opponenti allegavano ulteriori — rispetto a quelle già prodotte all'atto della costituzione — quietanze di pagamento all'opposta del credito per cui è causa, secondo le scadenze e gli importi concordati nella scrittura del 14 gennaio 1999, e chiedevano:

la revoca della provvisoria esecutività del decreto opposto, deducendo che l'esistenza di ipoteca giudiziale pregiudica irreparabilmente i loro rapporti con le banche, che non concedono fidi o benefici alla S.r.l. ed ai suoi garanti;

la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.

In ordine a tali richieste questo giudice istruttore si riservava, con termine per note, alla cui cadenza provvede come segue.

B) L'oggetto della riserva e la questione della revocabilità dell'ordinanza del giudice istruttore che ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, formulata *ex* art. 649 c.p.c.

Preliminarmente deve precisarsi che l'oggetto della riserva è innanzitutto l'istanza di revoca della provvisoria esecutività concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., mentre la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo decreto deve intendersi come domanda subordinata all'esito negativo della prima.

Infatti, secondo la dottrina assolutamente predominante, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opera solamente *ex nunc*, e dunque non comporta — sino alla sentenza provvisoriamente ese-

cutiva che accolga l'opposizione — la caducazione degli atti esecutivi eventualmente già compiuti dal creditore in forza dell'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, tra i quali l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, che è ritenuta possibile anche prima della notifica del decreto all'ingiunto.

Conforme all'orientamento dottrinale è la giurisprudenza di legittimità, che ha infatti distinto la facoltà di sospensione della provvisoria esecutività da quella di revoca (peraltro ritenuta inesistente) proprio in base alla diversa efficacia dei due provvedimenti sugli atti esecutivi già compiuti dal creditore: retroattiva nel caso dell'inammissibile revoca, irretroattiva nel caso della sospensione (Cass. 6 febbraio 1999, n. 604 e 3 maggio 1991, n. 4866. *Contra*, per l'attribuzione di efficacia retroattiva alla sospensione, cfr. pretura Latina, ord. 9 febbraio 1994, in giust. civ., 1995, n. 1099).

Pertanto, una volta accertato che la revoca — ove fosse ammissibile — potrebbe avere efficacia temporale più ampia della sospensione, deve necessariamente qualificarsi come principale ed assorbente (in caso di accoglimento) per gli ingiunti (che infatti si dolgono dei danni causati dalla protrazione dell'iscrizione ipotecaria) la domanda di un provvedimento idoneo ad incidere anche sugli atti di esecuzione già compiuti. Peraltro la circostanza che questo giudice istruttore abbia già rigettato un'istanza di sospensione proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c. non pregiudica l'ammissibilità della riproposizione della medesima richiesta, né tantomeno quella della domanda di revoca.

Infatti, in ordine alla questione relativa alla revocabilità dei provvedimenti che rigettano le istanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., questo giudice ritiene di aderire alla tesi favorevole, fondata, anche in dottrina, su quattro argomenti fondamentali, così sintetizzabili:

l'art. 648 c.p.c. attribuisce la qualifica di ordinanza non impugnabile, e quindi non revocabile, solo al provvedimento che concede la provvisoria esecutività;

la *ratio* dell'irrevocabilità dell'ordinanza che dichiara l'esecutività provvisoria del decreto opposto, o la sospende, consiste nell'evitare ripetute modificazioni dell'efficacia del provvedimento monitorio durante la causa di opposizione e fino alla decisione a cognizione piena del merito.

Non sussiste tale esigenza dopo un primo rigetto dell'istanza, proprio perché il rifiuto della concessione dell'esecutività o della sua sospensione, lascia inalterata la situazione preesistente;

la riproponibilità, successivamente ad un rigetto, è regola comune ai provvedimenti non idonei ad acquisire efficacia di giudicato;

la regola generale evincibile dall'art. 177 c.p.c. è quella della revocabilità di tutte le ordinanze del giudice istruttore, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla stessa norma.

Pertanto l'espressa previsione dell'inoppugnabilità, contenuta negli artt. 648 e 649 c.p.c., che combinandosi con l'art. 177 comma 3 n. 2) c.p.c. comportano l'irrevocabilità, deve essere interpretata restrittivamente, e riferita alle sole ordinanze di accoglimento, per limitare la deroga al principio generale ai soli casi espressamente previsti dal legislatore.

A sostegno dell'ammissibilità di una nuova istanza per la sospensione, dopo il rigetto di analoga richiesta, va ricordata peraltro la tesi che ha ritenuto concettualmente errato, in caso di rigetto, porsi il problema della revocabilità (riferibile esclusivamente all'ordinanza che concede l'esecuzione provvisoria o la sospende) dovendo invece affrontarsi la questione, della mera riproponibilità *ex novo* dell'istanza in questione dopo la precedente reiezione.

Pertanto l'ordinanza di diniego non sarebbe impeditiva di una nuova richiesta tendente ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto, o la sua sospensione, già negate dall'istruttore, sia per nuove considerazioni in diritto ed in fatto, sia in relazione a fatti nuovi documentabili nel corso del giudizio di opposizione.

Nel caso di specie la sopravvenuta produzione di quietanze che documentano il persistente adempimento della scrittura del 14 gennaio 1999, e l'accettazione delle rate da parte del creditore, giustificano — anche a norma dell'art. 1362, comma 2 c.c. — il richiesto riesame della natura e dell'efficacia dell'accordo scritto *de quod* ai fini della decisione sulle istanze di revoca o di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto.

C) La questione dell'ammissibilità o meno — *de iure condito* — della revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

Assodato quindi che l'istanza principale degli opponenti ha per oggetto la revoca *ex tunc*, della provvisoria esecutività concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., e che il precedente rigetto di istanza di sospensione della medesima efficacia esecutiva non compromette l'ammissibilità delle attuali richieste di revoca e, in subordine, di sospensione, occorre dare atto che, *de iure condito* nel nostro ordinamento non sussiste la facoltà del giudice istruttore di revocare, su istanza dell'opponente, la clausola disposta a norma dell'art. 642 c.p.c. al momento dell'emissione del provvedimento monitorio.

È vero, peraltro, che nella giurisprudenza di merito, nonostante la mancata previsione normativa del relativo potere, si riscontra un certo orientamento favorevole all'ammissibilità, oltre che della sospensione di cui all'art. 649 c.p.c., anche della revoca, da parte del giudice istruttore dell'opposizione all'ingiunzione ed a seguito di specifica istanza dell'opponente, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa, *inaudita altera parte*, a norma dell'art. 642 c.p.c. dal giudice che ha emesso il provvedimento monitorio. Così, in adesione a tale orientamento, si è detto che la revoca sarebbe ammissibile quando viene accertata, in contraddittorio tra le parti, la carenza dei presupposti necessari per la concessione della clausola di cui all'art. 642 c.p.c.

Viceversa, nella giurisprudenza di legittimità si riscontra un'esplicita presa di posizione in merito all'inammissibilità della revoca della provvisoria esecutività, fondata sul dato testuale e sistematico della mancata espressa attribuzione della relativa facoltà al giudice istruttore dell'opposizione all'ingiunzione, in quanto la circostanza che «... il codice ha distinto la sospensione dalla revoca in altre disposizioni pur dettate a riguardo dell'esecuzione provvisoria, conduce ad escludere, per ragioni di interpretazione sistematica, che ... accanto alla sopensione possa collocarsi una revoca dell'esecuzione provvisoria» (Cass. 3 maggio 1991, n. 4866, in motivazione. Conforme la risalente Cass. 29 luglio 1942, n. 2269).

L'insussistenza di una norma che esplicitamente preveda la revocabilità della clausola di cui all'art. 642 c.p.c. non può essere ovviata dall'applicazione analogica di altri istituti che invece attribuiscono facoltà di revoca di un precedente provvedimento.

Infatti dai testi novellati degli artt. 283 e 351 c.p.c., che disciplinano i provvedimenti del giudice d'appello in materia di esecutività provvisoria della sentenza di primo grado, è scomparsa la facoltà di revoca, a causa della generale attribuzione legale della provvisoria esecutività alle sentenze tutte di primo grado, a norma dell'art. 282 c.p.c., per cui è in radice esclusa l'eventualità che possa rilevarsi in sede d'impugnazione la carenza dei presupposti che legittimano la provvisoria esecuzione della decisione appellata. Inoltre, prima ancora della novella operata dalla legge n. 353/1990, la pretesa applicazione analogica della revoca dai giudizi d'impugnazione all'ingiunzione era evidentemente condizionata dal presupposto teorico della qualificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo come impugnazione, tesi ormai superata dall'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale.

Neppure, infine, appare possibile estendere all'opposizione all'ingiunzione le facoltà di revoca attribuite dal legislatore al giudice in materia di procedimento cautelare uniforme.

Ed infatti, quanto alla possibile revoca del provvedimento cautelare di accoglimento (e non solo della sua esecutività) da parte del Collegio in sede di reclamo, è palese «l'evidente estraneità del tema della *revisio prioris instantiae* rispetto alle condizioni di eseguibilità del decreto in pendenza dell'opposizione.» (Corte Cost., sentenza 17 giugno 1996, n. 200).

Quanto invece alla facoltà di revoca concessa, all'apertura del contraddittorio, al giudice che abbia già emesso provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, l'applicazione analogica dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. all'opposizione al decreto ingiuntivo troverebbe una serie di ostacoli sistematici che, in estrema sintesi, consistono nella tutt'altro che certa natura cautelare della clausola concessa ai sensi dell'art. 642, comma 2 c.p.c.; e comunque, anche ipotizzando tale natura cautelare, nella mancata estensione, *ex* art. 669-*quaterdecies* c.p.c., del rito cautelare uniforme ad altri procedimenti cautelari in ipotesi disciplinati nel codice di rito, in sedi diverse da quelle alle quali la norma appena citata rimanda espressamente; e comunque, nella dubbia compatibilità del rito cautelare uniforme con la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; ed infine, anche ipotizzando la natura cautelare dell'art. 642, comma 2 c.p.c., e la conseguente applicabilità del rito cautelare uniforme e dell'art. 669-*sexies* comma 2 c.p.c.c., nella limitazione della pretesa facoltà di revoca alla sola provvisoria esecutività concessa ai sensi dell'art. 642 comma 2 c.p.c., ma non anche a quella disposta in forza dell'art. 642 comma 1 c.p.c., le cui fattispecie sono del tutto prive di ogni riferimento al *periculum in mora*, e quindi non potrebbero certo qualificarsi come provvedimenti cautelari.

Accertata pertanto l'impossibilità di trarre dall'ordinamento una fonte della revocabilità della provvisoria esecutività dell'ingiunzione concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., si pone la questione della legittimità costituzionale di tale carenza normativa.

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore dell'opposizione possa revocare l'esecutività provvisoria concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., con la sentenza del 17 giugno 1996, n. 200, ha escluso che la formulazione della norma sia in contrasto con gli artt. 3 o 24 della Costituzione.

La Corte ha osservato infatti che la limitazione dei mezzi di tutela dell'opponente alla sola sospensione dell'esecutività provvisoria concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., e l'operatività solo *ex nunc* del provvedimento di cui all'art. 649 c.p.c., realizzano un giusto contemperamento tra le esigenze di tutela del credito, già accertato in sede

monitoria, e quelle di difesa dell'opponente, garantendo simultaneamente, in attesa della decisione a cognizione piena sul merito della controversia, sia il temporaneo arresto della procedura esecutiva sul patrimonio del debitore, sia la conservazione degli atti esecutivi già compiuti.

Pertanto, secondo la Corte, è legittimo che l'unica facoltà attribuita al giudice istruttore dell'opposizione sia quella di sospendere l'esecutività provvisoria del provvedimento monitorio, all'esito di «una valutazione di massima destinata a permanere per il tempo necessario all'ordinaria cognizione, secondo una *ratio* intesa a far sì che non resti vanificata la pregressa fase monitoria. Questa sarebbe infatti l'ovvia conseguenza della revoca invocata dai remittenti, ove si consentisse al giudice istruttore di compiere in via definitiva un operazione logica inversa a quella di cui all'art. 642, rimuovendo *ex tunc* l'efficacia esecutiva.

La conservazione degli atti in ipotesi già compiuti, quali il pignoramento o l'iscrizione d'ipoteca, si palesa pienamente giustificata nella descritta ottica dell'esito del processo senza pregiudizio per la possibilità di realizzazione del credito: finalità, quest'ultima, alla quale mira appunto la salvezza di quanto sia stato posto in essere sino alla sospensione prevista dal denunciato art. 649 c.p.c.»

Dunque l'irrevocabilità della provvisoria esecutività, che ai giudici di merito rimettenti era parsa un'irragionevole limitazione dei mezzi di difesa del debitore opponente, così svantaggiato rispetto al creditore opposto, è sembrata invece alla Corte lo strumento che garantisce la «parità delle armi», in quanto rende il provvedimento di cui all'art. 649 c.p.c., alla pari di quello *ex* art. 648 c.p.c., solo interinale, ovvero incapace di incidere in maniera stabile sulla pregressa condizione di esecutività o meno dell' ingiunzione opposta.

Inoltre la Corte ha negato che abbia rilevanza costituzionale la circostanza che l'irrevocabilità della clausola di cui all'art. 642 c.p.c. si ponga in contrasto con la diversa disciplina, sul punto, dell'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186-*ter* c.p.c.

Infatti lo stesso giudice delle leggi, già con la sentenza dell'8 maggio 1996, n. 65, aveva considerato che l'istituto dell'ordinanza ingiuntiva emessa in corso di causa si inserisce in un contesto processuale (ovvero in un giudizio di cognizione, necessariamente già pendente ed introdotto nelle forme ordinarie, senza essere cioè preceduto da una fase monitoria che abbia per oggetto lo stesso credito) differente da quello dei provvedimenti attinenti all'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo, cosicché la disciplina dell'ordinanza — ingiunzione non può essere, neppure sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, il sintomo dell'illegittimità costituzionale dell'art. 649 (o dell'art. 648) c.p.c., nella parte in cui da essa diverga.

Infine, a completamento dell'integrale verifica della legittimità costituzionale del sistema processuale relativo alla provvisoria esecutiva dell'ingiunzione, concessa *inaudita altera parte*, la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 247, del 12 luglio 1996, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 655 del codice di procedura civile e 2884 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il giudice remittente si doleva del fatto che la normativa in questione non gli consentiva, quale istruttore dell'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare, oltre che la sospensione dell'esecutività a norma dell'art. 649 c.p.c., anche «la cancellazione in via provvisoria dell'ipoteca giudiziale», così realizzandosi sia una disparità di trattamento tra ingiunti che ottengano la sospensione prima o dopo l'iscrizione, sia l'impossibilità dell'opponente di difendersi per porre rimedio agli effetti di una garanzia reale, non utilizzabile dal creditore a seguito della sospensione dell'esecutività provvisoria.

La motivazione della Corte, richiamandosi espressamente alle sentenze nn. 65 e 200 del 1996 — che già avevano escluso il contrasto, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio — torna ad attribuire all'irrevocabilità della provvisoria esecutività concessa *inaudita altera parte* la funzione di punto d'equilibrio tra gli interessi delle parti contrapposte nella lite, garantendo all'opposto l'attesa dell'esito del processo senza pregiudizio per la possibilità di realizzazione di un credito già ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall'art. 642 cod. proc. civ.

Diversamente, ovvero consentendo al giudice dell'opposizione di revocare, prima della sentenza che conclude il giudizio, la provvisoria esecutività, e di incidere anche sugli atti che sulla base di questa il creditore ha già compiuto, si verificherebbe una definitiva rimozione degli effetti del decreto (non essendo logicamente concepibile una cancellazione «provvisoria» dell'ipoteca), ed una conseguente menomazione della tutela, del credito, che pure il codice di rito ed il giudice del monitorio hanno già ritenuto meritevole di ottenere un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo prima ancora che l'ingiunto sia anche solo a conoscenza della pendenza dell'avversa domanda.

D) La legittimità costituzionale della fase monitoria del procedimento d'ingiunzione, rispetto all'art. 111, commi 1 e 2 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999 ed in vigore dal 7 gennaio 2000.

Le decisioni del giudice delle leggi, richiamate nel capo che precede, hanno ormai consolidato nel diritto vivente un principio in verità già desumibile dal codice di rito: l'irrevocabilità *ex tunc*, prima della sentenza che decide sull'opposizione, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, concessa *inaudita altera parte* a norma dell'art. 642 c.p.c.

La legittimità costituzionale di tale irrevocabilità deve tuttavia essere riconsiderata all'esito dell'ingresso, nella Carta costituzionale, del nuovo secondo comma dell'art. 111, per il quale, a seguito della riforma del c.d. «giusto processo», operata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999, ed in vigore dal 7 gennaio 2000, ora «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Tuttavia, prima di procedere alla verifica della legittimità delle norme di rito dalle quali l'irrevocabilità si ricava, e prima ancora di illustrare le ragioni della ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della relativa questione incidentale, occorre premettere alcune sintetiche argomentazioni relative alla riferibilità del nuovo art. 111 Cost. al processo civile in genere, ed a quello monitorio in particolare.

La lettura dei lavori preparatori della riforma costituzionale evidenzia, in più passi, come l'estensione dei principi generali del contraddittorio, della parità delle parti, della terzietà ed imparzialità del giudice e della ragionevole durata del processo, enucleati nei primi due commi del rinnovato art. 111 Cost., siano stati volutamente riferiti dal legislatore a qualsiasi processo, e quindi anche a quello civile. Ed infatti il secondo comma dell'art. 111 Cost., a differenza dei successivi, non contiene espresse limitazioni al processo penale.

La conseguente estensione dei principi del «giusto processo» anche ad un procedimento civile speciale, quale quello ingiuntivo, caratterizzato dalla totale assenza del contraddittorio nella fase strettamente monitoria del rito, che peraltro sfocia nell'emissione di un decreto che può divenire irrevocabile, potrebbe condurre alla censura pressoché globale dell'istituto processuale in questione, o al suo stravolgimento.

Né, ad evitare la paventata sopravvenuta illegittimità costituzionale della fase monitoria dell'ingiunzione, potrebbe essere sufficiente l'argomento letterale fondato sulla dizione «processo», contenuta nell'art. 111 della Costituzione come novellato, che renderebbe la norma estranea al rito monitorio in senso stretto, poiché all'attività che va dal deposito del ricorso sino all'emissione del decreto ingiuntivo dovrebbe attribuirsi tecnicamente la definizione di «procedimento», come si ricava dalle rubriche del libro IV del codice di rito, del suo titolo I e dello stesso capo I, tutti contenenti appunto la dizione «procedimento» cosicché di «processo» si potrebbe parlare solo successivamente alla notifica del decreto ed alla pendenza della lite a norma dell'art. 643 comma 3 c.p.c., o addirittura solo a seguito della notifica dell'atto di citazione da parte dell'ingiunto opponente.

Infatti in un testo costituzionale, appositamente creato per determinare (o forse solo ribadire) i principi fondamentali di tutta l'attività giurisdizionale, quale che sia la materia giuridica sostanziale che ne è oggetto, non può ricercarsi quel medesimo rigore terminologico proprio delle fonti ordinarie che regolano ogni singolo ramo del diritto processuale, e non è quindi giustificata un'interpretazione restrittiva che invece tale rigore presupponga.

Inoltre il distinguo letterale tra «processo» e «procedimento» avrebbe al più rilevanza per escludere l'applicabilità alla fase monitoria del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione novellato, ma non eliminerebbe invece l'applicazione allo stesso rito del primo comma della norma costituzionale, per il quale «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge».

Cosicché la fase monitoria del rito ingiuntivo, qualificata come «procedimento», dovrebbe sottostare, quale momento di attuazione della «giurisdizione», ai principi del «giusto processo» ma non a quelli elencati nel secondo comma dell'art. 111 della Costituzione. Ciò che costituirebbe un non senso logico, atteso che il secondo comma della norma ha invece la funzione di dettare proprio il contenuto costituzionalmente necessario del «giusto processo» di cui parla il primo comma, per cui non e possibile interpretare ed applicare separatamente i due capoversi.

Dando quindi per scontato che la novella costituzionale in questione interessa anche il rito civile monitorio, occorre verificare se la precedente giurisprudenza della Corte costituzionale, che aveva ritenuto legittima la struttura processuale dell'ingiunzione, possa tuttora essere utile alla conservazione dell'istituto in questione nell'ordinamento.

Infatti la Corte costituzionale, in diverse pronunce di manifesta infondatezza (Corte cost., ord. n. 37 del 1988, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 655 c.p.c., in relazione agli artt. 3, commi 1 e 24 Cost.; Corte costituzionale sentenza n. 125 del 1972, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 24, commi 1 e 2, e 111, comma 1 della Costituzione; Corte costituzionale, sentenza n. 80 del 1992, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 825 c.p.c., in relazione all'art. 24 della Costituzione), ha escluso che la struttura del rito monitorio violi i principi d'eguaglianza e del diritto alla difesa garantiti dalla Costituzione, in quanto, nel procedimento per ingiunzione, «il contraddittorio non è precluso, bensì soltanto eventuale e differito, poiché è sempre possibile, per il debitore, provocarne l'instaurazione proponendo una tempestiva opposizione».

Peraltro la valorizzazione dell'argomento del mero differimento (e non del difetto globale) del contraddittorio, si legge anche in una relativamente recente decisione della Corte di giustizia delle comunità europee (sentenza 13 luglio 1995, in Foro it., 1996, IV, 395) che, consentendo l'applicazione al decreto ingiuntivo della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha ritenuto l'istituto processuale italiano estraneo alla clausola di cui all'art. 27 della convenzione, per la quale non possono essere riconosciute le decisioni rese in altro stato contraente quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati comunicati o notificati al convenuto in tempo utile perché questi potesse presentare le sue difese.

Infatti la Corte europea ha rilevato che, nel caso concreto sottoposto al suo giudizio, essendo stato il decreto in questione munito di esecutorietà solo per la mancata opposizione, il problema della sua esecuzione in altro stato contraente si poneva quando il termine per l'introduzione del contraddittorio era ormai scaduto, per cui implicitamente l'ingiunto, che non si era opposto, aveva rinunciato alla facoltà di difendersi in un ordinario giudizio di cognizione.

La constatazione che nel rito monitorio il contraddittorio è solo differito e rimesso all'iniziativa del convenuto sostanziale sembra tuttora sufficiente — salvo quanto si dirà nel capo che segue — ad escludere l'illegittimità globale del procedimento ingiuntivo, in quanto anche la costituzionalizzazione del «giusto processo» pare tollerare una fase processuale *inaudita altera parte* che si concluda con un provvedimento d'intimazione rivolto al debitore, non ancora divenuto parte del giudizio, al quale è rimessa la scelta tra l'accettare la decisione (così implicitamente, ma inequivocabilmente, rinunziando alla garanzia costituzionale del contraddittorio necessario) o proporre opposizione, ottenendo un accertamento, nella pienezza del contraddittorio, delle contrapposte ragioni delle parti.

E) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.c., rispetto all'art. 111, commi 1 e 2 della Costituzione nella parte in cui non consente la revoca, con effetto *ex tunc,* della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo già disposta *inaudita altera parte.*

Il meccanismo del differimento del contraddittorio, per essere compatibile con il secondo comma dell'art. 111 della Costituzione postula tuttavia un corollario assolutamente necessario: l'ingiunto, quando non rinuncia al contraddittorio ed adempie all'onere di proporre l'opposizione, deve ottenere che le sue ragioni, ove appaiano *prima facie* fondate, possano incidere immediatamente sull'efficacia, soprattutto esecutiva, del decreto opposto.

Viceversa, ovvero se l'ingiunto, pur adducendo gravi motivi a sostegno della sua opposizione, deve attendere la decisione dell'opposizione con la sentenza, e la revoca del decreto in quella sede, per elidere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione disposta a norma dell'art. 642 c.p.c., il sistema della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo contrasta con l'art. 111, comma 2, della Costituzione, in quanto gli effetti del provvedimento reso in difetto del contraddittorio continuano a prodursi sino alla conclusione del giudizio, nonostante la differita instaurazione del contraddittorio abbia congruamente rilevato il fondamento dell'opposizione.

L'evidenza di questa parziale inefficacia del contraddittorio differito, illegittima rispetto all'art. 111, comma 2 della Costituzione, appare quando l'opponente deduce, quali gravi motivi a sostegno dell'opposizione, il difetto di condizioni di ammissibilità del ricorso monitorio; o il difetto delle condizioni che legittimano la concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; o infine quando (come accade nel caso di specie per la pretesa transazione del 14 gennaio 1999) il fatto estintivo o modificativo del credito oggetto dell'ingiunzione si è verificato prima della notifica dell'ingiunzione al debitore e comunque prima dell'instaurazione del contraddittorio differito.

Infatti, soprattutto nelle fattispecie appena descritte, la sospensione di cui all'art. 649 c.p.c., operando *ex nunc* e dunque non consentendo di rimuovere gli atti d'esecuzione già compiuti dal creditore, lascia perdurare,

sul patrimonio dell'opponente, gli effetti sostanzialmente pregiudizievoli che da tali atti derivano nonostante essi abbiano fonte in un provvedimento rivelatosi infondato (in tutto o solo rispetto alla clausola dell'esecutività) non appena l'ingiunto ha avuto la possibilità di contraddire alla domanda del creditore.

Tra gli atti, in senso lato esecutivi, *de iure condito* intangibili dalla sospensione *ex* art. 649 c.p.c. vi è l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore, consentita, a norma dell'art. 655 c.p.c., ancor prima che il decreto sia stato notificato al debitore.

Dunque la legittimità costituzionale della strutturale assenza di contraddittorio nel procedimento che conduce all'emissione del decreto ingiuntivo dotato di provvisoria esecutività sembra, logicamente, dipendente dalla rinnovata prospettazione dell'illegittimità costituzionale — già esclusa da Corte costituzionale, sentenza n. 200/1996 — dell'art. 649 c.p.c., nella parte in cui consente la sospensione *ex nunc*, ma non la revoca *ex tunc*, della provvisoria esecutività.

Il differimento del contraddittorio all'opposizione appare cioè costituzionalmente legittimo, anche rispetto al nuovo secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a condizione che, una volta iniziato il giudizio a cognizione piena, l'efficace difesa dell'ingiunto possa far rimuovere integralmente, ovvero revocare *ex tunc*, prima ancora della sentenza di accoglimento dell'opposizione, gli effetti del provvedimento reso *inaudita altera parte*, incidendo anche sull'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e sugli atti di esecuzione già compiuti.

Diversamente, ovvero permanendo almeno sino all'accoglimento dell'opposizione con sentenza — gli effetti dell'esecutività del provvedimento adottato prima che il processo divenisse «giusto» ai sensi dell' attuale art. 111, comma 2 Cost., si evidenzia il contrasto del complesso delle norme processuali che regolano l'emissione del decreto ingiuntivo e le sorti della sua provvisoria esecutività e la predetta norma costituzionale.

Infatti la conservazione, nonostante i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., degli effetti dell'esecutività provvisoria concessa *ex* art. 642 c.p.c., dopo la costituzionalizzazione del «giusto processo» operata dal nuovo art. 111, comma 2 c.p.c., non potrebbe più ritenersi giustificata (come si legge invece in Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 17 giugno 1996, che ha dichiarato infondata la questione relativa alla mancata previsione, nell'art. 649 c.p.c., della facoltà di revoca) dalla finalità di realizzare un giusto contemperamento tra le esigenze di tutela del credito, già accertato in sede monitoria, e quelle di difesa dell'opponente, poiché, dopo la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, il bilanciamento tra i due interessi in gioco non può essere più effettuato dalla legge ordinaria a scapito del diritto dell'ingiunto al contraddittorio, che sarebbe sostanzialmente leso se le fondate deduzioni dell'opponente non avessero l'idoneità a rimuovere integralmente, ancor prima della decisione sul merito della lite, gli effetti provvisori della decisione già adottata *inaudita altera parte.*

Né, peraltro l'illegittimità costituzionale, rispetto all'art. 111, comma 2 Cost., l'irrevocabilità *ex tunc* dell'ipoteca con un provvedimento interinale, processualmente modellato sul tipo della sospensione regolata dall'art. 649 c.p.c., può essere scongiurata dalla constatazione (che si legge in un inciso della motivazione dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 247 del 1996, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 655 c.p.c. e 2884 c.c., nella parte in cui non consentono di disporre la cancellazione provvisoria dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza degli artt. 642 e 655 c.p.c.) che la revoca, ove fosse consentita, avrebbe come risultato una definitiva rimozione della garanzia reale e degli effetti del decreto, non essendo logicamente concepibile una cancellazione «provvisoria» dell'ipoteca.

Infatti, a causa della permanenza dell'iscrizione ipotecaria nonostante i gravi motivi addotti dall'opponente, la lesione del principio del contraddittorio, costituzionalizzato dall'art. 111, comma 2 della Costituzione, permane comunque, anche se la conservazione degli effetti della garanzia reale durante l'opposizione si ritiene una conseguenza necessaria della disciplina sostanziale della medesima ipoteca (ovvero dell'art. 2884 c.c., che non ne consente la cancellazione se non con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo), e non del sistema della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Tuttavia, in questo caso, la questione di legittimità, sempre rispetto all'art. 111, comma 2 della Costituzione, deve investire allora non (o non solo) l'art. 649 c.p.c., nella parte in cui non consente la revoca con effetto retroattivo; ma il combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 c.p.c., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso *inaudita altera parte*, di iscrivere sui beni dell'ingiunto una garanzia reale, quale l'ipoteca, la disciplina essenziale della quale preclude ogni intervento interinale sulla sua efficacia, cosicché gli effetti pregiudizievoli per il debitore si conservano, nonostante questi abbia instaurato il contraddittorio e fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione.

Nel caso qui *sub iudice* la questione di legittimità dell'art. 649 c.p.c. o, in via subordinata, del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 c.p.c., appare, oltre che non manifestamente infondata, anche rilevante, in quanto:

parte opponente, lamentandosi esplicitamente degli effetti negativi conseguenti al perdurare dell'iscrizione ipotecaria conseguente alla clausola di cui all'art. 642 c.p.c., ha chiesto a questo giudice, in via principale,

di revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e solo in via subordinata di sospenderla a norma dell'art. 649 c.p.c., cosicché deve in questa sede, preliminarmente, accertarsi l'ammissibilità dell'istanza di revoca pendente e, una volta che la si è esclusa per difetto di previsione normativa., deve sollevarsi d'ufficio la questione della legittimità costituzionale di tale carenza;

la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999 ed in vigore dal 7 gennaio 2000, demanda al legislatore ordinario la disciplina dell'attuazione del «giusto processo» solo per quanto attiene ai giudizi penali pendenti (ed il legislatore vi ha provveduto con il decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000).

Deve quindi ritenersi che nei giudizi civili pendenti l'applicazione del novellato art. 111 della Costituzione dipenda, come sempre in materia processuale, dall'applicazione del principio *tempus regit actum*, e si estenda pertanto agli atti processuali da compiere successivamente all'entrata in vigore della legge — come appunto, nel caso di specie, l'istanza di revoca e la sua decisione —, indipendentemente dalla data dei fatti oggetto del giudizio e da quella di pendenza iniziale della lite.

F) La sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

La circostanza che, secondo l'istanza delle parti opponenti e secondo la logica giuridica, la revoca della provvisoria esecutività dell'opposto decreto sia preliminare, ed in ipotesi di ammissibilità assorbente, rispetto a quella di sospensione della medesima efficacia esecutiva, non esclude la necessità che in questa sede si valuti altresì la ricorrenza dei presupposti quanto meno del provvedimento di cui all'art. 649 c.p.c. per evitare che il tempo necessario per la decisione della questione di legittimità costituzionale comprometta irreparabilmente le eventuali ragioni degli opponenti per effetto dell'esaurimento del procedimento di esecuzione coattiva per equivalente, che solo la sospensione dell'esecutività disposta in questa sede può porre in quiescenza.

Naturalmente, qualora la Corte ritenesse fondata la questione, questo giudice, se ravvisasse gli estremi della revocabilità (della quale ha sinora delibato l'inammissibilità e l'illegittimità costituzionale di tale limite normativo), potrebbe comunque estendere gli effetti, della sospensione sino ad incidere, nel rispetto dell'eventuale provvedimento di accoglimento della questione e della conseguente modifica normativa, *ex tunc* sugli atti esecutivi, in senso lato, già compiuti.

Venendo quindi al merito dell'istanza subordinata di cui all'art. 649 c.p.c., la stessa appare fondata, considerato che la scrittura del 14 gennaio 1999, e la prova della sua reiterata esecuzione, consistita nella prestazione, e nell'accettazione, dei pagamenti secondo la rateazione in essa convenuta, depongono, quanto meno, per una modifica consensuale dei termini e delle modalità di adempimento del credito ingiunto, rendendo così ingiustificata, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'accordo in questione, la pretesa dell'opposta di ottenere immediatamente l'intera somma oggetto del decreto, nonostante abbia convenuto una serie di pagamenti parziali da eseguire entro termini in gran parte ancora non scaduti.

P. Q. M.

Sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 521/1998, emesso dal Presidente di questo tribunale;

Solleva questione di legittimità costituzionale — rispetto all'art. 111, commi 1 e 2 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) — dell'art. 649 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, possa revocare ex tunc, *oltre che sospendere* ex nunc, *la clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.; nonché, rispetto alla medesima norma costituzionale, del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 c.p.c., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso* inaudita altera parte, *di iscrivere sui beni dell'ingiunto l'ipoteca, la disciplina essenziale della quale preclude ogni intervento interinale sulla sua efficacia, cosicché gli effetti pregiudizievoli per il debitore si conservano, nonostante questi abbia instaurato il contraddittorio e fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione;*

Sospende questo giudizio;

Rimette gli atti alla cancelleria perché provveda agli adempimenti imposti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dall'art. 1 della delib. Corte cost. del 16 marzo 1956.

Latina, addì 14 febbraio 2000.

Il giudice: CATALDI

00C0564

N. 361

Ordinanza emessa il 7 aprile 2000 dalla Corte militare di appello nel procedimento penale a carico di Poloni Andrea

Servizio militare - Soggetti che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato - Esenzione dall'obbligo di leva - Omessa previsione - Disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 278/1992.

- D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, lett. *b)*; legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 10.

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di revisione a carico di Poloni Andrea, nato a Valdobbiadene (Treviso) il 5 gennaio 1996, residente a Toronto (Canada), 5 Bywood drive, elettivamente domiciliato presso l'avv. Carlo Vendramini con studio in Padova, via Avellino n. 8.

1. — Con istanza in data 2 giugno 1999 il difensore di Poloni Andrea ha chiesto la revisione, ai sensi degli artt. 630 e 633 c.p.p., delle due seguenti sentenze di condanna:

sentenza del tribunale militare di Padova in data 31 maggio 1994 (irr. il 28 luglio 1994), con cui il Poloni era condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.), in ordine ad assenza dal servizio militare dal 22 gennaio 1985 al 31 maggio 1994;

sentenza del tribunale militare di Padova in data 8 luglio 1998 (irr. il 13 ottobre 1998), con cui il Poloni era condannato ad ulteriori mesi due di reclusione militare, in aumento per la continuazione, per altro reato di mancanza alla chiamata, in ordine ad assenza dal 31 maggio 1994 all'8 luglio 1998.

A sostegno della propria richiesta il difensore rileva che, solo dopo l'emanazione delle predette condanne, è stata accertata una situazione di essenziale rilievo, ovvero che sin dal 13 ottobre 1988 il Poloni aveva acquistato la cittadinanza canadese, con conseguente perdita della cittadinanza italiana: non si poneva esigere quindi da lui, per la predetta qualità di cittadino straniero, la prestazione del servizio militare di leva nelle Forze armate italiane.

All'udienza del 14 gennaio 2000 la Corte ha disposto l'acquisizione di notizie circa l'esistenza o meno del servizio militare obbligatorio presso lo Stato del Canada, nonché del fascicolo del procedimento relativo alla sentenza del tribunale militare di Padova in data 31 maggio 1994.

All'odierna udienza è stata data lettura di una comunicazione all'Ambasciata dello Stato del Canada, in data 28 gennaio 2000, dalla quale risulta che tale Stato non possiede un servizio di leva e l'arruolamento nelle Forze armate è da tempo volontario. In sede di conclusioni il p.m. chiede la revoca della sentenza in data 8 luglio 1998 e la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione in ordine alla sentenza in data 31 maggio 1994. Il difensore chiede l'accoglimento dell'istanza di revisione, o, quanto meno, la concessione della sospensione condizionale della pena.

2. — Sulla base della normativa vigente l'istanza di revisione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, con riguardo alla condanna del tribunale militare di Padova in data 31 maggio 1994, in quanto l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del Poloni, e la perdita di quella italiana, avrebbero efficacia (con riguardo all'esonero dal servizio militare) soltanto a decorrere dal 15 ottobre 1992, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Considerato che non risulta esclusa la rilevanza penale dell'assenza dal 22 gennaio 1985 al 15 ottobre 1992, gli elementi sulla cui base è richiesta la revisione non sarebbero quindi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Va peraltro rilevato che l'inammissibilità della richiesta di revisione precluderebbe in ogni caso anche la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, che il giudice di primo grado avrebbe potuto invece concedere se fosse risultata, al momento della emanazione delle sentenze sopra indicate, la avvenuta cessazione, dal 15 ottobre 1992, degli obblighi militari del Poloni.

Né, d'altro canto, possono ritenersi rilevanti, nel caso di specie, le sentenze della Corte costituzionale 11 dicembre 1988, n. 974, e 17 giugno 1992, n. 278, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lettera *b)*, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, rispettivamente «nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già

prestato servizio militare» e «nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare».

Va infatti considerato, in primo luogo, che non emerge dagli atti che il Poloni abbia prestato servizio militare nello Stato del Canada; inoltre che, come risulta dalle notizie acquisite da questa Corte, nello Stato del Canada non è previsto un servizio militare obbligatorio e il Poloni non può quindi considerarsi «tenuto» alla prestazione del servizio militare nello Stato di cui ha acquisito la cittadinanza.

3. — Secondo questa Corte, va ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera *b)*, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato, indipendentemente dalla circostanza che in tale Stato siano tenuti o meno alla prestazione del servizio militare.

La rilevanza della questione appare palese, in quanto, in caso di accoglimento della medesima, dovrebbe ritenersi che, ove accertato che gli obblighi militari del Poloni siano cessati alla data (13 ottobre 1988, come risulta dall'estratto per riassunto del registro degli atti di nascita, del comune di Valdobbiadene) in cui è stata acquistata la cittadinanza straniera, con perdita della cittadinanza italiana, potrebbe essere applicata l'amnistia concessa con d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75; l'istanza di revisione quindi, potendo condurre ad una pronuncia di proscioglimento, dovrebbe essere considerata ammissibile.

Per la non manifesta infondatezza della questione appare sufficiente richiamare le affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 278/1992 citata, secondo cui è divenuta anacronistica la finalità cui sembra ispirata la conservazione dell'obbligo del servizio militare a carico di coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana: ovvero la finalità di garantire una platea per la formazione dei contingenti di leva anche con la coscrizione degli emigrati non più cittadini. Osserva ancora la Corte, nella citata sentenza, che tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione deve essere individuato anche il diritto di abbandonare il proprio paese, «sicché una legislazione che ostacolasse l'esercizio di questo diritto fondamentale si porrebbe fuori dall'attuale contesto di valori giuridici internazionali e costituzionali».

Inoltre, occorrerebbe «tener presente che la prassi internazionale dominante induce a ritenere esistente una norma generale, che vincola gli Stati a non assoggettare ad obblighi militari cittadini stranieri»; per cui, «in base alla conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, statuita dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, una normativa che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini contrasterebbe la norma internazionale generale, violando la Costituzione».

A conferma della correttezza dei principi affermati in via generale dalla Corte costituzionale, si può osservare che la prestazione del servizio militare nello Stato di origine, se può porsi in contrasto con un corrispondente dovere di prestazione del servizio militare nello Stato di cui si è acquisita la cittadinanza, nell'eventualità che in questo sussistano obblighi di leva, si pone sempre in contrasto con l'obbligo di fedeltà che ogni cittadino ha nei confronti dello Stato di (attuale) appartenenza (cfr., per l'Italia, l'art. 54 Cost., secondo cui «tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica»). Appare palesemente incongrua quindi la previsione di un obbligo di prestazione del servizio militare (in Italia) per lo straniero (già cittadino italiano), tanto più che egli, come tutti i militari, dovrebbe quindi prestare giuramento, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, con la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ...».

Si aggiunga che lo stesso art. 22 della legge n. 91/1992 non pone limiti, se non di carattere temporale, alla cessazione degli obblighi militari per chi abbia perso la cittadinanza italiana, mostrando così che il legislatore ha ritenuto indifferente la circostanza che il soggetto sia poi tenuto o non tenuto a prestare servizio militare nello Stato del quale ha acquisito la cittadinanza. Le norme della cui costituzionalità si dubita si porrebbero quindi in contrasto, oltre che con l'art. 10 Cost., anche con l'art. 3, in quanto stabiliscono una differenza di trattamento priva di giustificazione, in quanto conseguente ad una circostanza irrilevante, sulla base della legislazione successiva, ovvero il fatto che nella legislazione dello Stato di cui si acquisti la cittadinanza sia previsto il servizio militare obbligatorio oppure il servizio militare volontario, o, in ipotesi, non sia previsto in nessun modo un «servizio militare».

Quanto sopra indicato non è contraddetto, ma al contrario confermato, dalle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, 18 maggio 1999, n. 172, con cui è stata dichiarata non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del d.P.R. n. 237/1964 e dell'art. 16, comma 1, della legge n. 91/1992, che prevedono la soggezione alla leva militare dell'apolide residente legalmente nel territorio della Repubblica.

Come infatti osserva la Corte, anzitutto, per l'apolide, non sussiste l'esigenza, che vale invece per lo straniero, di impedire il sorgere di situazioni di conflitto potenziale fra opposte lealtà; inoltre, gli apolidi residenti in Italia godono di una ampia tutela, che induce a ritenerli parte di una comunità di diritti (più vasta e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto) la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa.

La circostanza di risiedere in Italia pone quindi, per l'apolide, un legame concreto e attuale con la comunità nazionale e giustifica la statuizione di una serie di diritti e di doveri; tale legame non sussiste invece per il soggetto, già cittadino italiano, che abbia acquistato la cittadinanza di altro Stato, e che deve essere considerato, a tutti gli effetti, come cittadino straniero (salve le ipotesi specifiche di riacquisto della cittadinanza previste dall'art. 13 della legge n. 91/1992).

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, legge n. 180/1981; 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva, in relazione agli artt. 3 e 10 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera b), *del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato;*

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, addì 7 aprile 2000.

Il presidente: NICOLOSI

Il giudice estensore: MAZZI

00C0569

N. **362**

Ordinanza emessa il 21 marzo 2000 dal tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Melchiorri Massimo

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Preclusione, nei giudizi in corso, della facoltà di formulare la richiesta di applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, così come previsto dalle norme previgenti - Difetto di disciplina transitoria - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di legalità.

- Cod. proc. pen., art. 446, comma 1, come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. *a)*, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 25, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 156/99/16 (n. 154/97/21 RGPM) contro Martucci Gennaro, Grosso Guglielmo, Piscopo Ciro, Aversa Angelo, Gennari Arianna, Gabriele Vincenzo, Melchiorri Massimo, tutti imputati del delitto di rapina aggravata, nonché Martucci, Melchiorri e Grosso anche di altri reati, come meglio specificato nel decreto del g.u.p. del tribunale della Spezia del 27 gennaio 1999 che ha disposto il giudizio nei confronti degli stessi;

Premesso che:

all'udienza del 22 febbraio 2000 è stata chiesta l'applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p. per gli imputati Aversa Angelo, Gennari Arianna e Melchiorri Massimo e il p.m. ha prestato il suo consenso solo per gli imputati Gennari e Melchiorri, mentre ha espresso parere negativo per Aversa Angelo; hanno, inoltre, proposto istanza di rito abbreviato *ex* art. 223 d.lgs. n. 51/1998 gli imputati Piscopo Ciro, Grosso Guglielmo e Martucci Gennaro;

il tribunale con ordinanza resa alla medesima udienza del 22 febbraio 2000 ha ritenuto che le istanze di giudizio abbreviato, sulle quali aveva concordato il p.m. erano ammissibili ai sensi dell'art. 223 d.lgs. 51/1998 non essendo stata iniziata l'istruzione dibattimentale;

col medesimo provvdimento ha, invece, escluso la sussistenza dei presupposti per la formulazione delle istanze di applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p., ai sensi dell'art. 224 d.lgs. n. 51/1998 posto che esse avrebbero dovuto essere presentate alla prima udienza successiva al 2 giugno 1999, e cioè alla udienza del 14 giugno 1999; mentre, con riferimento alla disciplina ordinaria del codice di procedura penale, a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'istituto introdotta dalla legge n. 479/1999, le istanze di applicazione della pena non potevano più essere formulate al dibattimento e, pertanto, le dichiarava inammissibili;

gli avv. Angelini e Alinghieri, difensori degli imputati che avevano chiesto l'applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p., riformulavano le dette istanze, chiedendo che venisse adottata un'interpretazione estensiva dell'art. 224 d.lgs. n. 51/1998 e, in subordine, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 c.p.p. così come novellato dalla detta legge n. 479/1999 con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

all'udienza odierna l'avv. Alinghieri e l'imputata Gennari Arianna rinunziavano all'istanza di applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p. come riproposta alla precedente udienza, chiedendo il giudizio abbreviato;

OSSERVA

Il procedimento in esame è transitato nella fase del giudizio, a seguito di decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia del 27 gennaio 1999, per cui può ritenersi che esso rientri tra quelli «in corso» alla data del 2 giugno 1999 di efficacia del d.lgs. n. 51/1998, e nei quali, ai sensi degli artt. 223 e 224 dello stesso decreto, gli imputati avevano la facoltà di chiedere il rito abbreviato — in qualunque udienza successiva al 2 giugno 1999 a condizione che non fosse iniziata l'istruzione dibattimentale — e l'applicazione della pena a richiesta dell'imputato *ex* art. 444 c.p.p. (solo alla prima udienza successiva al 2 giugno 1999).

La prima udienza era stata fissata nel decreto del g.i.p. per il 14 giugno 1999, per cui il procedimento non rientra tra quelli indicati nell'art. 219 del detto decreto, per i quali continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.

A causa della disomogeneità della normativa di riforma c.d. del giudice unico e dell'entrata in vigore delle norme riformate del processo penale in tempi successivi (2 giugno 1999 e 2 gennaio 2000) e sulla base di provvedimenti normativi diversi (d.lgs. 51/1998, d.-l. n. 145/1999 convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1999, n. 324, legge n. 476/1999 c.d. Carotti), anche a prescindere dalla disciplina transitoria suddetta, alla prima udienza del 14 giugno 1999 ed alle successive poteva essere chiesta l'applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p., sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, come previsto dal testo originario del primo comma dell'art. 446 c.p.p.

Allorché il processo venne rinviato all'udienza del 22 febbraio 2000 gli imputati, a prescindere dalle previsioni di cui all'art. 224 del d.lgs. n. 51/1998, conservavano il diritto di chiedere l'applicazione della pena, posto che la detta dichiarazione di apertura del dibattimento non era stata effettuata (né l'art. 446 c.p.p. era ancora stato modificato).

Senonché, il 2 gennaio 2000 entrava in vigore la riforma processuale della legge n. 479/1999 che (art. 33, comma 1, lett. *a)*, modificava il primo comma dell'art. 446 c.p.p.

A seguito di tale riforma, l'istanza *ex* art. 444 c.p.p. può essere formulata sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento solamente nel giudizio direttissimo, posto che nel giudizio ordinario la richiesta può essere formulata soltanto fino alla presentazione delle conclusioni dell'udienza preliminare (di cui agli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3).

La legge n. 479/1999 non contiene norme transitorie, sicché, secondo il principio *tempus regit actum*, deve ritenersi — ed è stata ritenuta dal collegio — inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata all'udienza del 22 febbraio 2000.

È evidente che la modifica dell'art. 446, primo comma, c.p.p., ha inciso negativamente in ordine al diritto degli imputati di chiedere l'applicazione della pena *ex* art. 444, c.p.p., in quanto con l'entrata in vigore della legge è stato repentinamente precluso il diritto degli imputati di formulare tale richiesta, e che all'epoca della precedente udienza, essi ben potevano riservarsi di esercitare ad udienza successiva.

La modifica delle regole processuali nel corso del giudizio ha, peraltro, effetti sostanziali, posto che la disciplina degli artt. 444 e segg., c.p.p. ha solo in parte natura processuale, posto che essa consente all'imputato di non subire una vera e propria sentenza di condanna, di ottenere una pena ridotta, evitare la condanna al pagamento delle spese, alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza; la sentenza non ha, poi, efficacia nei giudizi civili e amministrativi ed è diversa anche la disciplina degli effetti penali (art. 445 c.p.p.).

Invero, nel caso in esame non è indifferente procedere con un rito o con l'altro, posto che la scelta del rito alternativo comporta una decisione avente un contenuto anche qualitativamente diverso rispetto alla decisione ordinaria: sicché, ben può ritenersi che l'istituto di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p., contenga una disciplina non solo processuale, ma anche sostanziale, quanto alla natura ed agli effetti delle conseguenze penali per l'imputato che vi aderisca.

Sotto tale profilo non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. *a),* della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non salvaguarda, con riferimento ai giudizi in corso — e cioè a quelli in cui era stato emesso il decreto di cui all'art. 429 c.p.p. anteriormente al 2 giugno 2000, la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, così come previsto dalla norma previgente e sino al 2 gennaio 2000 applicata ai detti giudizi.

Appare vulnerato l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, posto che la norma suddetta, anticipando alle conclusioni dell'udienza preliminare il termine finale per la formulazione della richiesta di applicazione della pena senza nulla disporre per regolare i processi pendenti — prevede, con riferimento ai procedimenti che si trovano già nella fase del giudizio, una decadenza con effetto retroattivo, in ordine all'esercizio di un diritto dell'imputato avente riflessi — come si è rilevato —, non solo processuali, ma anche sostanziali in ordine alla quantificazione della pena, al contenuto del provvedimento sanzionatorio ed agli altri effetti penali.

È poi palesemente vulnerato l'art. 24 Cost., laddove l'imputato non è stato messo in condizione di conoscere entro quale termine avrebbe dovuto presentare l'istanza di applicazione della pena *ex* art. 444; la modifica dell'art. 446 c.p.p. costituisce un ingiustificato e repentino mutamento delle regole del processo in corso, posto che il legislatore non ha neppure assegnato un termine entro cui, nei procedimenti pendenti, le domande avrebbero dovuto essere presentate; sicché il soggetto che sino al 31 dicembre 1999 in base alla legge vigente, nella quale faceva affidamento, aveva la facoltà di formulare tale istanza e poteva riservarsi di farlo all'udienza successiva, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, a partire al 2 gennaio 2000 si è trovato decaduto da tale facoltà;

Non manifestamente infondata è, altresì, la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta, nella parte in cui non ha salvaguardato la posizione dell'imputato che, sulla base delle norme sino ad allora vigenti, avrebbe potuto formulare l'istanza di applicazione della pena ad udienza successiva, con riferimento all'art. 3 Cost., per l'evidente irragionevolezza di tale disciplina, che, senza alcuna — almeno evidente — esigenza di tutela di interessi pubblici della collettività, va ad incidere sulla situazione sostanziale dell'imputato posta in essere dalla legge precedente, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto (cfr. Corte costituzionale sentenze 36 e 349/1985).

Sussiste, peraltro, una ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost.,, tra la situazione degli imputati la cui udienza venne rinviata ad epoca anteriore al 2 gennaio 2000 e quella di coloro per i quali il rinvio venne effettuato ad udienza successiva, posto che solo nel secondo caso si è verificata, con l'entrata in vigore della legge suddetta, la preclusione alla formulazione dell'istanza di applicazione della pena

Ritenuto che le questioni sollevate, dalla difesa e d'ufficio, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e d'ufficio con riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, non sono manifestamente infondate e che esse sono rilevanti nel presente giudizio, posto che, ove accolte, il tribunale potrebbe prendere in esame la domanda formulata dall'imputato Melchiorri Massimo, con riferimento alla quale il p.m. ha espresso il suo consenso — mentre la questione non è rilevante con riferimento all'imputato Aversa Angelo per il quale il p.m. non ha consentito al patteggiamento e all'imputata Gennari Arianna che vi ha rinunziato optando per il rito abbreviato.

P. Q. M.

Visti l'art. 18, lett. b), *c.p.p., e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

Dispone la separazione del procedimento nei confronti dell'imputato Melchiorri Massimo e dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal difensore e d'ufficio, dell'art. 446, primo comma, c.p.p., così come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. a), *della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, Costituzione, nella parte in cui non salvaguarda, con riferimento ai giudizi in corso, la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;*

Sospende il procedimento relativo al detto imputato Melchiorri Massimo e dispone la trasmissione immediata del fascicolo relativo, che sarà formato dalla cancelleria con copia di tutti gli atti, alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;

Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri imputati.

La Spezia, addì 21 marzo 2000.

Il presidente: FARAVINO

00C0570

N. **363**

Ordinanza emessa il 7 aprile 1994 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Fontana Ferdinando

Reati e pene - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Inapplicabilità ai reati di inquinamento idrico di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - Disparità di trattamento rispetto ad analoghe e più gravi figure criminose.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PRETORE

Letti gli atti del prec. pen. n. 2468/1994 Reg. Gen. nei confronti di Fontana Ferdinardo, imputato del reato di cui all'art. 21 , terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, perchè nella sua qualità di presidente-legale rappresentante della latteria sociale cooperativa la Rinascente S.Bertolomeo effettuava lo scarico delle acque di lavorazione in pubblica fognatura comunale non depurata, con recapito finale in torrente Quaresimo, superando nei parametri di Bod e Cod i limiti di accettabilità di cui alle tab. C e A allegate alla legge, acc. in Reggio Emilia in data 6 ottobre 1992;

Ritenuto che la difesa dell'imputato dopo avere richiesto, in caso di condanna dell'imputato, la applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e ss. n. 689/1981 e successive modifiche (con specifico riferimento, alla applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente l'applicazione delle predette sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 21 legge Merli per contrasto con l'art. 3 Cost.;

OSSERVA

La predetta questione appare essere, fondata.

Ed invero, in ordine alla sua rilevanza nel presente giudizio: occorre notare che la esperita istruttoria dibattimentale non pare consentire la pronuncia di sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato.

È pacifico che lo stesso sia legale rappresentante della latteria sociale titolare dello scarico in questione, che lavora il latte conferito dai soci trasformandolo in burro e formaggio;

Tale insediamento, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione (v. tra le altre per casi del tutto identici - Cass. n. 1071/1990 imp. Campana; Cass. 11 marzo 1991 imp. Ferretti; Cass. 17 dicembre 1993 Giroldini); più volte condivisa da questo pretore, deve qualificarsi come «insediamento produttivo»

È emerso (v. verbale di. sopralluogo e campionamento nonché dichiarazioni dei tecnici U.S.L.) che tale insediamento ha effettuato scarico in pubblica fognatura non dotata di impianto di depurazione.

Quindi doveva rispettare i limiti di cui alla tab. C. allegata alla c.d. legge Merli (dal 1° marzo 1980, se scarico esistente oppure fin dal momento della sua attivazione se scarico «nuovo», cfr. al riguardo art.12, primo comma, n. 2 - art. 13, primo comma, n. 2 lettera *a)*, legge n. 319/1976.

Tali limiti non paiono essere stati rispettati (v. referto analitico in atti) senza che possa ipotizzarsi alcuna fattispecie di forza maggiore o caso fortuito.

Né pare ipotizzabile l'applicazione dell'art. 5 codice penale, come modificato dalla sent. Corte costituzionale n. 364/1988 (v. espressamente, tra le altre Cass. 17 dicembre 1993 imp. Giroldini) la quale per una ipotesi del tutto identica a quella di cui causa ha escluso la applicazione del precedente articolo poiché l'imputato era quanto meno consapevole della illiceià amministrativa della sua condotta di scarico con superamento dei limiti tabellari e ciò è stato ritenuto sufficiente per configurare quella situazione di dubbio sulla illiceità del fatto che è idonea ad escludere la applicabilità dell'art. 5 codice penale, o comunque ad invocare i casi di c.d. buona fede in ambito contravvenzionale).

Senonché la estrema modestia dell'episodio unita alla incensuratezza dell'imputato sono elementi che, potrebbero giustificare l'applicazione, come richiesto, della sanzione della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva prevista dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976.

A tale sostituzione vi è però di ostacolo l'art. 60, secondo comma, legge n. 689/1981, che espressamente prevede che le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dagli artt. 21 e 22, legge 10 maggio 1976, n. 319.

La questione della illegittimità costituzionale di tale norma per contrasto con l'art. 3 Cost. non appare essere manifestamente infondata risultando tale normativa carente di ragionevolezza e così presentandosi per ciò stesso lesiva del principio di uguaglianza.

Tale carenza di ragionevolezza emerge se si pone mente alle norme via via dettate nel corso del tempo, dopo l'approvazione della c.d. legge Merli, per tutelare sia lo stesso bene giuridico inteso in senso generale (vale a dire l'ambiente per cui, nozione unitaria cfr. Corte costituzionale n. 641/1987) sia lo stesso bene giuridico inteso in senso più specifico e particolare (vale a dire tutela delle acque dall'inquinamento).

Sotto il primo profilo si deve ricordare, ad esempio, che per i reati previsti in tema di smaltimento dei rifiuti, di cui al d.P.R. n. 915/1982, oppure in materia di inquinamento atmosferico di cui al d.P.R. n. 203/1988 non prevista alcuna preclusione oggettiva *ex* art. 60 legge n. 689/1981, per la applicazione delle sanzioni sostitutive.

Nè può affermarsi che le ipotesi di reato contemplate in tali normative siano meno gravi o sanzioni condotte meno dannose o pericolose per l'ambiente.

È sufficiente al riguardo porre mente ai reati previsti per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi. È sufficiente porre mente alla circostanza che anche il d.P.R. n. 203/1998, prevede sanzioni penali per il superamento dei limiti fissati dalla normativa.

La irragionavolezza di cui sopra emerge in maniera ancora più evidente se, sinteticamente, si esamina d.lgs. n. 133/1992, che ha dato attuazione a varie direttive C.E.E. in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque e che, per i fini che qui interessano, si applica non solo agli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque interne intese in senso lato (acque interne superficiali, marine territoriali, interne al litorale) ma anche al recapito di tali scarichi nelle fogne pubbliche sia pure per le sole sostanze indicate nell'elenco I all. *A* del precedente decreto legislativo.

Tale decreto disciplina le sostanze che vengono definite come pericolose perché «tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi ad al sistema ecologico idrico»: pericolosità per le persone e per l'ambiente che non pare proprio potersi ravvisare nello scarico in esame. Non solo ma, ad es., l'art. 18 primo comma, del prec. decreto legislativo sanziona lo scarico con autorizzazione revocata prevedendo una pena di tale massima (3 anni di arresto) superiore alla pena prevista dalla legge n. 319/1976, sempre per lo scarico con autorizzazione revocata (v. art. 21 secondo comma, che prevede, una pena detentiva, alternativa, fino ad un massimo di due anni di arresto).

Inoltre lo scarico con superamento dei valori limite è sanzionato con una pena edittale massima (2 anni di arresto) che è identica in entrambe le normative in esame.

Né una ragione di giustificazione a tale evidente ed irragionevole disparità di trattamento normativo può, per i fini che cui interessano, essere desunta dallo scopo perseguito dalla norma di cui all'art. 60, legge n. 689/1981,

che era certamente quello di escludere oggettivamente l'applicazione delle sanzioni sostitutive per ipotesi di reato ritenute dal legislatore gravi per la specifica importanza del bene tutelato. Tale scopa, se non proprio; venuto meno del tutto, non è stato certo poi eseguito dal legislatore con riferimento ai reati in materie ambientale dal momento che tutte le nome sanzionatorie emanate in tale materia, dopo l'entrata in vigore della legge n. 689/1981, non escludono l'applicazione delle sanzioni sostitutive né certamete il legislatore è intervenuto sul testo dell'art. 60 per ampliare le ipotesi di esclusioni oggettive ivi previste ai nuovi reati, via via introdotti dalle nuove norme emanate in difesa dell'ambiente.

Al contrario si è assistito ad un ampliamento della possibilità di applicare le sanzioni sostitutive che attualmente (v. legge n. 296/1993) possono trovare applicazione (stante la modifica apportata da tale legge) in concreto per reati di competenza non pretoriale e sanzionati con pene assai consistenti rendono ulteriolmente incomprensibile la limitazione oggettiva in esame.

In altri termini tale politica legislativa priva di un sostanziale coordinamento tra le varie norme, ha finito con il determinare nella materia oggetto di esame una evidente disparità normativa non altrimenti giustificabile che richiama, nella sua essenza, la disparità che si era venuta a creare, in tema di applicazione/non applicazione della sanzione sostitutive a seguito della entrata in vigore del nuovo c.p.p.

Più esattamente a seguito della attribuzione al pretore della competenza a giudicare dal reato *ex* art. 589 c.p. a cui non aveva fatto riscontro un adeguatamento e coordinamento con l'art. 60 in esame, si era venuta a creare la situazione, carente di ragionevolezza, per cui al reato *ex* art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro potevano applicarsi le sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981, possibilità che invece era espressamente esclusa dall'art. 60 di tale legge con riferimento al reato *ex* art. 590 c.p. secondo e terzo comma, commesso con violazione delle precitate norme con le conseguenze previste dal primo comma n.2 e secondo comma art. 583 c.p.

La Corte costituzionale proprio richiamando la carenza di ragionevolezza di tale sistema normativo con conseguente lesione del principio di uguaglianza ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 60 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al precitato reato *ex* art. 590 c.p. come sopra a caratterizzato, (v. sent. n. 249/1993).

Né infine sembra essere rilevante quella osservazione secondo la quale, se mai, deve essere sospettato di illegittimità costituzionale l'art. 60 nella parte in cui le esclusioni oggettive ivi previste non si estendono anche alle ipotesi di reato introdotte dalla normativa a tutela dell'ambiente approvata dopo la legge n. 689/1981.

Un siffatto ragionamento non pare accoglibile poiché finisce con il comportare una estensione di tali esclusioni oggettive in *malam partem* ritenuta non ammissibile dalla stessa Corte cost.le (v. ad es. ord. n. 261/1986, con cui veniva dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal pretore Santhià con ord. 15 marzo 1985, dell'art. 60, legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevedeva, per il reato di discarica abusiva di r.s.u. mediante stoccaggio sul terreno, la inapplicabilità delle più volte citate sanzioni sostitutive a differenza di quanto previsto per artt. 21 e 22 c.d. legge Merli, trattandosi, in buona sostanza, di questione diretta a sollecitare una pronunzia additiva in materia penale; cfr. al riguardo anche ord. n. 188/1993).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza ai fini del presente giudizio, dichiara non manifestatamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma legge 2 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, legge 10 maggio 1976 n. 319,

Sospende il presente giudizio ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 7 aprile 1994.

Il pretore: BRUSATI

00C0571

N. 364

Ordinanza emessa il 6 giugno 1999 dal tribunale di Avellino sul ricorso proposto da Banca Popolare dell'Irpinia soc. coop. a.r.l. contro Pastena Orsola

Esecuzione forzata in genere - Espropriazione immobiliare - Termine per il deposito della documentazione da allegare all'istanza di vendita - Scadenze stabilite in via transitoria dall'art. 13-*bis* legge n. 308/1992 (come in ultimo modificato dal d.l. n. 64/1999) - Inapplicabilità nel caso in cui l'istanza di vendita sia stata depositata fra l'8 settembre 1998 (data di entrata in vigore della legge n. 302/1998) e il 18 marzo 1999 (data di entrata in vigore del d.l. n. 64/1999) - Conseguente operatività, in tale ipotesi, del termine *ex* art. 567, comma secondo, cod. proc. civ. (sessanta giorni dal deposito dell'istanza) - Disparità di trattamento rispetto alle procedure in cui l'istanza di vendita risulti depositata prima dell'8 settembre 1998 o dopo il 18 marzo 1999 - Ingiustificata limitazione del regime transitorio relativo alle scadenze in materia di espropriazione immobiliare.

- Legge 3 agosto 1998, n. 302, art. 13-*bis*, aggiunto dall'art. 4 d.l. 21 settembre 1998, n. 328 (conv., con modif., nella legge 19 novembre 1998, n. 399) e sostituito dall'art. 1 d.l. 17 marzo 1999, n. 64 (conv., con modif., nella legge 14 maggio 1999, n. 134).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

1. — Con ricorso depositato il 24 marzo 1999 la Banca Popolare dell'Irpinia soc. coop. a r. l. ha proposto reclamo avverso il decreto del giudice dell'esecuzione del 12 febbraio precedente, che aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 160/1998 R.G.Es., per la mancata tempestiva produzione dell'estratto delle mappe censuarie, come prescritto dall'art. 567, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte con legge n. 302/1998.

In particolare, la banca reclamante ha lamentato che erroneamente era stata dichiarata l'estinzione della procedura, essendo stata da essa, quale creditrice procedente, tempestivamente prodotta idonea certificazione notarile, la quale «poteva sostituire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica e i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni», in forza del disposto della seconda parte del secondo comma del medesimo art. 567 c.p.c..

2. — Pare opportuno, in via preliminare, riportare interamente il testo del novellato art. 567 c.p.c.:

Primo comma, non modificato dalla legge n. 302/1998 «decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Secondo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 302/1998 «Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 8 della legge 18 febbraio 1985 n. 47, di data non anteriore a tre mesi al deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

Terzo comma, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 302/1998 «La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo».

Quarto comma, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 302/1998 «Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma».

Il legislatore, con la modifica dell'articolo in esame, ha introdotto delle norme acceleratorie dell'espropriazione forzata immobiliare, imponendo al creditore diligente di produrre ampia documentazione entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di vendita.

Sulla perentorietà del termine non sussistono particolari dubbi: quantunque esso non sia stato dal legislatore espressamente qualificato tale, che si tratti di termine perentorio si desume dagli effetti (estinzione della procedura) che lo stesso legislatore ha ricollegato alla sua mancata osservanza. Diversamente opinando verrebbe

minato tutto l'impianto della legge n. 382/1998 perpetuandosi i casi di istanze di vendita depositate e non coltivate dai creditori, con le inevitabili incertezze sulla sorte dei beni pignorati e gli aggravi dei costi dei debitori per il maturarsi di interessi sui debiti.

Il legislatore, per latro, ha inteso mitigare la severità del nuovo regime consentendo ai creditori di produrre, in luogo della detta documentazione, una certificazione notarile sostitutiva.

Si è posto, quindi, il primo problema di stabilire se la certificazione notarile debba intendersi sostitutiva di tutta la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 567 c.p.c. oppure solo di una parte di essa.

A tale proposito non pare possibile dubitare che il certificato notarile non sostituisce tutta la documentazione richiesta dalla norma, ma soltanto l'estratto del catasto ed i certificati della trascrizioni e delle iscrizioni relative all'immobile pignorato e non pure il certificato di destinazione urbanistica né — ciò che assume concreta rilevanza nel caso di specie — l'estratto delle mappe censuarie.

Pur prescindendo da ogni questione in merito alla interpretazione del termine «certificazione» è evidente che, logicamente e letteralmente interpretando la norma, se il certificato notarile «attesta[nte] le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari», la documentazione che da esso può essere sostituita deve necessariamente identificarsi con l'oggetto delle visure e, quindi, degli accertamenti del notaio: in altre parole, non potrebbe il certificato notarile sostituire documenti che il notaio non ha visionato né altrimenti preso in considerazione e, quindi, deve necessariamente limitarsi ai certificati della conservatoria dei registri immobiliari ed all'estratto del catasto, ma non potrebbe mai sostituirsi al certificato di destinazione urbanistica ed all'estratto delle mappe censuarie.

Quest'ultimo documento, che si identifica con la copia fotostatica del foglio di mappa che l'ufficio tecnico erariale attesta conforme all'originale del foglio stesso, nel quale è contenuta la rappresentazione cartografica del bene interessato (sia esso un terreno ovvero pure un fabbricato, atteso che, nel silenzio della legge, non appare motivo per limitare la necessità del detto estratto alla prima ipotesi), ha unicamente lo scopo di consentire la verifica della ubicazione, dei confini e dei dati catastali del bene sottoposto ad esecuzione. La certificazione notarile, qualora pure contenesse una descrizione per esteso dell'immobile, rappresentandone, mediante parole, l'ubicazione, i confini ed i dati catastali, appare, per la stessa natura, difficilmente in grado di fornire una accettabile alternativa alla visione cartografica del bene, rappresentativa di esso mediante disegni, che può essere assicurata unicamente dalla fotocopia autentica dei fogli di mappa conservati dal catasto.

Potrebbe porsi, poi, un secondo problema, relativo allo stabilire se, per impedire la decadenza e la conseguente dichiarazione di estinzione, sia necessario il deposito di tutta la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 567 c.p.c. oppure sia sufficiente il tempestivo deposito del certificato notarile sostitutivo.

La seconda soluzione, teoricamente sostenibile se lo scopo della norma potesse individuarsi unicamente nell'assicurare al giudice la possibilità di verificare la identità tra il bene oggetto del pignoramento e quello di cui si, chiede la vendita coattiva, non appare tenere conto della *ratio* dell'intervento normativo, che è anche quello di onerare il creditore di produrre agli atti i documenti necessari per l'anzidetta verifica, per assicurare celerità alle procedure esecutive.

Deve ritenersi, quindi, che l'estinzione della procedura esecutiva potrebbe essere impedita solo dal tempestivo deposito della completa documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c. ovvero da una certificazione notarile opportunamente integrata con il necessario certificato di destinazione urbanistica e l'altrettanto necessario estratto delle mappe censuarie.

3. — Tanto premesso, occorre osservare che un primo intervento correttivo della norma così introdotta si è avuto con il decreto legge 21 settembre 1998 n. 328, il quale, all'art. 4, nel disciplinare le procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 302/1998, ha stabilito che «per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998 n. 302, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 567 del Codice di procedura civile è di giorni 180 e decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge». In tale modo, il legislatore ha inteso — con riferimento alle sole procedure per le quali l'istanza di vendita era stata già depositata alla data di entrata in vigore della riforma (8 settembre 1998) — spostare in avanti nel tempo il termine — prorogato da sessanta a centoottanta giorni — per la produzione della documentazione di rito.

La legge di conversione del predetto decreto (19 novembre 1998 n. 399, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1998) ha, però, dettato una disciplina sul punto, sostituendo il precisato art. 4 con il seguente Art.4 (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998 n. 302). 1– Dopo l'art. 13 della legge 3 agosto 1998 n. 302 è aggiunto il seguente: «Art.13-*bis* (Norma transitoria).

Per i procedimenti esecutivi nei quali sia stata già presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dall'art. 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della presente legge [legge n. 302/1998, n.d.e.] è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge [8 settembre 1998, n. d.e.]:

«Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'art. 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

È stato, quindi, introdotto un regime di scadenze differenziato per le procedure nelle quali l'istanza di vendita era stata già depositata alla data di entrata in vigore della legge n. 302/1998, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 399/1998 e cioè dal 6 dicembre 1998; al contrario, per le procedure nelle quali l'istanza di vendita è stata depositata successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 302/1998, il termine per la allegazione della documentazione è rimasto stabilito in sessanta giorni (decorrenti, ovviamente, dalla data di presentazione della istanza di vendita).

Facendo applicazione di tale normativa al caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha correttamente dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n.160/1998 R.G.Es., poiché il creditore procedente, pur avendo depositato una «relazione notarile» in data 6 novembre 1998, non aveva depositato nel termine di sessanta giorni dal deposito della istanza di vendita (avvenuto il 10 settembre 1998) l'estratto della mappe censuarie, versato in atti, al contrario, solo il 27 gennaio 1999.

Con il decreto legge 17 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1999 n. 64, quindi, il legislatore è nuovamente intervenuto sul punto, dettando:

«Art. 1 L'art. 13-*bis* della legge 3 agosto 1998 n. 302, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998 n. 399, è sostituito dal seguente:

Art. 13-*bis* (Norma transitoria) - 1.) Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.

Nuovamente, quindi, il legislatore ha inteso spostare in avanti nel tempo il termine di presentazione della documentazione.

Tuttavia, sebbene l'intento normativo sia agevolmente individuabile nel procrastinare per tutte le procedure esecutive immobiliari l'entrata in vigore della riforma introdotta con la legge n. 302/1998, il dato letterale non consente di estendere tale risultato pure alle procedure nell'ambito delle quali l'istanza di vendita è stata depositata nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 302/1998 cioè (l'8 settembre 1998) e l'entrata in vigore del decreto legge del 17 febbraio 1999 (18 marzo 1999): è chiaro, infatti, che, non disponendo la legge che il futuro, essa non potrebbe applicarsi in via retroattiva, in difetto di una espressa disposizione in tal senso, a situazioni già esaurite al momento della sua entrata in vigore.

Pertanto, rifacendosi esemplificativamente al caso concreto all'attenzione di questo giudice, l'effetto estintivo già eventualmente prodottosi, per l'inosservanza del termine di produzione della documentazione (pari a sessanta giorni dal deposito della istanza di vendita, già interamente scaduti) nel caso di specie, non è affatto impedito dal precisata sopravveniente normativa, secondo la lettera del testo richiamato: è appena il caso di osservare che il provvedimento del giudice ha carattere meramente dichiarativo di una situazione già consolidata come è logico ritenere per le varie forme di estinzione del processo).

La legge di conversione del citato decreto legge (legge 14 maggio 1999 n. 134, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1999 n. 113) recante «Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile», ha dettato:

«Art. 1 L'art. 13-*bis* della legge 3 agosto 1998 n. 302, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

Art 13-*bis* (Norma transitoria). — 1.) Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell 'art. 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

e) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

f) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

g) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre1998;

h) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.

Art. 1-*bis* 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.

La legge di conversione, quindi, pur avendo introdotto l'art. 1-*bis*, non ha inciso sulla questione che ci occupa, della irretroattività della norma in esame e pertanto, ritornando alla fattispecie concreta oggetto del presente provvediniento, deve ritenersi validamente il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva.

4. — Tale conclusione, per altro, sebbene corretta sotto il profilo giuridico, appare oltremodo iniqua, ravvisandosi una evidente disparità di trattamento tra le procedure che si trovano nelle stesse condizioni di quella in esame (nelle quali, cioè, la istanza di vendita è stata depositata tra l'entrata in vigore della legge n. 302/1998 — 8 settembre 1998 — e l'entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1999 — 18 marzo 1999, limitatamente alle quali il termine per la produzione della documentazione di rito è rimasto fissato in sessanta giorni decorrenti dal deposito della istanza di vendita stessa) e tutte le altre (nelle quali l'istanza di vendita è stata depositata antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 302/1998 — 8 settembre 1998 — o posteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1999, per le quali la decorrenza del termine di allegazione della documentazione di rito è stato in vario modo prorogata, almeno fino al 21 dicembre 1999).

Soprattutto è evidente la disparità di trattamento, non apparentemente giustificata, tra le prime procedure e quelle nelle quali l'istanza di vendita è stata presentata successivamente al 18 marzo 1999, atteso che la *ratio* complessiva dell' intervento normativo è nel senso di concedere un rinvio all'entrata a regime del sistema introdotto con l'art. 1 della legge n. 302/1998, tanto più lungo quanto più recente è il deposito dell'istanza di vendita, atteso che in tale sistema sole queste ultime, a differenza delle prime non si giovano del disposto rinvio dell'applicazione del nuovo sistema dei provvedimenti acceleratori in tema di esecuzione forzata immobiliare.

5. — E' evidente la rilevanza della norma invocata nel caso concreto all'esame di questo giudice, poiché la sua applicazione determinerebbe una sentenza di rigetto del reclamo, con conseguente conferma della pronuncia di estinzione della procedura esecutiva, laddove la differente soluzione consentirebbe l'accoglimento della doglianza proposta e la revoca del provvedimento di estinzione della procedura.

6. — Va, in conclusione, investita la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.l. e dell'art. 23 della legge il marzo 1953 n. 87, delle questione della legittimità costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata. dell'art. 13-*bis* della legge 3 agosto 1998 n. 302, aggiunto dall'art. 4 del decreto legge 21 settembre 1998 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998 n. 399 e sostituito dall'art. 1 del decreto legge 17 marzo 1999 n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999 n. 134, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-*bis *della legge 3 agosto 1998 n. 302, aggiunto dall'art. 4 del decreto legge 21 settembre 1998 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998 n. 399 e sostituito dall'art. 1 del decreto legge 17 marzo 1999 n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999 n. 134, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la sospensione del presente giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Avellino, addì 6 giugno 1999.

Il giudice: LUCE

00C0572

N. 365

Ordinanza emessa il 31 marzo 2000 dal tribunale di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Colacioppo Marco Alfonso ed altra e Unicredito Italiano S.p.a.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Contrasto con il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prelim. cod. civ.) e con la riserva delle funzioni giurisdizionali al potere giudiziario - Irragionevolezza - Ingiustificata deroga all'art. 1283 cod. civ. - Trattamento di favore per le banche in danno dei contraenti deboli - Violazione del principio di eguaglianza - Eccesso di delega (in rapporto alla legge n. 142/1992 e alla direttiva comunitaria n. 464/1989).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 104.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva formulata il 17 marzo 2000; visti gli atti di causa n. 1100/1999 R.G. e lette le memorie difensive depositate nei termini delle parti; osserva quanto segue.

FATTO

Con atto notificato il 3 dicembre 1999 Colacioppo Marco Alfonso e Zacchini Cinzia proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 80/1999 contenente l'ingiunzione di pagamento in favore del Unicredito Italiano S.p.a. di L. 25.897.200 per scoperto di conto corrente n. 764/1587/00, oltre ad interessi convenzionali nella misura del 13% + 0,625 per c.m.s. con decorrenza dal 31 agosto 1995 e spese di procedura.

Veniva eccepita la nullità della clausola con la quale per la determinazione degli interessi si era fatto riferimento agli usi su piazza; la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati.

Resisteva alla opposizione l'Unicredito Italiano S.p.a. sostenendo il superamento della questione della nullità della clausola contrattuale della capitalizzazione trimestrale alla luce dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 23 luglio 1999 che aveva sancito la legittimità di detta clausola per i rapporti pregressi; l'inesistenza di indeterminabilità dei tassi debitori che erano stati puntualmente convenuti e fissati per iscritto; in forza di tali argomentazioni veniva richiesto il rigetto della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

All'udienza di trattazione del 17 marzo 2000 gli opponenti eccepivano l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega contenuta nell'art. 1, comma 5, della legge comunitaria 24 aprile 1998 n. 128 e per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale laddove era prevista la retroattività del decreto di cui sopra.

Ai fini della decisione sulla eccepita nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi, il giudicante ritiene necessario proporre in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs 4 agosto 1999 n. 342.

DIRITTO

Va premesso che, dopo che la Cassazione ha mutato il proprio orientamento, negando l'esistenza di un uso normativo nel campo dell'anatocismo bancario (vedi Cassazione 18 marzo 1999 n. 2374 e 30 marzo 1999 n. 3096), è stato emanato nell'agosto 1999 un decreto legislativo contenente modifiche al testo unico in materia bancaria e creditizia.

L'art. 25 di detto decreto, pur essendosi adeguato nel comma secondo ai principi giuridici stabiliti dalla Suprema Corte, nel comma successivo ha previsto una sorta di sanatoria per tutte le pattuizioni intervenute tra clientela e Banche anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR.

Stupisce all'operatore di diritto l'affermazione *ex lege* di validità ed efficacia delle vecchie clausole che si risolve in un estremo ripescaggio di situazioni ormai compromesse. Non ci sarebbe stato nulla da obiettare se il legislatore si fosse limitato a dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, a prescindere dalla sussistenza o meno della fonte normativa, ma di certo appare arbitrario travolgere gli obblighi già sorti in base alla normativa precedente: in sintesi ha dichiarato valide convenzioni che, vagliate alla luce del diritto vigente attualmente ed all'epoca, sono da considerarsi nulle.

Passando ora più strettamente ai profili di illegittimità di tale normativa, si comprende appieno come la stessa violi il principio dell'irretroattività della legge, (art. 3 della Costituzione e 11 delle disposizioni sulla legge in generale) e della riserva delle funzioni giurisdizionali al potere giudiziario (art. 24 e 104 della Costituzione).

Il precetto legislativo non è caratterizzato da generalità ed astrattezza, ma mira specificamente ad incidere su fattispecie oggetto di giudizi pendenti, ma, a prescindere da ciò, esso ha senz'altro carattere innovativo ed al tempo stesso efficacia retroattiva, il che non è consentito nel nostro ordinamento. Tale norma non può essere considerata di natura interpretativa poichè difettano i presupposti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, cioè di chiarire il senso di norme preesistenti, di imporre una interpretazione compatibile con il tenore letterale della norma od anche eliminare incertezze interpretative o conflitti giurisprudenziali.

Esclusa quindi la possibilità che la retroattività della norma possa scaturire dalla sua natura emerge in pieno la sua irragionevolezza per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) in quanto la norma generale dell'art. 1283 del codice civile sarebbe derogata ingiustificatamente da una disciplina particolare in favore di determinati soggetti (istituti di credito) ed in danno dei contraenti deboli e ciò non è conforme al nostro ordinamento giuridico impostato sul principio della gerarchia delle fonti.

Passando all'eccesso di delega è particolarmente evidente che né nella legge delega n. 142 del 18 febbraio 1992 né nella direttiva comunitaria di riferimento (n. 464/1989) è rinvenibile un principio che possa ricondursi alla disciplina dei singoli contratti bancari e segnatamente alle modalità di calcolo degli interessi; pertanto anche sotto tale profilo va denunciata la incostituzionalità della soprarichiamata norma.

RILEVANZA

Premesso che il giudicante aderisce alle argomentazioni adottate recentemente dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507) secondo la quale la clausola contrattuale bancaria viene a porsi in contrasto con l'art. 1283 del codice civile imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi senza la copertura di un uso normativo, ne consegue anche la incidenza della normativa sospettata di incostituzionalità (art. 25, comma 3 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342), che ha affermato la validità e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo trimestrale contenute nei contratti di conto corrente stipulati in passato, sulla fattispecie dedotta nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della decisione sull'eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e quindi della esatta determinazione di essi.

Per l'incertezza sulle norme dovute al creditore opposto si giustifica anche la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in motivazione dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 in relazione agli artt. 3, 24, 76, e 104 della Costituzione.

Sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed il presente procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità della norma sopra richiamata;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Lanciano il 31 marzo 2000.

Il presidente: MOFFA

00C0573

N. 366

Ordinanza emessa il 31 marzo 2000 dal tribunale di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Fantini Bruno ed altra e Banco di Napoli S.p.a.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Contrasto con il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prelim. cod. civ.) e con la riserva delle funzioni giurisdizionali al potere giudiziario - Irragionevolezza - Ingiustificata deroga all'art. 1283 cod. civ. - Trattamento di favore per le banche in danno dei contraenti deboli - Violazione del principio di eguaglianza - Eccesso di delega (in rapporto alla legge n. 142/1992 e alla direttiva comunitaria n. 464/1989).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 104.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva formulata il 4 febbraio 2000; visti gli atti di causa n. 747/1999 R.G. e lette le memorie difensive depositate nei termini delle parti; osserva quanto segue.

FATTO

Con atto notificato il 15 settembre 1999 Fantini Bruno e Di Paolo Velardina proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/1999 contenente l'ingiunzione di pagamento in favore del Banco di Napoli di L. 51.952.309 per saldo di conto corrente relativo a Fantini Bruno, oltre ad interessi convenzionali nella misura del 10% + ½ per c.m.s. con decorrenza dal 16 luglio 1999 e spese di procedura, con la moglie Di Paolo Velardina in veste di fideiussore.

Veniva eccepita l'illegittimità del decreto opposto in quanto basato su un semplice saldaconto e non anche sull'estratto conto; la nullità della clausola con la quale per la determinazione degli interessi si era fatto riferimento agli usi su piazza; la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati.

Resisteva alla opposizione il Banco di Napoli sostenendo la validità del decreto opposto che come prova scritta poteva appagarsi del semplice saldaconto; il superamento della questione della nullità della clausola contrattuale della capitalizzazione trimestrale alla luce dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 23 luglio 1999 che aveva sancito la legittimità di detta clausola per i rapporti pregressi; l'inesistenza di indeterminabilità dei tassi debitori che erano stati puntualmente convenuti e fissati per iscritto; in forza di tali argomentazioni e dello stato di decozione in cui versavano i debitori, veniva richiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

All'udienza di trattazione del 4 febbraio 2000 gli opponenti eccepivano l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega contenuta nell'art. 1, comma 5, della legge comunitaria 24 aprile 1998 n. 128 e per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale laddove era prevista la retroattività del decreto di cui sopra.

Con note difensive autorizzate le parti ampliavano le loro tesi: gli opponenti mediante allegazioni dei provvedimenti del tribunale di Lecce - ordinanza 21 ottobre 1999 - e del tribunale di Brindisi - ordinanza 8 novembre 1999 - che già avevano sollevato la questione dinanzi alla Corte: la resistente rifacendosi alle argomentazioni adottate dal tribunale di Roma nella sentenza n. 9542/1999.

Ai fini della valutazione del *fumus boni iuris* per l'eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e soprattutto ai fini della decisione sulla eccepita nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi, il giudicante ritiene necessario proporre in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342.

DIRITTO

Va premesso che, dopo che la Cassazione ha mutato il proprio orientamento, negando l'esistenza di un uso normativo nel campo dell'anatocismo bancario (vedi Cassazione 18 marzo 1999 n. 2374 e 30 marzo 1999 n. 3096), è stato emanato nell'agosto 1999 un decreto legislativo contenente modifiche al testo unico in materia bancaria e creditizia.

L'art. 25 di detto decreto, pur essendosi adeguato nel comma secondo ai principi giuridici stabiliti dalla Suprema Corte, nel comma successivo ha previsto una sorta di sanatoria per tutte le pattuizioni intervenute tra clientela e Banche anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR.

Stupisce all'operatore di diritto l'affermazione *ex lege* di validità ed efficacia delle vecchie clausole che si risolve in un estremo ripescaggio di situazioni ormai compromesse. Non ci sarebbe stato nulla da obiettare se il legislatore si fosse limitato a dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, a prescindere dalla sussistenza o meno della fonte normativa, ma di certo appare arbitrario travolgere gli obblighi già sorti in base alla normativa precedente: in sintesi ha dichiarato valide convenzioni che, vagliate alla luce del diritto vigente attualmente ed all'epoca, sono da considerarsi nulle.

Passando ora più strettamente ai profili di illegittimità di tale normativa, si comprende appieno come la stessa violi il principio dell'irretroattività della legge, (art. 3 della Costituzione e 11 delle disposizioni sulla legge in generale) e della riserva delle funzioni giurisdizionali al potere giudiziario (art. 24 e 104 della Costituzione).

Il precetto legislativo non è caratterizzato da generalità ed astrattezza, ma mira specificamente ad incidere su fattispecie oggetto di giudizi pendenti, ma, a prescindere da ciò, esso ha senz'altro carattere innovativo ed al tempo stesso efficacia retroattiva, il che non è consentito nel nostro ordinamento. Tale norma non può essere considerata di natura interpretativa poiché difettano i presupposti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, cioè di chiarire il senso di norme preesistenti, di imporre una interpretazione compatibile con il tenore letterale della norma od anche eliminare incertezze interpretative o conflitti giurisprudenziali.

Esclusa quindi la possibilità che la retroattività della norma possa scaturire dalla sua natura emerge in pieno la sua irragionevolezza per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) in quanto la norma generale dell'art. 1283 del codice civile sarebbe derogata ingiustificatamente da una disciplina particolare in favore di determinati soggetti (istituti di credito) ed in danno dei contraenti deboli e ciò non è conforme al nostro ordinamento giuridico impostato sul principio della gerarchia delle fonti.

Passando all'eccesso di delega è particolarmente evidente che né nella legge delega n. 142 del 18 febbraio 1992 né nella direttiva comunitaria di riferimento (n. 464/1989) è rinvenibile un principio che possa ricondursi alla disciplina dei singoli contratti bancari e segnatamente alle modalità di calcolo degli interessi; pertanto anche sotto tale profilo va denunciata la incostituzionalità della soprarichiamata norma.

RILEVANZA

Premesso che il giudicante aderisce alle argomentazioni adottate recentemente dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507) secondo la quale la clausola contrattuale bancaria viene a porsi in contrasto con l'art. 1283 del codice civile imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi senza la copertura di un uso normativo, ne consegue anche la incidenza della normativa sospettata di incostituzionalità (art. 25, comma 3 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342), che ha affermato la validità e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo trimestrale contenute nei contratti di conto corrente stipulati in passato, sulla fattispecie

dedotta nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della decisione sull'eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e quindi della esatta determinazione di essi.

Per l'incertezza sulle norme dovute al creditore opposto si giustifica anche la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in motivazione dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 in relazione agli artt. 3, 24, 76, e 104 della Costituzione

Sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed il presente procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità della norma sopra richiamata;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Lanciano il 31 marzo 2000.

Il presidente: MOFFA

00C0574

N. **367**

Ordinanza emessa il 4 marzo 2000 dal tribunale di Genova sul ricorso proposto da Dia Salou contro prefetto di Genova

Sicurezza pubblica - Espulsione di straniero (apolide o cittadinoextracomunitario) - Divieto per lo straniero entrato clandestinamente nel territorio dello Stato al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale (nella specie: sostituzione di protesi del piede sinistro del tutto inadeguata ed inservibile) - Mancata previsione - Lesione di diritto inviolabile e del principio di tutela della salute.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2.
- Costituzione, artt. 2 e 32.

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso depositato in data 26 febbraio 2000 dal sig. Dia Salou, nato a Dakar (Senegal) il 4 gennaio 1961 e domiciliato in Genova, via Gramsci, 35/a/4, avverso il provvedimento di espulsione n. 047529/Cat. A. 11/Div. Str. Amm., notificatogli il 23 febbraio 2000, emesso dal prefetto di Genova per essere entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; sentito il difensore del ricorrente all'udienza camerale in data odierna, nella quale lo stesso difensore ha prodotto documenti; assunte sommarie informazioni, a scioglimento della riserva presa alla predetta udienza, ha pronunziato la seguente ordinanza;

Premesso che, con un unico motivo di annullamento, l'espulso deduce di aver subito anni or sono in Africa l'amputazione del piede sinistro e di essersi introdotto in Italia al solo fine di sostituire la propria protesi, in origine già del tutto inadeguata e divenuta inservibile per l'usura ed il tempo, non avendo la possibilità di ottenere l'intervento sanitario di cui necessita nel proprio Paese;

che, all'udienza del 1° marzo 2000 è comparso l'interessato assistito dal proprio difensore ed è stato sentito a sommarie informazioni il dott. Costantini Massimo, medico dell'Associazione di «Volontariato Ambulatorio Internazionale Città Aperta», il quale ha confermato la certificazione prodotta in atti, ove si attesta che è stata somministrata al Dia Salou terapia antidolorifica e che, richiesta visita specialistica, si è confermata la necessità di una protesi adeguata (vedasi anche certificazione 17 febbraio 2000 della USL 3 Genova in atti);

che lo stesso medico ha riferito di essere in attesa di reperire una protesi adeguata (che dovrà poi essere personalizzata al paziente ed adeguatamente verificata, come risulta dalla predetta certificazione 17 febbraio 2000 della USL n. 3).

Considerato: che il Dia Salou non è sedicente, ma è persona esattamente identificata tramite certificazione 27 gennaio 2000 del Consolato del Senegal e non risulta essere soggetto pericoloso;

che, non essendo in possesso di regolare passaporto, ai sensi della normativa vigente dovrebbe tuttavia essere espulso, giacché la mancanza di un documento valido per l'espatrio e l'ingresso in un paese della Comunità europea, deve far presumere che egli sia un immigrato clandestino;

che l'art. 35 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, nel suo comma 3, secondo capoverso, prevede una serie di interventi di assistenza sanitaria urgente per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, mentre nel successivo comma 5 dispone che l'accesso alle strutture sanitarie di tali soggetti non può comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorità, salvo i casi in cui è obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

che l'elencazione di cui al predetto art. 35 comma 3, secondo capoverso, d.lgs. 286/1998 appare esemplificativa ma non tassativa, giacché il primo capoverso della stessa norma dispone che ai predetti cittadini stranieri non in regola «sono assicurati, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva»;

Rilevato che la norma in questione sembra riguardare precipuamente le ipotesi in cui lo straniero venga ad ammalarsi nel territorio dello Stato, atteso che i commi 1 e 2 dello stesso art. 35, d.lgs. 286/1998 prevedono espressamente i casi in cui lo straniero, anche a proprie spese, venga in Italia a scopo di cura, ottenendo regolare permesso di soggiorno a tale fine;

che il Salou, entrato clandestinamente, è però oggi curato da un'Associazione di Volontariato che gli ha permesso di usufruire di cure specialistiche presso una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale e non pare revocabile in dubbio che l'intervento sanitario di cui egli abbisogna rientri tra quelli che la legge definisce «essenziali», dovendosi ritenere la possibilità di recuperare la deambulazione come strettamente attinente ai postulati della dignità umana;

che il Salou è entrato clandestinamente con la speranza di essere comunque curato ed è riuscito in tale intento, ma la normativa vigente, nel mentre assicura l'anonimato ai cittadini che, nelle sue condizioni, si rivolgano ad una struttura sanitaria, non ne vieta comunque l'espulsione;

che, nel caso di specie, si verifica la paradossale situazione nella quale il Sialou, fortunato perché pur essendo entrato clandestinamente nel territorio della Comunità europea, è riuscito nell'intento di essere curato, acquisendo una legittima aspettativa a terminare il proprio ciclo terapeutico con l'impianto di una nuova protesi ed è stato comunque — e legittimamente, secondo la normativa vigente — espulso.

Osservato che l'art. 19 comma 2 d.lgs. 268/1998 — nella parte in cui non prevede, tra i casi di divieto di espulsione, quello dello straniero che, come il Dia Salou, pur entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale — contrasti con i parametri di cui agli artt. 2 e 32 della Costituzione;

che l'art. 2 della Costituzione individua, senza ovviamente specificare quali siano, i diritti, inviolabili dell'uomo, come valori fondanti del nostro sistema di democrazia pluralistica e l'art. 32 della Costituzione individua proprio la salute come diritto fondamentale dell'individuo (e non del solo cittadino);

che, pertanto, una legislazione che — pur assicurando la possibilità di curarsi ai cittadini stranieri indigenti non in regola con le disposizioni sul permesso ed il soggiorno proteggendoli con l'anonimato — ne consente comunque l'espulsione, è gravemente sospettata di confliggere con i parametri costituzionali sopra individuati.

Ritenuto che la questione sia pertanto non manifestamente infondata e sia anche rilevante nel senso che il presente giudizio non può concludersi senza la sua preventiva risoluzione;

che residua il problema, di non poco momento, relativo all'assenza di effetto sospensivo automatico del ricorso, con la conseguenza che, dovendo il presente giudizio essere sospeso nell'attesa della decisione della Corte costituzionale, il Dia Salou, in assenza di un ordine di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, resterebbe comunque soggetto al provvedimento di espulsione;

che il d.lgs. 268/1998 non prevede espressamente la possibilità, da parte del giudice dell'impugnazione di sospendere il decreto impugnato e la *ratio* di tale lacuna è da ricercarsi nel brevissimo tempo concesso al giudice per decidere (dieci giorni), che sommato a quello che ha l'interessato per ricorrere (5 giorni), realizza l'arco temporale di quindici giorni, scaduti i quali il cittadino straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato;

che il caso di specie appalesa esigenze processuali diverse, collegate ai tempi tecnici del processo costituzionale, ed essendo principio generale quello secondo cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte che ha ragione (Corte costituzionale 190/1985), il giudice dell'impugnazione, competente all'annullamento dell'atto, può ben sospenderne l'efficacia sino alla definizione del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata;

Solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero — per contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo domicilio ex lege *presso l'avocatura generale dello Stato in Roma e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

Sospende l'efficacia del provvedimento impugnato e comunque la sua esecuzione qualora iniziata.

Genova, addì 4 marzo 2000.

Il giudice: DE GREGORIO

00C0575

N. **368**

Ordinanza emessa il 14 marzo 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Piva Pasqua ed altri.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, modificati dall'art. 3-*bis* della legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa da I.N.P.S., con l'avv. M. Lauletta;

Contro Piva Pasqua, Battistella Giuseppina, Maschietto Elisa, Serena Candida, con l'avv. R. Prete; e contro Vendramini Angela non costituita;

Ha pronunciato la seguente ordinanza, con ricorso depostitato il 4 aprile 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 67/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo il ricorso proposto da Pasqua Piva, Giuseppina Battistella, Elisa Maschietto, Angela Vendramini e Candida Serena, ne riconosceva il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità di cui esse erano titolari e condannava l'I.N.P.S. a corrispondere alle ricorrenti le relative differenze, per i ratei maturati nei tre anni e trecento giorni antecedenti la data di presentazione del ricorso giudiziario, maggiorate di interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

L'I.N.P.S. invocava l'art.1 del decreto-legge 166/1996, ed in particolare contestava la debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria.

La Piva, la Battistella, la Maschietto e la Candida, costituendosi, eccepivano la mancata conversione in legge del decreto-legge 166/1996 e l'illegittimità costituzionale delle norme succedutesi in materia, la Vendramini non si costituiva.

All'odierna udienza l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge 448/1998.

Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182, legge 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge 448/1998 presentito profili d'incostituzionalità con riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimità di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando «tale previsione è coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzai ai giudici *a quibus*».

La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto già sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte cosituzionale n. 495/1993 n. 240/1994, si limita a regolarne le modalità di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali.

Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualità: art. 1, comma 181, legge 662/1996, come modificato dall'art. 3-*bis* legge 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento a degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1 comma 182 legge 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36 comma 1 legge 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma 5 legge 448/1998).

Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversità di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione;

art. 24, poiché è vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (ciò che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi — in via amministrativa — dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) già dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise, dalle disposizioni della nuova normativa;

art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.

Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicché la questione di legittimità appare rilevante, oltreché non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 181 e 182 della legge 22 dicembre 1996, n. 662, come modificati dall'art. 3-*bis *della legge 28 maggio 1997 n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 3 dicembre 1998, n. 448, e 36 comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza;*

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 14 marzo 2000.

Il presidente: CASTAGNA

Il giudice relatore: BIGI

00C0576

N. 369

Ordinanza emessa il 2 febbraio 2000 dal tribunale di Vercelli nei procedimenti penali riuniti a carico di Sacco Giovanna

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di applicazione della pena - Preclusione alla stregua delle modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Mancata previsione dell'inapplicabilità ai procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della novella - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 557, come modificato dall'art. 44, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 298/1994 R.G.N.R. (cui è stato riunito il n. 640/1994 R.G.N.R.) a carico di Sacco Giovanna, conseguente a opposizione a decreti penali di condanna n. 243/1998 e n. 244/1998 emessi dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Vercelli in data 23 marzo 1998, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso c.p. e 2 legge n. 463/1983, pronuncia la seguente ordinanza;

Ritenuto: che nell'odierna udienza dibattimentale le parti hanno formulato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

che i due giudizi riuniti conseguono a opposizione proposta ad altrettanti decreti penali di condanna per omesso versamento da parte della Sacco di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per diverse mensilità dello stesso anno;

che la riunione dei procedimenti è stata disposta nell'odierna udienza ai sensi dell'art. 17 lett. *a)* c.p.p. appunto in considerazione della evidente continuazione tra i reati;

che nel momento in cui le opposizioni sono state proposte (9 ottobre 1998), ai sensi degli artt. 461, 464 e 565 c.p.p. allora vigenti (come interpretati dalla prevalente giurisprudenza: v. p.es. Cass. 1° marzo 1996, imp. Pappalardo; Cass. 23 luglio 1994, imp. Colatrella; Cass. 9 luglio 1993, imp. Pascale; Cass. 8 giugno 1993, imp. Bosello; Cass. 12 novembre 1991, imp. Veneziano), l'imputato ben poteva formulare richiesta di «patteggiamento» anche nel giudizio di opposizione, nel generale termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p. e quindi fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che infatti il combinato disposto degli artt. 565, comma 2, e 461, comma 3, c.p.p. non imponeva a pena di inammissibilità la scelta del rito con l'atto di opposizione (indicando soltanto i possibili sbocchi dell'opposizione stessa), con conseguente proponibilità nel giudizio instaurato avanti al pretore della richiesta di patteggiamento, ancorché non formulata nell'atto di opposizione;

che con l'entrata in vigore dell'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è stato novellato l'art. 557 c.p.p. ed è stato espressamente previsto che l'imputato debba chiedere l'applicazione della pena su richiesta con l'atto di opposizione e che «nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione»;

che non contenendo la predetta legge n. 479/1999 alcuna disposizione transitoria, il nuovo disposto dell'art. 557 c.p.p. deve ritenersi applicabile in tutti i procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, e dunque anche nel presente;

che infatti, avendo la norma in questione natura processuale, non può trovare applicazione l'art. 2 c.p., che — nel caso di successione di leggi nel tempo — prevede l'applicazione di quella più favorevole al reo, in quanto questo articolo riguarda soltanto le norme penali sostanziali e non anche quelle processuali;

che, quindi, in caso di norme processuali e in assenza di disposizioni transitorie, deve applicarsi il generale principio *tempus regit actum* sicché questo giudice ai sensi del novellato art. 557 c.p.p. dovrebbe dichiarare inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti;

che neppure può giovare nel caso di specie quanto disposto dall'art. 224 d.lgs. 19 febbraio1998, n. 51, il quale «nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto» (e cioè al 2 giugno 1999, non essendo la norma stata interessata dal d.l. 24 maggio 1999 n. 145, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1999 n. 234) consente alle parti di richiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.;

che infatti in entrambi i procedimenti oggi riuniti la prima udienza prevista dall'art. 224 d.lgs. n. 51/1998 si è tenuta in data 10 dicembre 1999 e in essa è stato effettuato il controllo della costituzione delle parti e quindi è stato disposto rinvio all'odierna udienza, senza procedere alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e perciò facendo salva (in base alle norme allora vigenti) la possibilità per le parti di chiedere l'applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p.;

che la situazione che così è venuta a crearsi dà luogo a dubbi di costituzionalità;

che pertanto questo giudice ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 557 c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 44 della legge n. 479/1999, nella parte in cui non prevede che quanto in esso disposto non si applichi nei procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale di condanna sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 479/1999;

Ritenuto che la questione appare rilevante, giacché: alla luce della prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, fino all'entrata in vigore della legge n. 479/1999, era da ritenersi ammissibile una richiesta di patteggiamento formulata non già con l'atto di opposizione a decreto penale, bensì avanti al giudice del dibattimento prima dell'apertura del medesimo;

la richiesta di applicazione della pena oggi formulata dalle parti sarebbe accoglibile da questo giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p., se non vi ostasse l'immediata applicabilità anche al processo in corso del nuovo testo dell'art. 557 c.p.p. (considerata l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 224 d.lgs. n. 51/1998);

Rilevata la non manifesta infondatezza della questione, in quanto: questo giudice dubita della costituzionalità dell'applicazione del nuovo art. 557 c.p.p. anche in un processo (come quello in corso) in cui le opposizioni ai decreti penali sono state proposte anteriormente alla formulazione e all'entrata in vigore della nuova norma, in quanto si verrebbe a privare l'imputata dei benefici connessi all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., sancendo un'inammissibilità a cui ella non era soggetta all'atto dell'opposizione. In quel momento (9 ottobre 1998), ella sapeva di poter richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. anche nell'udienza avanti al giudice del dibattimento prima dell'apertura dello stesso, mentre è venuta a perdere tale facoltà per effetto dell'approvazione di una legge in data successiva a quella dell'opposizione, né può giovarsi della disposizione di cui all'art. 224 d.lgs. n. 51 /1998;

ciò appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perché viola il diritto di difesa dell'imputato e la possibilità di accedere ai benefici connessi ai cosiddetti «riti alternativi», imponendo una decadenza che lo priva di una facoltà di cui era titolare al momento dell'entrata in vigore della nuova legge;

appare inoltre, e soprattutto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si determina un trattamento differente di fattispecie analoghe. Infatti, a parità di reato contestato e di data della sua commissione, la posizione di chi ha proposto opposizione prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999 e ha avuto fissata l'udienza dibattimentale dopo tale entrata in vigore è ingiustificatamente deteriore sia rispetto a colui per il quale non solo l'opposizione ma anche l'udienza dibattimentale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della legge, sia rispetto a colui nei cui confronti il decreto penale viene emesso successivamente alla nuova legge (mettendolo così in condizione di conoscere il nuovo onere di richiedere l'applicazione della pena necessariamente con l'atto di opposizione).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 557 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, nella parte in cui non prevede che quanto in esso disposto non si applichi nei procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale di condanna sia stata presentata dall'imputato prima della data di entrata in vigore della menzionata legge n. 479/1999;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vercelli, addì 2 febbraio 2000.

Il giudice: CAMPESE

00C0577

N. 370

Ordinanza emessa il 7 gennaio 2000 dal tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di Mazzola Sergio

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di applicazione della pena - Preclusione alla stregua delle modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Mancata previsione dell'inapplicabilità ai procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della novella - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 557, come modificato dall'art. 44, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 3146/1996 R.G.N.R. a carico di Mazzola Sergio, conseguente a opposizione a decreto penale di condanna n. 919/1998 emesso dal g.i.p. presso la Pretura Circondariale di Vercelli in data 17 agosto 1998 per il reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2, cod. strada, pronuncia la seguente ordinanza.

Ritenuto: che nell'odierna udienza dibattimentale le parti hanno formulato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

che il presente giudizio consegue a opposizione proposta dal difensore dell'imputato Mazzola data 7 ottobre 1998, avverso decreto penale di condanna emesso il 17 agosto 1998;

che nel momento in cui l'opposizione è stata proposta, ai sensi degli artt. 461, 464 e 565 c.p.p. allora vigenti (come interpretati dalla prevalente giurisprudenza: v. p. es. Cass. 1° marzo 1996, imp. Pappalardo; Cass. 23 luglio 1994, imp. Colatrella; Cass. 9 luglio 1993, imp. Pascale; Cass. 8 giugno 1993, imp. Bosello; Cass. 12 novembre 1991, imp. Veneziano), l'imputato ben poteva formulare richiesta di «patteggiamento» anche nel giudizio di opposizione, nel generale termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p. e quindi fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che infatti il combinato disposto degli artt. 565, comma 2, e 461, comma 3, c.p.p. non imponeva a pena di inammissibilità la scelta del rito con l'atto di opposizione (indicando soltanto i possibili sbocchi dell'opposizione stessa), con conseguente proponibilità nel giudizio instaurato avanti al pretore della richiesta di patteggiamento, ancorché non formulata nell'atto di opposizione;

che con l'entrata in vigore dell'art. 44 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 è stato novellato l'art. 557 c.p.p. ed è stato espressamente previsto che l'imputato debba chiedere l'applicazione della pena su richiesta con l'atto di opposizione e che «nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione»;

che non contenendo la predetta legge n. 479/1999, alcuna disposizione transitoria, il nuovo disposto dell'art. 557 c.p.p. deve ritenersi applicabile in tutti i procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, e dunque anche nel presente;

che infatti, avendo la norma in questione natura processuale, non può trovare applicazione l'art. 2 c.p., che — nel caso di successione di leggi nel tempo — prevede l'applicazione di quella più favorevole al reo, in quanto questo articolo riguarda soltanto le norme penali sostanziali e non anche quelle processuali;

che, quindi, in caso di norme processuali e in assenza di disposizioni transitorie, deve applicarsi il generale principio *tempus regit actum*, sicché questo giudice ai sensi del novellato art. 557 c.p.p. dovrebbe dichiarare inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti;

che però la situazione che così verrebbe a crearsi appare dare luogo a dubbi di costituzionalità;

che pertanto questo giudice ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 557 c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 44 della legge n. 479/1999, nella parte in cui non prevede che quanto in esso disposto non si applichi nei procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale di condanna sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 479/1999;

Ritenuto che la questione appare rilevante, giacché: alla luce della prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, fino all'entrata in vigore della legge n. 479/1999, era da ritenersi ammissibile una richiesta di patteggiamento formulata non già con l'atto di opposizione a decreto penale, bensì avanti al giudice del dibattimento prima dell'apertura del medesimo;

la richiesta di applicazione della penà oggi formulata dalle parti sarebbe accoglibile da questo giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p., se non vi ostasse l'immediata applicabilità anche al processo in corso del nuovo testo dell'art. 557 c.p.p. (considerata l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 224 d.lgs. n. 51/1998);

Rilevata la non manifesta infondatezza della questione, in quanto: questo giudice dubita della costituzionalità dell'applicazione del nuovo art. 557 c.p.p. anche in un processo (come quello in corso) in cui le opposizioni ai decreti penali sono state proposte anteriormente alla formulazione e all'entrata in vigore della nuova norma, in quanto si verrebbe a privare l'imputata dei benefici connessi all'applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p., sancendo un'inammissibilità a cui ella non era soggetta all'atto dell'opposizione. In quel momento (9 ottobre 1998), ella sapeva di poter richiedere l'applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p. anche nell'udienza avanti al giudice del dibattimento prima dell'apertura dello stesso, mentre è venuta a perdere tale facoltà per effetto dell'approvazione di una legge in data successiva a quella dell'opposizione, né può giovarsi della disposizione di cui all'art. 224 d.lgs. n. 51 /1998;

ciò appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perché viola il diritto di difesa dell'imputato e la possibilità di accedere ai benefici connessi ai cosiddetti «riti alternativi», imponendo una decadenza che lo priva di una facoltà di cui era titolare al momento dell'entrata in vigore della nuova legge;

appare inoltre, e soprattutto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si determina un trattamento differente di fattispecie analoghe. Infatti, a parità di reato contestato e di data della sua commissione, la posizione di chi ha proposto opposizione prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999 e ha avuto fissata l'udienza dibattimentale dopo tale entrata in vigore è ingiustificatamente deteriore sia rispetto a colui per il quale non solo l'opposizione ma anche l'udienza dibattimentale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della legge, sia rispetto a colui nei cui confronti il decreto penale viene emesso successivamente alla nuova legge (mettendolo così in condizione di conoscere il nuovo onere di richiedere l'applicazione della pena necessariamente con l'atto di opposizione).

P Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 557 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, nella parte in cui non prevede che quanto in esso disposto non si applichi nei procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale di condanna sia stata presentata dall'imputato prima della data di entrata in vigore della menzionata legge n. 479/1999;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vercelli, addì 2 febbraio 2000.

Il giudice: CAMPESE

00C0578

N. 371

Ordinanza emessa il 25 febbraio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Zanini Keven Gottardo.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 25 febbraio 2000, nel processo nei confronti di Zanini Keven Gottardo, ha emesso la seguente ordinanza;

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione ai reati di cui agli artt. 186 commi 2 e 6 codice della strada, e 4 legge n. 110/1975; il pubblico ministero ha prestato il proprio consenso.

Va tuttavia osservato che il presente processo consegue all'opposizione proposta dall'imputato, in data successiva al 2 giugno 1999 (data di entrata in vigore degli artt. 223 e 224 del d.lgs. n. 51/1998), ma antecedente il 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore delle norme processuali penali innovate dal predetto d.lgs. e dalla legge n. 479/1999) avverso i decreti penali con i quali il g.i.p. lo aveva condannato a pena pecuniaria in relazione al reato oggetto del presente processo; con l'atto di opposizione non venne formulata contestuale richiesta di riti alternativi nel rispetto delle forme di cui agli artt. 442 e 444 c.p.p., atteso che la norma, nella formulazione allora in vigore, non lo richiedeva, mentre invece lo richiede ora espressamente l'art. 557 c.p.p.

In mancanza di alcuna norma di attuazione per i processi pendenti dopo la data del 2 giugno 1999 (per quelli pendenti a tale data trovano applicazione le norme di cui gli artt. 223 e 224 d.lgs. n. 51/1998) ma prima del 2 gennaio 2000, questo giudice, in forza del principio *tempus regit actum*, nel decidere sull'ammissibilità del rito alternativo richiesto, è chiamato ad applicare la normativa attualmente vigente.

La norma attualmente vigente, introdotta dagli artt. 33, 37 commi 4 e 44 della legge n. 479/1999, che hanno così modificato gli artt. 446, comma 1, 464 comma 3 c.p.p. e l'intero libro ottavo del codice di procedura penale (dettando, tra l'altro, con l'art. 557 c.p.p., per il rito monocratico, una disciplina coincidente a quella fissata per il rito davanti al collegio) prevede l'impossibilità di accedere a riti alternativi per l'imputato che, in sede di opposizione al decreto penale, non ne abbia compiuto espressa richiesta che, per l'applicazione della pena (dovendo questa essere richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), deve contenere l'indicazione della pena richiesta: di talché non sarebbe utile all'ammissione al rito una mera richiesta generica.

Tale disciplina, applicata anche ai processi pendenti a seguito di opposizione proposta prima del 2 gennaio 2000, ma dopo il 2 giugno 1999, appare illegittima costituzionalmente, per violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione.

Sotto il primo profilo, non si comprende perché il legislatore abbia sottoposto a differenza di disciplina situazioni in nulla differenziantesi sotto il profilo della necessità di una normativa transitoria, che regoli il passaggio dalla previgente normativa a quella introdotta dalla legge n. 479/1999. Ed invero, coloro che abbiano proposto opposizione alla data del 2 giugno 1999, con tale momento potendosi farsi coincidere la pendenza del giudizio (il susseguente decreto di citazione essendo un mero automatismo, perché atto dovuto e assolutamente non discrezionale), godono della possibilità di accedere a riti alternativi ai sensi degli artt. 223 e 224 del d.lgs. n. 51/1998; coloro che invece abbiano proposto opposizione in data successiva al 2 giugno1999, ma anteriore al 2 gennaio 2000, e quindi pur sempre prima che entrassero in vigore le norme attenenti al processo penale introdotte dal medesimo d.lgs. n. 51/1998 (e ulteriormente modificate dalla predetta legge n. 479/1999), e quindi comunque in una situazione abbisognevole di disciplina transitoria, vedono detta possibilità preclusa dalla lettera degli art. 223 e 224 d.lgs. n. 51/1998.

Sotto il secondo profilo, attinente alla violazione dell'art. 24 della costituzione, è bene osservare che il diritto di difesa è sì variamente disciplinabile dal legislatore, ma questi non può arbitrariamente modificare le norme

che lo regolamentano in corso di causa, allorché ciò possa compromettere le facoltà difensive dell'imputato; e, tra queste, rientra senz'altro la possibilità di accedere a riti alternativi che consentano di godere di sconti di pena od anche di pervenire ad esiti assolutori in tempi più rapidi di quelli propri del rito ordinario.

Sicché, la limitazione della possibilità del ricorso a riti alternativi per chi proponga opposizione a decreto penale, introdotta con normativa successiva all'atto di opposizione, appare porsi in contrasto con l'art. 24 della costituzione.

La questione, per le ragioni svolte, non appare manifestamente infondata, ed è di lampante rilievo, atteso che incide sulla nornativa che questo giudice è chiamato ad applicare in relazione alle istanze delle parti.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, nel processo nei confronti di Zanini Keven Gottardo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 223 e 224 d.lgs. n. 51/1998, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione di pena anche per l'imputato che, avendo proposto opposizione a decreto penale di condanna dopo la data del 2 giugno 1999, ma prima della data del 2 gennaio 2000, non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione.

Dispone trasmettersi copia degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in attesa della decisione della stessa.

Manda alla cancelleria per la notifica al Presidente del Consiglio e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché all'imputato contumace.

Letta in pubblica udienza alla presenza delle parti e del pubblico ministero.

Soave, addì 25 febbraio 2000.

Il giudice: SERNIA

00C0579

N. **372**

Ordinanza emessa il 25 febbraio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Preto Marcellino.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 25 febbraio 2000, nel processo nei confronti di Preto Marcellino, ha emesso la seguente ordinanza;

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui agli artt. 186, commi 2 e 6 codice della strada, ritenuta la continuazione tra gli stessi; il pubblico ministero ha prestato il proprio consenso.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 371/2000).

00C0580

N. 373

Ordinanza emessa il 25 febbraio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Giarolo Mariano.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 25 febbraio 2000, nel processo nei confronti di Giarolo Mariano, ha emesso la seguente ordinanza;

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 23 legge n. 319/1976; il p.m. ha prestato il proprio consenso.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 371/2000).

00C0581

N. 374

Ordinanza emessa il 25 febbraio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Cerato Celestino.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 25 febbraio 2000, nel processo nei confronti di Cerato Celestino, ha emesso la seguente ordinanza;

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 21 legge n. 319/1976; il p.m. ha prestato il proprio consenso.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 371/2000).

00C0582

N. 375

Ordinanza emessa il 25 febbraio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Baraldo Cecilia.

Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere a rito abbreviato o ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 223 e 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 25 febbraio 2000, nel processo nei confronti di Baraldo Cecilia, ha emesso la seguente ordinanza;

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 37 legge n. 689/1981; il p.m. ha prestato il proprio consenso.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 371/2000).

00C0583

N. 376

Ordinanza emessa il 24 marzo 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Daducci Marco

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia rigettato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, istanza di applicazione della pena - Prevista incompatibilità a partecipare al giudizio - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe ed irragionevole identità di disciplina di situazioni non comparabili processualmente - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio di buona amministrazione.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 24 marzo 2000, nel processo nei confronti di Daducci Marco ha emesso la seguente ordinanza.

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 codice della strada, concordando col pubblico ministero la pena di giorni 14 di arresto e L. 340.000 di ammenda, subordinata al beneficio della sospensione della pena.

Nell'ambito di tale definizione concordata, la subordinazione al beneficio di cui all'art. 163 c.p. appare inaccoglibile, atteso che l'imputato ha ben tre precedenti specifici per reati della stessa specie, nè sono state allegate circostanze atte a ritenere che simili condotte — la cui reiterazione induce a ritenerne l'appartenenza ad una spe-

cifica inclinazione dell'imputato — non verranno poste nuovamente in essere; ne consegue l'impossibilità di formulare quella prognosi di non recidività che è condizione necessaria per la sospensione condizionale della pena.

Va quindi rilevato che al rigetto della presente istanza consegue, ai termini dell'art. 34 comma 2 c.p.p., come risultante in esito alle pronunzie della Corte costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità di detta norma, l'incompatibilità del giudice — che ha rigettato per motivi non formali l'istanza di applicazione di pena — a giudicare nel merito dell'imputazione contestata, con conseguente obbligo di astensione dalle funzioni di giudice del dibattimento in relazione al procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 lett. *g)* c.p.p.

Va tuttavia rilevato come con la recente ordinanza n. 232 del 7-11 novembre 1999 la stessa Corte costituzionale, nel rigettare questione di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad emettere sentenza del giudice che abbia rigettato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, istanza di oblazione, ha richiamato propria più recente giurisprudenza, secondo la quale «l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da una valutazione, anche di merito compiuta all'interno della medesima fase del procedimento, "intesa quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo" al fine di evitare una "assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso" come già osservato con la ordinanza n. 24 del 1996 e con la sentenza n. 448 del 1995 ; e va rilevato altresì che con la predetta ordinanza n. 232 del 1999 la Corte costituzionale ha espressamente affermato, nella sua veste di giudice delle leggi, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'affermare il principio generale che l'Imparzialità del giudice non è pregiudicata da una valutazione; anche di merito, compiuta nella medesima fase del procedimento, consente di ritenere superate le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 186 del 1992, che aveva ravvisato un'ipotesi di incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, avesse respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti».

Tali statuizioni sono state ulteriormente ribadite con la ordinanza n. 443/1999, con la quale la Corte ha espressamente affermato che la incompatibilità conseguente al compimento di atti tipici della fase unitaria di cui il giudice è investito «finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito, sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una parte; esito questo non solo irragionevole, ma in contrasto col principio del giudice naturale precostituito per legge dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto».

Sicché, premesso che è da ritenersi che le sentenze interpretative di accoglimento, emesse dalla Corte costituzionale, creino — col loro effetto parzialmente abrogativo della precedente — una nuova norma, suscettibile come ogni altra di censure di costituzionalità, va ritenuto pertanto che l'art. 34 c.p.p., nella formulazione conseguente alla sentenza n. 186/1992 della Corte costituzionale, appaia affetta, alla stregua delle medesime motivazioni addette dalla stessa Corte con la predetta ordinanza n. 232/1999 ribadite con la ordinanza n. 443/1999, da manifesti vizi di incostituzionalità, per violazione degli articoli 3 e 97 Costituzione, in quanto realizza una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni del tutto analoghe come, appunto, quella del giudice che abbia rigettato istanza di oblazione speciale e quella del giudice che abbia rigettato istanza di applicazione di pena, in entrambi i casi in forza di valutazioni implicanti un apprezzamento del fatto ascritto all'imputato e contemporaneamente assoggetta irragionevolmente alla medesima disciplina situazioni non comparabili processualmente (prevedendo l'incompatibilità al giudizio sia del giudice che abbia legittimamente espresso valutazioni di merito nell'ambito della medesima fase processuale, sia del giudice che le abbia espresse nell'ambito di fase processuale diversa); il tutto in violazione dei principi di buona amministrazione, per detta via realizzandosi «un'assurda frammentazione del procedimento»; ed in violazione altresì del principio del giudice naturale precostituito per legge, consentendosi alle parti, mediante studiata proposizione di istanze ex art. 444 c.p.p inaccoglibili, di «sbarazzarsi» del loro giudice naturale, costringendolo all'astensione.

La questione è senz'altro rilevante atteso che, non sollevandola, questo giudice dovrebbe, in applicazione dell'art. 34 c.p.p. nella formulazione vigente, astenersi; e va osservato che le riforme apportate dal d.lgs. n. 51/1998 alla disciplina delle incompatibilità non appaiono mutare il quadro normativo di riferimento rispetto alle valutazioni qui espresse e già operate dalla stessa Corte costituzionale, va sollevata davanti a detta Corte la questione di costituzionalità della norma menzionata; questione già sollevata da questo giudice in termini pressocché identici con precedenti ordinanze, e che qui si reitera formalmente, essendo l'unico mezzo a disposizione per sospendere, unitamente al processo, il decorso del termine prescrizionale.

P. Q. M.

Rigetta l'istanza di applicazione pena, formulata dalle parti;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24, 25 e 97 Costituzione, nella parte in cui prevede l'incompatibilità al giudizio del giudice che abbia rigettato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, istanza di applicazione pena avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Dispone trasmettersi copia degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in attesa della decisione della stessa.

Manda alla cancelleria per la notifica al Presidente del Consiglio e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Letto in udienza.

Soave, addì 24 marzo 2000.

Il giudice: SERNIA

00C0584

N. 377

Ordinanza emessa il 3 marzo 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Stoppele Palmino ed altro

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia rigettato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, istanza di applicazione della pena - Prevista incompatibilità a partecipare al giudizio - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe ed irragionevole identità di disciplina di situazioni non comparabili processualmente - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio di buona amministrazione.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 3 marzo 2000, nel processo nei confronti di Stoppele Palmino e Giorgione Elio ha emesso la seguente ordinanza;

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, gli imputati, a mezzo di difensore munito di procura speciale, hanno formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 590 comma 1, 2 e 3 c.p., concordanto col p.m. la pena di L. 1.200.000 di multa, ridotta per il rito a L. 800.000 di multa.

Nell'ambito di tale definizione concordata, la pena appare manifestamente incongrua, atteso che la p.o., costituitasi ritualmente parte civile, risulta aver riportato in esito al fatto colposo ascritto agli imputati, una invalidità del 100%; l'entità eccezionale del danno causato, in relazione a grado della colpa tutt'altro che lieve (essendo il fatto conseguito alla violazione di una norma cautelare specificamente imposta dalla casa costruttrice in tema di stabilizzazione, e comunque di immediata evidenza, trattandosi di lavori eseguiti su lamiera del peso di una tonnellata in equilibrio precario, la cui rovina cagionò lo schiacciamento della p.o. e le gravissime lesioni dalla stessa riportata) rendono quindi evidente la manifesta incongruenza della pena e l'inaccoglibilità della istanza avanzata dalla parti.

Va quindi rilevato che al rigetto della presente istanza consegue, ai termini dell'art. 34 comma 2 c.p.p., come risultante in esito alle pronunzie della Corte costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità di detta norma, l'incompatibilità del giudice — che ha rigettato per motivi non formali l'istanza di applicazione di pena — a giudicare nel merito dell'imputazione contestata, con conseguente obbligo di astensione dalle funzioni di giudice del dibattimento in relazione al procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 lett. *g)* c.p.p.

Va tuttavia rilevato come con la recente ordinanza n. 232 del 7-11 novembre 1999 la stessa Corte costituzionale, nel rigettare questione di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad emettere sentenza del giudice che abbia rigettato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, istanza di oblazione, ha richiamato propria più recente giurisprudenza, secondo la quale «l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da una valutazione, anche di merito compiuta all'interno della medesima fase del procedimento, "intesa quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo" al fine di evitare una "assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso" come già osservato con la ordinanza n. 24 del 1996 e con la sentenza n. 448 del 1995 ; e va rilevato altresì che con la predetta ordinanza n. 232 del 1999 la Corte costituzionale ha espressamente affermato, nella sua veste di giudice delle leggi, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'affermare il principio generale che l'imparzialità del giudice non è pregiudicata da una valutazione, anche di merito, compiuta nella medesima fase del procedimento, consente di ritenere superate le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 186 del 1992, che aveva ravvisato un'ipotesi di incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, avesse respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti».

Tali statuizioni sono state ulteriormente ribadite con la ordinanza n. 443/1999, con la quale la Corte ha espressamente affermato che la incompatibilità conseguente al compimento di atti tipici della fase unitaria di cui il giudice è investito «finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito, sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una parte; esito questo non solo irragionevole, ma in contrasto col principio del giudice naturale precostituito per legge dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto».

Sicché, premesso che è da ritenersi che le sentenze interpretative di accoglimento, emesse dalla Corte costituzionale, creino — col loro effetto parzialmente abrogativo della precedente — una nuova norma, suscettibile come ogni altra di censure di costituzionalità, va ritenuto pertanto che l'art. 34 c.p.p., nella formulazione conseguente alla sentenza n. 186/1992 della Corte costituzionale, appaia affetta, alla stregua delle medesime motivazioni addette dalla stessa Corte con la predetta ordinanza n. 232/1999 ribadite con la ordinanza n. 443/1999, da manifesti vizi di incostituzionalità, per violazione degli articoli 3 e 97 Costituzione, in quanto realizza una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni del tutto analoghe come, appunto, quella del giudice che abbia rigettato istanza di oblazione speciale e quella del giudice che abbia rigettato istanza di applicazione di pena, in entrambi i casi in forza di valutazioni implicanti un apprezzamento del fatto ascritto all'imputato e contemporaneamente assoggetta irragionevolmente alla medesima disciplina situazioni non comparabili processualmente (prevedendo l'incompatibilità al giudizio sia del giudice che abbia legittimamente espresso valutazioni di merito nell'ambito della medesima fase processuale, sia del giudice che le abbia espresse nell'ambito di fase processuale diversa); il tutto in violazione dei principi di buona amministrazione, per detta via realizzandosi «un'assurda frammentazione del procedimento»; ed in violazione altresì del principio del giudice naturale precostituito per legge, consentendosi alle parti, mediante studiata proposizione di istanze ex art. 444 c.p.p inaccoglibili, di «sbarazzarsi» del loro giudice naturale, costringendolo all'astensione.

La questione è senz'altro rilevante atteso che, non sollevandola, questo giudice dovrebbe, in applicazione dell'art. 34 c.p.p. nella formulazione vigente, astenersi; e va osservato che le riforme apportate dal d.lgs. n. 51/1998 alla disciplina delle incompatibilità non appaiono mutare il quadro normativo di riferimento rispetto alle valutazioni qui espresse e già operate dalla stessa Corte costituzionale, va sollevata davanti a detta Corte la questione di costituzionalità della norma menzionata; questione già sollevata da questo giudice in termini pressocché identici con precedenti ordinanze, e che qui si reitera formalmente, essendo l'unico mezzo a disposizione per sospendere, unitamente al processo, il decorso del termine prescrizionale.

P. Q. M.

Rigetta l'istanza di applicazione pena, formulata dalle parti;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24, 25 e 97 Costituzione, nella parte in cui prevede l'incompatibilità al giudizio del giudice che abbia rigettato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, istanza di applicazione pena avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Dispone trasmettersi copia degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in attesa della decisione della stessa.

Manda alla cancelleria per la notifica al Presidente del Consiglio e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Letto in udienza.

Soave, addì 24 marzo 2000.

Il giudice: SERNIA

00C0585

N. **378**

Ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bruno Massimo ed altri contro Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 449, art. 26, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 36, primo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visto il ricorso n. 7175/1995 proposto da Bruno Massimo, Cancellieri Stefania, Licopoli Maria Antonella, Ciccone Stefanina, Diamanti Silvana, Casinghini Anna, Zaldini, Maria Rita, Turchetti Tamara, Dommarco Fausta, Panunzio Giuseppina, Barone Maria Giuseppina, Panarella Patrizia, Schiavi Anna Maria, Massullo Mirella, Cacace Carlo, Santoro Laura, Aubert Anna, Dolciotti Anna Maria, Scardazza Claudia, Rosati Elisabetta, Gerardi Elvira, Cagiano Paola, D'Ercoli Giorgio, Anselmi Patrizia, Torre Mauro, Mariotti Sergio, Licoccia Stefania, Neri Simona, Renda Marina, Corradini Daniela Regina Paola rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Arilli con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 88;

Contro il Ministero dei beni Culturali ed Abientahi rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate ai ricorrenti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali per l'inquadramento «ex» art. 4 - ottavo comma - della legge 11 luglio 1980 n. 312.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto fatto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni culturali ed ambientali;

Vista la memoria prodotta dallo stesso Ministero a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 10 marzo 1999 il relatore, consigliere Paolo Restaino e uditi, altresì, l'avv. Arilli per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'amministrazione resistente.

FATTO

I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dei beni culturali ed ambientali alcuni dei quali non hanno ancora ottenuto la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme loro liquidate dopo

il tardivo reinquadramento nelle qualifiche funzionali disposto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (mentre altri attendono ancora la attribuzione degli importi retributivi arretrati), chiedono la corresponsione, da parte dello stesso Ministero, delle maggiori somme riferite alla suindicata rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi legali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 312/1980 (o da altra data che sia da ritenersi di legale rilevanza ai predetti fini coincidente, per alcuni, dalla loro assunzione in servizio presso lo stesso Ministero).

Richiamano al riguardo i principi, parificamente riconosciuti in giurisprudenza, che sanciscono, in caso di ritardata corresponsione di crediti retributivi dei pubblici dipendenti, l'obbligo della pubblica amministrazione di rivalorizzare le somme che agli stessi risultino spettare e siano state tardivamente corrisposte mediante il pagamento degli ulteriori importi a titoli di rivalutazione monetaria e di interessi legali, decorrenti dalla data di maturazione dei singoli crediti.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.

DIRITTO

Il collegio ritiene rilevante per la definizione della controversia in questione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 449 nella parte in cui afferma che «le somme corrisposte al personale del comparto Ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312... non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria»

Rilevante in quanto i ricorrenti risultano inquadrati definitivamente ai sensi del citato art. 4 ottavo comma della legge 312/1980 e richiedono con il ricorso in epigrafe il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali corrisposte tardivamente, che la costante giurisprudenza ha fino ad oggi riconosciuto con decorrenza novembre 1988, ma che il resistente Ministero ritiene loro non spettare ostandovi la suindicata disposizione della legge (finanziaria) n. 449/1998).

Non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 — primo comma — e 36 — primo comma — della Costituzione. La stessa norma appare palesemente illogica ed li contrasto con i principi vigenti in materia nell'ordinamento, sia per l'impiego pubblico che per quello privato poiché infatti gli unici emolumenti arretrati per tardivo pagamento di retribuzioni che non vengono a beneficiare della rivalutazione delle relative spettanze retributive costituenti veri e propri crediti di lavoro, risultano essere quelli relativi alle differenze retributive conseguenti all'inquadramento definitivo dei dipendenti statali ai sensi del citato art. 4 — ottavo comma — della legge n. 312/1980, nonostante che tale credito non si differenzi dagli altri crediti retributivi.

È evidente la violazione dell'art. 36 della Costituzione poiché la retribuzione corrisposta non viene più a risultare proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto stante la impossibilità di una attuale rivalorizzazione dello stesso credito al momento del pagamento delle spettanze arretrate.

La stretta e diretta inerenza con il principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro specificamente garantito dall'art. 36 della Costituzione, è infatti di agevole rilevazione ove si consideri che l'inquadramento di cui trattasi, effettuato ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980, neppure opera alla stregua di un beneficio ulteriore concesso a dipendenti trovantisi in determinate condizioni, cui sia consentita la immissione in una qualifica superiore a quella di primo inquadramento mediante una disposizione intesa ad assicurare una particolare agevolazione di carriera in considerazione di particolari e specifiche situazioni ma attua invece la esatta riqualificazione di tutto il personale che ha ottenuto in sede di primo inquadramento la immissione nella qualifica funzionale ai sensi del primo comma dello stesso art. 4, mediante un successivo inquadramento collegato all'inserimento dello stesso nei profili professionali da identificarsi dalla commissione di cui all'art. 10 della stessa legge e con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1995, n. 382.

Deve pertanto ritenersi, sulla base delle stesse previsioni del legislatore, che ha cronologicamente distinto la fase del primo inquadramento sulla base della mera corrispondenza con la qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1978, da quella del definitivo inquadramento che presupponeva come preventiva operazione la identificazione del profili professionali nell'ambito di ciascun settore di amministrazione con l'inserimento nello stesso profilo del dipendente, che è proprio tale successivo inquadramento che realizza la effettiva sistemazione di una

posizione (di inquadramento) non ancora definita in sede di prima immissione nelle qualifiche funzionali mediante l'attribuzione, ai sensi del più volte citato ottavo comma, delle qualifiche corrispondenti a quella risultante dal profilo professionale allo stesso riconoscibile ed attribuibile dopo la pubblicazione dei nuovi profili professionali di settore.

A tale qualifica resta dunque direttamente collegato il trattamento retributivo che allo stesso deve ritenersi spettare in una evidente relazione di proporzionalità con i contenuti delle corrispondenti mansioni professionali con la conseguenza della necessaria rivalutabilità delle somme corrisposte tardivardente a titolo di retribuzione per l'inquadramento nella medesima.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 23 e 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio relativo al ricorso di cui trattasi;

Rimette la controversia alla Corte costituzionale per la risoluzione della sola questione di costituzionalità della disposizione sopraindicata;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e di notificarla al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 1999 e del 14 aprile 1999.

Il presidente: LEVA

Il consigliere estensore: RESTAINO

00C0605

N. 379

Ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal tribunale amministrativo del Lazio sul ricorso proposto da Giustini Ornella ed altri contro Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, l. n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 449, art. 26, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 36, primo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visto il ricorso n. 8059/1995 proposto da Giustini Ornella, Corsi Rosa Anna, Carrelli Stefania, Pistarelli Viviana, Ascenzi Sabina, Miconi Carla, Paccapelo Gabriella, Avallone Osvaldo, Virnicchi Emanuela, Garlant Diana, Pagamonci Anna Maria, Porro Daniela, Cardarelli Maria, Cametti Stefania, Mazzeo Giovanna, Pozzo Fabio Pierluigi, Berrettoni Carla, Fleres Stefania, Cinelli Enrico, Castello Annunziatina, Vatrella Margherita, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Arilli con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 88.

Contro il Ministero dei beni culturali ed ambientali rappresentato e difeso dalla avvocatura generale dello Stato per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate ai ricorrenti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali per l'inquadramento «ex» art. 4 — ottavo comma — della legge 11 luglio 1980 n. 312.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni culturali ed ambientali;

Vista la memoria prodotta dallo stesso Ministero a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 10 marzo 1999 il relatore consigliere Paolo Restaino e uditi, altresì, l'avv. Arilli per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'amministrazione resistente.

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 378/2000).

00C0606

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651600/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 1 0 0 2 7 0 0 0 *

L. 13.500